BOLLETTINO UFFICIALE

n. 11
DEL 16 MARZO 2016

Anno LIII n. 11

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_11_1_LRE_3

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1 oggetto e finalità

1. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la presente legge opera la riallocazione di funzioni in materia di:
a) vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria;
b) ambiente;
c) caccia e pesca;
d) protezione civile;
e) edilizia scolastica;
f) istruzione e diritto allo studio.

CAPO II - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 2 trasferimento di funzioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono modificati gli Allegati A, B e C alla legge regionale 26/2014.

Art. 3 modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014 - Funzioni mantenute dalle Province

1. L'Allegato A della legge regionale 26/2014 è così modificato:
a) al punto 2, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
<<i bis) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;>>;
b) al punto 2, dopo la lettera k, è inserita la seguente:
<<k bis) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo

152/2006;>>;
c) le lettere n) e o) del punto 2 sono soppresse;
d) il punto 3 è soppresso;
e) il punto 9 è soppresso.

Art. 4 modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite alla Regione

1. L'Allegato B della legge regionale 26/2014 è così modificato:
a) al punto 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
<<c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;>>;
b) la lettera f) del punto 2 è soppressa;
c) al punto 2, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
<<m bis) le funzioni di polizia ambientale;
m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
m quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;
m quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;
m sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.>>;
d) il punto 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Funzioni in materia di caccia e pesca:
a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);
d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;
g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;
h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996;
i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);
j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).>>;

e) alla lettera a) del punto 5, dopo le parole <<legge regionale 10/1988>>, sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica>>;
f) al punto 7, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
<<b bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;
b ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).>>.

Art. 5 modifiche all'Allegato C della legge regionale 26/2014 - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni

1. L'Allegato C della legge regionale 26/2014 è così modificato:
a) le lettere b) e c) del punto 1 sono soppresse;
b) le lettere d) ed e) del punto 2 sono soppresse;
c) alla lettera a) del punto 5, dopo le parole <<della legge regionale 10/1988>>, sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica>>.

Art. 6 Piano di subentro

1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è definito nel Piano di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, i cui termini sono ridotti di un terzo, a esclusione di quelli riferiti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f).

Art. 7 norme transitorie concernenti il personale

1. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;
b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;
c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;
d) addetto prevalentemente all'esercizio delle attività amministrative connesse allo svolgimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione e diritto allo studio;
e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.
2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.
4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento.

Art. 8 norme transitorie concernenti il patrimonio

1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile.

A norma dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.

Art. 9 modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria

1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dalle Province mediante i rispettivi Corpi e Servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.

Art. 10 norme transitorie concernenti l'istruzione e il diritto allo studio

1. Sono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all'anno scolastico 2015-2016 di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), ivi comprese le sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 le Province si avvalgono, secondo le intese intercorse tra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).
3. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro favore i finanziamenti connessi alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 11 altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Alla data di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.

CAPO III - MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE

Art. 12 modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/1984

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1/1984 è abrogato.

Art. 13 modifiche alla legge regionale 56/1986

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 è così modificato:
1) al sesto comma le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
2) al settimo e all'ottavo comma le parole <<Direzione regionale delle foreste e della caccia>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura regionale competente in materia di caccia>>;
b) l'articolo 7 bis è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<Provincia competente per territorio>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
2) il comma 2 è abrogato;
c) l'articolo 7 ter è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
2) al comma 1 ter le parole <<Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Amministrazione regionale>>;
3) al comma 1 sexies la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
4) al comma 2 dopo le parole <<e successive modifiche>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008>>;
5) al comma 3 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
6) al comma 4 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;

d) al primo comma dell'articolo 9 le parole <<le Amministrazioni provinciali provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale provvede>>.

Art. 14 modifica all'articolo 8 della legge regionale 64/1986

1. L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è abrogato.

Art. 15 modifiche alla legge regionale 14/1987

1. Alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<i Comitati provinciali della caccia competenti per territorio accertino>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione accerti>>;
b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<dell'articolo 24, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>.

Art. 16 modifiche alla legge regionale 14/1991

1. Alla legge regionale 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.>>.

Art. 17 modifiche alla legge regionale 21/1993

1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 14 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<all'Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;
2) al comma 2 le parole <<dell'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Regione>>;
b) l'articolo 19 è così modificato:
1) al comma 2 le parole <<dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
2) al comma 3 le parole <<all'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>> e le parole <<dell'Amministrazione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Regione>>.

Art. 18 modifiche alla legge regionale 24/1996

1. Alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 15 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<l'Amministrazione provinciale nel cui territorio il candidato ha la residenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale>>;
2) al comma 2 le parole <<Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Amministrazione regionale>>;
3) il comma 4 è abrogato;
b) l'articolo 17 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992.>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>;
3) ai commi 3 e 7 le parole <<della Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti:

<<dell'Amministrazione regionale>>;
c) l'articolo 20 è così modificato:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.>>;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.>>;
3) al comma 6 le parole <<della caccia e della pesca>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di caccia>> e le parole <<alla caccia e alla pesca>> sono sostituite dalla seguente: <<competente>>;
4) il comma 7 è abrogato;
d) l'articolo 21 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<le Province istituiscono e gestiscono>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione istituisce e gestisce>>;
2) al comma 2 le parole <<le Amministrazioni provinciali possono altresì>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale può>>;
e) l'articolo 21 bis è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<le Province provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione provvede>>;
2) al comma 3 le parole <<le Province sono autorizzate alla>> sono sostituite dalle seguenti: <<ne è autorizzata la>>;
3) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: <<Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati.>>;
4) il comma 5 è abrogato;
f) l'articolo 32 è abrogato.

Art. 19 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/1998

1. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 48, dopo le parole <<situazione economica equivalente (ISEE).>>, è aggiunto il seguente periodo: <<A decorrere dall'anno 2017 gli assegni sono erogati dalla Regione con riferimento agli assegni riferiti all'anno scolastico 2016-2017.>>;
b) al comma 48 quinquies, dopo le parole <<30 aprile 2016.>>, è aggiunto il seguente periodo: <<A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.>>.

Art. 20 modifiche alla legge regionale 26/2002

1. Ovunque nella legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione <<Provincia>> o <<Province>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<Regione>>.
2. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<Provincia territorialmente competente>> o <<Provincia competente>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<Regione>>.
3. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<Amministrazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<Amministrazione regionale>>.
4. Ovunque nella legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<autorizzazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<autorizzazione regionale>>.
5. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2002 è abrogata.

Art. 21 modifica all'articolo 3 della legge regionale 27/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<Le Province concedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione concede>>.

Art. 22 modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo le parole <<all'articolo 36.>>, è aggiunto il seguente periodo: <<Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.>>.

Art. 23 modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera c), è inserita la seguente:

<<c bis) cura la formazione, l’aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all’abilitazione all’attività di consulente sull’impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;>>.

Art. 24 modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9/2005

1. All’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modiche:
a) al comma 2 le parole <<, tramite le Amministrazioni provinciali,>> sono soppresse;
b) al comma 4 le parole <<alle Amministrazioni provinciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;
c) il comma 7 è abrogato.

Art. 25 modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24/2006

1. All’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata.

Art. 26 modifiche alla legge regionale 9/2007

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è così modificato:
1) al comma 3 bis la parola <<provinciali,>> è soppressa;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all’articolo 14.>>;
b) il comma 3 dell’articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;
c) l’articolo 73 è così modificato:
1) alla lettera d) del comma 1 le parole <<diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<con disabilità>>;
2) alla lettera a) del comma 2 le parole <<alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;
3) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di cui al comma 4, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l’esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all’esercizio dell’attività faunistica e venatoria;>>;
4) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. La Regione provvede:>>;
5) all’alinea del comma 4 le parole <<le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,>> sono soppresse;
6) alla lettera c) del comma 4 le parole <<dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
d) al comma 4 dell’articolo 82 le parole <<Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione assicura>>.

Art. 27 modifiche alla legge regionale 14/2007

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.>>;
b) al comma 2 dell’articolo 7 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
c) al comma 1 dell’articolo 10 le parole <<Le Province, i parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<I parchi>>;
d) i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell’articolo 11 sono abrogati;
e) l’articolo 13 è così modificato:
1) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: <<Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall’Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli ob-

blighi, l’Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.>>;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 28 modifiche alla legge regionale 6/2008

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è così modificato:
1) all’alinea del comma 1, dopo le parole <<La Regione esercita>>, sono inserite le seguenti: <<, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio,>>;
2) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola <<istituzione>>, sono inserite le seguenti: <<e gestione>>;
3) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);>>;
4) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) gestione faunistica e venatoria;>>;
5) dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l’allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l’obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l’attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza i seguenti corsi:
1) per dirigenti venatori;
2) per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione;
3) per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio;
4) per il conseguimento dell’abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;
j octies) organizza gli esami abilitativi all’esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell’anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d’esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;
6) all’alinea del comma 2, dopo la parola <<gestione>>, sono inserite le seguenti: <<faunistica e>>;
7) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l’effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.>>;
b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini
1. Per l’esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.>>;
c) l’articolo 5 è abrogato;
d) la lettera g) del comma 3 dell’articolo 6 è sostituita dal seguente:
<<g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;>>;
e) all’alinea del comma 5 dell’articolo 8 bis le parole <<ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione>>;
f) al comma 1 dell’articolo 9 le parole <<provinciali e>> sono soppresse;
g) l’articolo 10 è così modificato:
1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

2) al comma 5 le parole <<Ogni Provincia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;
3) al comma 6 le parole <<Le Province possono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione può>>;
h) l'articolo 11 bis è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<Le Province disciplinano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione disciplina>>;
2) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole <<dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Regione>>;
3) al comma 4 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
4) al comma 7 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
5) il comma 8 è abrogato;
i) l'articolo 13 è così modificato:
1) al comma 2 dopo la parola <<specie>> è inserita la parola <<stanziale>>;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.>>;
3) alla lettera g) del comma 10 le parole <<lo studio per valutare l'incidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la relazione di verifica di significatività dell'incidenza>>;
j) al comma 3 dell'articolo 21 le parole <<la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione>>;
k) l'articolo 22 è così modificato:
1) al comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
2) al comma 9 le parole <<Le Province provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione provvede>>;
3) il comma 10 è abrogato;
l) l'articolo 23 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<Le Province autorizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autorizza>>;
2) alla lettera c) del comma 4 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
3) al comma 5 le parole <<Le Province autorizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autorizza>>;
m) al comma 1 dell'articolo 24 le parole <<, dalle Province>> sono soppresse;
n) l'articolo 25 è così modificato:
1) all'alinea del comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>> e dopo le parole <<su richiesta>> sono inserite le seguenti: <<dei Distretti venatori,>>;
2) al comma 3 le parole <<Le Province possono autorizzare>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione può autorizzare>>;
3) al comma 3 dopo le parole <<zone cinofile richieste>> sono inserite le seguenti: <<dai Distretti venatori o>>;
4) al comma 6 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
5) i commi 8 e 9 sono abrogati;
o) al comma 1 dell'articolo 26 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>> e le parole <<sentiti l'Amministrazione regionale e>> sono sostituite dalla seguente: <<sentito>>;
p) l'articolo 29 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).>>;
2) al comma 5 le parole <<Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
3) al comma 8 le parole <<Le Province, con la collaborazione dell'Associazione dei cacciatori, promuovono>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione promuove>>;
q) l'articolo 30 è così modificato:
1) al comma 2 le parole <<Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
2) al comma 7 le parole <<Provincia competente per territorio>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
r) l'articolo 32 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<all'Associazione dei cacciatori>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Ammi-

nistrazione regionale>>;
2) il comma 2 è abrogato;
s) l'articolo 35 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;
2) al comma 2 le parole <<alle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Regione>>;
3) al comma 3 le parole <<Le Province organizzano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione organizza>>;
4) il comma 4 è abrogato;
t) l'articolo 36 è abrogato;
u) il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;
v) l'articolo 38 è così modificato:
1) all'alinea del comma 1 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
2) all'alinea del comma 3 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
3) al comma 6 la parola <<Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<Regione>>;
w) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;
x) al comma 1 dell'articolo 44 le parole <<alle Amministrazioni provinciali>> sono soppresse.

Art. 29 modifiche alla legge regionale 9/2009

1. Alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<, delle Province>> e le parole <<per l'accesso ai ruoli di polizia locale e>> sono soppresse;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 promozione della partecipazione sulla sicurezza integrata
1. La Regione promuove la partecipazione dei soggetti operanti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze a essi riconosciute dal vigente ordinamento, in attuazione e a completamento delle politiche regionali sulla sicurezza.>>;
c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole <<ovvero Presidenti di Provincia>> sono soppresse;
d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole <<e le Province>> sono soppresse;
e) l'articolo 8 è così modificato:
1) ai commi 1 e 2 le parole <<e le Province>> sono soppresse;
2) al comma 4 le parole <<, al Presidente della Provincia>> sono soppresse e le parole <<da essi>> sono sostituite dalle seguenti: <<da lui>>;
f) l'articolo 10 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<e le Province>> sono soppresse;
2) il comma 6 è abrogato;
g) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.>>;
h) l'articolo 19 è abrogato;
i) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20, le parole <<di qualificazione professionale per ispettore e commissario e>> sono soppresse;
j) l'articolo 21 è abrogato;
k) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è abrogata.

Art. 30 coordinamento della normativa di settore

1. Nella normativa di settore interessata dagli interventi effettuati con le disposizioni di cui al presente Capo, le locuzioni contenenti le parole <<Provincia>>, <<Province>>, <<Amministrazione provinciale>> e <<Amministrazioni provinciali>> e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola <<Regione>> e con la relativa coniugazione verbale.

CAPO IV - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 7/2000, 26/2014 E 18/2015

Art. 31 modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000

1. Al comma 2 ter dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo la parola <<contraente>>, sono

aggiunte le seguenti: <<e dei contratti quadro stipulati>>.

Art. 32 modifiche alla legge regionale 26/2014

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.>>;
b) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 le parole <<e coordinamento dei primi soccorsi>> sono soppresse;
c) l'articolo 27 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole <<i Comuni,>>, è inserita la seguente: <<anche>>;
2) al comma 3, dopo le parole <<dai Comuni,>>, è inserita la seguente: <<anche>>;
d) i commi 3 e 4 dell'articolo 32 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):
a) a decorrere dall'1 novembre 2016 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);
b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016.
4. A decorrere dall'1 ottobre 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.>>;
e) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis norma transitoria in materia di partecipazioni societarie
1. Le Province continuano a gestire, sino al loro superamento, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie deliberate entro il 30 giugno 2016, nonché quelle previste nei piani di razionalizzazione o di riassetto approvati dalle Province stesse entro il 31 dicembre 2015, anche se non ancora avviate. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.>>;
f) dopo il comma 4 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
<<4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.>>;
g) l'articolo 44 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<in funzione di soggetto aggregatore della domanda>> sono sostitute dalle seguenti: <<nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza>> e la parola <<accordi>> è sostituita dalla seguente: <<contratti>>;
2) al comma 2 le parole <<svolte direttamente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di appalti svolte autonomamente>> e dopo le parole <<di cui all'articolo 43>> sono inserite le seguenti: <<e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE>>;
h) l'articolo 45 è così modificato:
1) nella rubrica la parola <<Convenzioni>> è sostituta dalla seguente: <<Contratti>>;
2) al comma 1 la parola <<convenzioni>> è sostituta dalla seguente: <<contratti>> e dopo la parola <<quadro>> sono inserite le seguenti: <<aventi natura normativa>>;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.>>;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.>>;
5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
i) al comma 1 dell'articolo 46 le parole <<in convenzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei contratti>>;
j) l'articolo 47 è così modificato:
1) al comma 1 le parole <<Centrale unica di committenza regionale>> sono sostituite dalla seguente:

<<Regione>>, la parola <<predispone>> è sostituita dalla seguente: <<adotta>>, le parole <<degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle attività di centralizzazione della committenza>>;
2) al comma 2 dopo la parola <<Regione,>> sono inserite le seguenti: <<di norma,>>, la parola <<dicembre>> è sostituita dalla seguente: <<gennaio>>, le parole <<esercizio finanziario>> sono sostituite dalla seguente: <<anno>>;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.>>;
k) l'articolo 48 è così modificato:
1) al comma 1 dopo le parole <<fabbisogni>> sono inserite le seguenti: <<riferito al triennio successivo>>;
2) al comma 2 le parole <<in funzione di soggetto aggregatore, raccolti>> sono sostituite dalla seguente: <<analizzati>>;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le attività indicate nella Relazione politico-programmatica regionale costituiscono parte integrante del programma annuale di cui all'articolo 47.>>;
l) l'articolo 49 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.>>;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.>>;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.>>;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'articolo 47.>>;
m) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
<<Art. 58 bis tutela delle lingue minoritarie
1. Gli statuti delle Unioni che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.
2. Nel territorio dei Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche nella rispettiva lingua minoritaria.>>;
n) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61 strade provinciali
1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
3. Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a indentificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione

contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.
7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.>>.

Art. 33 modifiche alla legge regionale 18/2015

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20 è così modificato:
1) al primo periodo del comma 9, dopo le parole <<dal presente articolo>>, sono inserite le seguenti: <<e dagli articoli 21 e 22>>;
2) al comma 15 le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 marzo>>;
b) l'articolo 22 è così modificato:
1) al primo periodo del comma 1, dopo le parole <<specifico triennio>>, sono inserite le seguenti: <<al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali>>;
2) al secondo periodo del comma 1 le parole <<, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente,>> sono soppresse;
3) al comma 2 le parole <<dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione>>;
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.>>.

CAPO V - NORME RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E ALLA COSTITUZIONE E AVVIO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

Art. 34 ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 60 della medesima legge.

Art. 35 proroga di termini

1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.

Art. 36 ulteriori modifiche alla legge regionale 26/2014

1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole <<entro il 31 ottobre 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 15 aprile 2016>>;
b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 26 le parole <<dall'1 gennaio 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 luglio 2016>>;
c) al comma 1 dell'articolo 27 le parole <<dall'1 gennaio 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 luglio 2016>>;
d) al comma 1 dell'articolo 36 le parole <<dall'1 gennaio 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 luglio 2016>>;
e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole <<prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6,>> sono soppresse;
f) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole <<Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere>> sono sostituite dalle seguenti: <<A far data dall'1 luglio 2016, sono sciolte>>;
2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il Presidente della forma associativa sciolta svolge le funzioni di commissario liquidatore.>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 le parole <<1 gennaio 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal

Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6>>.
3. Dopo l'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:
<<Art. 56 quater avvio delle Unioni territoriali intercomunali
1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta regionale dell'1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.
3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.
5. L'esercizio associato, da parte delle Unioni, della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), decorre dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 56 ter.
6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dall'1 luglio 2016.>>.

Art. 37 ulteriori modifiche alla legge regionale 18/2015

1. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 46 è così modificato:
1) al comma 3 le parole <<come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),>> sono soppresse;
2) al comma 4 le parole <<come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015>> sono soppresse;
3) al comma 7 le parole <<come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015>> sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 48 le parole <<come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015>> sono soppresse;
c) l'articolo 66 è così modificato:
1) al comma 3 le parole <<come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015>> sono soppresse e dopo le parole <<trasferisce all'Unione territoriale intercomunale>> sono inserite le seguenti: <<entro trenta giorni dalla costituzione della stessa>>;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.>>.

Art. 38 disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali

1. Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015, la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:
a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;
b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.
2. La parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015 è concessa ed erogata:
a) ai Comuni delle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 oppure ai sensi dell'articolo 56 quater della medesima legge regionale che abbiano approvato lo statuto entro il 15 aprile 2016, a decorrere dall'anno 2016;
b) ai Comuni che deliberano l'ingresso nell'Unione dopo il 15 aprile 2016 a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione della deliberazione di ingresso.
3. Le risorse della parte del fondo di cui al comma 2 non concesse ed erogate affluiscono entro l'esercizio finanziario al fondo previsto dall'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 a favore

delle Unioni territoriali intercomunali.
4. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 il comma 2 trova applicazione con riferimento alle quote di perequazione previste dall'articolo 7, comma 5, lettera c), comma 8, lettera c), e comma 9, lettera c), della legge regionale 34/2015, e le risorse eventualmente non utilizzate, in quanto non concesse ed erogate in ciascun anno del triennio 2016-2018, per effetto di quanto previsto dal comma 2, sono destinate al fondo di cui all'articolo 7, comma 60, e alla quota di cui al comma 61, lettera b), del medesimo articolo 7 della legge regionale 34/2015 per l'anno 2016 e alle quote corrispondenti per gli anni successivi.
5. Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:
a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.860.000 euro e 3.348.000 euro;
b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.348.000 euro.

CAPO VI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015 E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI

Art. 39 modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2015

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento>>.

Art. 40 ulteriori conferme di contributi già concessi

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine
1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.
3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.>>.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Centro medico pedagogico "Santa Maria dei Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI del 26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di concessione dei contributi medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.

CAPO VII - NORME RELATIVE A PROROGHE DI TERMINI

Art. 41 modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014

1. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<Entro il 30 giugno 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 giugno 2017>> e le parole <<entro il 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2018>>.

Art. 42 proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari

1. Il termine di fine lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la costruzione del polo scolastico, con scuola materna ed elementare, in Ronchi dei Legionari, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 7 agosto 2008, tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città mandamento", con Monfalcone quale Comune Capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2007, è fissato al 30 marzo 2017.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 norme finanziarie

1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:
a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;
b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.

Art. 44 aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane

1. Le proposte di piani di successione e subentro di cui all'articolo 38 della legge regionale 26/2014 sono aggiornati dai commissari straordinari delle Comunità montane con riferimento alla situazione esistente alla data di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge e trasmessi entro i successivi trenta giorni. I termini previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge regionale 26/2014 sono ridotti della metà.

Art. 45 decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore

1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'articolo 32 della legge regionale 26/2014.
2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.
3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);
b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);
c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).
4. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data prevista dall'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014, le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16;
b) nell'articolo 19.

Art. 46 ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali

1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.
3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.

Art. 47 avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.

Art. 48 norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49 norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale

1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.

Art. 50 abrogazioni

1. L'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è abrogato.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni modificative dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006:
a) i commi 69 e 70 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
b) i commi 14, 15 e 20 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
c) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
d) il comma 28 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
3. Il comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è abrogato.
4. È altresì abrogato il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 25/2015 modificativo dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015.

Art. 51 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 marzo 2016

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'Allegato A della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Allegato A
Funzioni mantenute dalle Province:
1. Funzioni in materia di agricoltura:
a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. Funzioni in materia di ambiente:
a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);
b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);
c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;
d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;
e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;
f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;
g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;
h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);
i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
i bis) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;
j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;
k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;
k bis) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;
l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
[n) le funzioni di polizia ambientale;]
[o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 24/2006.]
[3. Funzioni in materia di caccia e pesca:
a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) ABROGATA
d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;
g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 6/2008;
h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).]
4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:
a) l'organizzazione, congiuntamente con i Comuni, del servizio idrico integrato di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));
b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
5. Funzioni in materia di energia:
a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).
6. Funzioni in materia di istruzione:
a) la concessione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).
7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale:
a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'articolo 11 della legge regionale 10/1988;
b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 10/1988;
c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
8. Funzioni in materia di politiche sociali:
a) le funzioni concernenti la tutela dei "Rom" di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura "Rom" nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
[9. Funzioni in materia di protezione civile:
a) le funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).]
10. Funzioni in materia di trasporti:
a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);
b) le funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'Allegato B della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Allegato B
Funzioni provinciali trasferite alla Regione:
1. Funzioni in materia di agricoltura:
a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;
c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;
d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;
f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale

24/2006;
g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;
h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;
i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;
j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura);
k) le funzioni contributive concernenti le "Strade del vino" di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino").
2. Funzioni in materia di ambiente:
a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;
b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;
c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;
c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;
d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 24/2006;
e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2006;
[f) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;]
g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;
h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 20 della legge regionale 24/2006;
i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della legge regionale 16/2007;
j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'articolo 54 della legge regionale 10/1988;
k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 30/1987;
l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);
m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
m bis) le funzioni di polizia ambientale;
m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
m quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;
m quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007;
m sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007.
3. Funzioni in materia di caccia e pesca:
a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));
e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;
g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;
h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996;
i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);
j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia).
4. Funzioni in materia di cultura e sport:
a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;
b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);
c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;
d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;
e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).
5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:
a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, **ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica**.
6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:
a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'articolo 39 della legge regionale 10/1988.
7. Funzioni in materia di istruzione:
a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo 112/1998;
b) la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).
b bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347;
b ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).
8. Funzioni in materia di lavoro:
a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

9. Funzioni in materia di politiche sociali:
a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").
10. Funzioni in materia di trasporti:
a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 della legge regionale 24/2006;
c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;
e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;
f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 23/2007;
g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;
h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23/2007;
i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C;
j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007.
11. Funzioni in materia di viabilità:
a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'Allegato C della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Allegato C
Funzioni provinciali trasferite ai Comuni:
1. Funzioni in materia di agricoltura:
a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
[b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);]
[c) le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007;]
d) le funzioni concernenti le "Strade del vino", a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;
e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo n. 112/1998.
2. Funzioni in materia di ambiente:
a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;
b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;
c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici);
[d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 9/2007;]
[e) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007;]

f) l'autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12(Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).
3. Funzioni in materia di cultura e sport:
a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;
b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;
c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 29 della legge regionale 10/1988.
4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:
a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:
a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all'articolo 27 della legge regionale 10/1988, **ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica**.
6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:
a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.
7. Funzioni in materia di istruzione:
a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo n. 112/1998.
8. Funzioni in materia di infrastrutture:
a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'articolo 49 della legge regionale 10/1988.
9. Funzioni in materia di politiche sociali:
a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'articolo 33 della legge regionale 10/1988;
c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988;
d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 41/1996.
10. Funzioni in materia di trasporti:
a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'articolo 32 della legge regionale 13/1998;
b) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);
c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g), della legge regionale 23/2007;
d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;
e) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;
f) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007.
11. Funzioni in materia di viabilità locale:
a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;
b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/1988.
12. Funzioni in materia di viabilità:
a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla delibera-

zione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo n. 285/1992;
b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 35 Piano di subentro
1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.
2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.
3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.
4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;
b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni.
7-bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni.
8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

Nota all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 2645 del codice civile è il seguente:
Art. 2645 altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Note all'articolo 10
- Per il testo dell'articolo 16, commi da 47 a 48 quinquies, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, vedi nota all'articolo 19.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è il seguente:
Art. 1 sfera di applicazione e principi generali
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le attribuzioni relative all'applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:
Art. 1
Omissis
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata

con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Omissis

- Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 32.

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1/1984, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 funzioni sanzionatorie delegate
Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:
[1) alle province nelle materie della caccia e della protezione e tutela della fauna omeoterma;]
2) ai Comuni in materia di commercio;
2-bis) ai Comuni in materia di artigianato;
3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
4) ABROGATO
5) ABROGATO.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Note all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio.
L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.
I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati **dalla Regione** ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio su autorizzazione della **struttura regionale competente in materia di caccia**, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della **struttura regionale competente in materia di caccia**, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
ABROGATO
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l'applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

- Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 bis abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione.

[2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).]

3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale 6/2008.

4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita

1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla **Regione**, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'**Amministrazione regionale** entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la **Regione** provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.

2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativi rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, **e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008**.

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla **Regione**, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati **dalla Regione**, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "cacciata" o "seguita" si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nel Friuli-Venezia Giulia **l'Amministrazione regionale provvede** al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun capo, colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascun capo. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

Note all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3
1. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. Per il gallo cedrone ed il gallo forcello è comunque vietata qualsiasi forma di caccia, compresa quella autunnale, in tutte quelle riserve di diritto nelle quali **la Regione accerti** una consistenza e/o una densità inferiore ai limiti minimi che saranno fissati per ciascuna delle due specie con il decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui al successivo articolo 6.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/1987, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5
1. Possono esercitare la caccia di selezione di cui alla presente legge coloro i quali abbiano frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).**
1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. Gli inviti di cui dispone il socio di riserva per la caccia alla selvaggina stanziale di cui alla legge 11 luglio 1969, n. 13, e successivo regolamento di esecuzione, possono essere fruiti anche per la caccia di selezione, purché l'invitato, qualora sprovvisto di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, sia accompagnato, oltre che dal socio invitante, anche da un guardiacaccia alle dipendenze della riserva o di un ente pubblico ovvero dal Direttore della riserva stessa o suo incaricato.
5. Nelle riserve private o consorziali il concessionario e i suoi invitati possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero alla presenza del guardiacaccia dipendente della riserva.

Note all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 istruttoria delle domande
1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/1991, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell'articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.
1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.

Note all'articolo 17
- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 14
1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o **alla Regione**, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte **della Regione**.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 21/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 19
1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia

competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato **dalla Regione**.
3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto **alla Regione**. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte **della Regione** del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma.

Note all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15
1. Per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso **l'Amministrazione regionale**, davanti alla Commissione prevista dall'articolo 17.
2. Il richiedente l'attestato di cui al comma 1 deve presentare domanda alla suddetta **Amministrazione regionale** corredata del certificato di residenza e del certificato medico di idoneità fisica all'attività di guardia venatoria volontaria rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente deve presentare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede regionale di una delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 157/1992, dalla quale risulti la volontà dell'associazione medesima di avvalersi dell'operato del richiedente quale guardia venatoria volontaria.
[4. Le Province, in applicazione dell'articolo 27 della legge 157/1992, coordinano l'attività delle guardie venatorie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.]

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 24/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17
1. L'Assessore regionale competente in materia di caccia nomina la Commissione di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 157/1992.
2. La Commissione è composta da un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di caccia in qualità di presidente della Commissione, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni venatorie, da due esperti designati d'intesa dalle associazioni agricole e da due esperti designati d'intesa dalle associazioni ambientaliste. Le designazioni spettano ai rappresentanti regionali delle predette associazioni presenti e operanti in regione. Se le designazioni non vengono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Funge da segretario della Commissione un dipendente **dell'Amministrazione regionale**.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque dei sette componenti la Commissione.
5. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano d'età.
6. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
7. Ai componenti la Commissione compete, a carico **dell'Amministrazione regionale**, un gettone di presenza pari a quello previsto per la Commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 56/1986, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 24/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20
1. ABROGATO
2. Nell'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio all'interno delle riserve di caccia di diritto si applicano i limiti di accesso agli stessi stabiliti dall'articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 157/1992.
3. Nel territorio regionale trovano altresì applicazione i commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge 157/1992.
4. Il termine previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 157/1992 è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Piano faunistico regionale e degli aggiornamenti del Piano medesimo. La domanda va inoltrata al Servizio competente in materia di caccia.
5. Sul sito internet della Regione viene dato avviso della scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 4.
6. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il Direttore del Servizio **competente in materia di caccia** decide motivatamente con proprio decreto in ordine alla domanda medesima in conformità ai criteri generali fissati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **competente.**
[7. Le norme di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei terreni che vengono inclusi nelle riserve di caccia di diritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in tal caso il termine di trenta giorni fissato nel comma 4 decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di inclusione.]

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 24/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, **la Regione istituisce e gestisce** centri di recupero

per il soccorso della fauna in difficoltà.
2. Ai fini di cui al comma 1 **l'Amministrazione regionale può** stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.

- Il testo dell'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 bis fauna selvatica morta
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, **la Regione provvede** alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, **ne è autorizzata** la loro alienazione.
4. **Il Corpo forestale regionale cura le operazioni di cui al presente articolo e la raccolta dei relativi dati**. Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
[5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.]

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 16, commi da 47 a 48 quinquies, della legge regionale 3/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura
Omissis
47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e anche al primo e secondo anno, qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 350 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 400 euro.
47 bis. L'Amministrazione regionale eroga, altresì, assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo non forniti in comodato, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004. L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 150 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 200 euro.
47 ter. ABROGATO
47 quater. ABROGATO
47 quinquies. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti.
48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza degli studenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati ai commi 47 e 47-bis, nella misura ivi stabilita, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). **A decorrere dall'anno 2017 gli assegni sono erogati dalla Regione con riferimento agli assegni riferiti all'anno scolastico 2016-2017.**
48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
b) le fasce dell'ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.
48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità.
48 quinquies. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016. **A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione.**

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria, determina con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:
a) le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3 e le modalità di nomina della relativa Commissione esaminatrice;
b) le modalità e i criteri per il rilascio da parte della **Regione** delle autorizzazioni di cui all'articolo 2;
c) le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 5;
d) le modalità di tenuta del registro e dei moduli di cui all'articolo 6;
[e) ogni altro aspetto richiesto per l'applicazione della presente legge da parte delle Amministrazioni provinciali.]

Nota all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 contributi alle associazioni ornitologiche regionali
1. **La Regione concede** contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all'Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.
3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.

Nota all'articolo 22
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 altre strutture di ricovero e custodia
1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. **Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.**

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 competenze dell'ERSA
1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.
2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.
3. In particolare l'ERSA:

a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;
b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;
c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;
c bis) cura la formazione, l'aggiornamento e il rilascio delle certificazioni, relativi all'abilitazione all'attività di consulente sull'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, nonché all'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;
e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;
f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire
la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;
j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;
k) cura la statistica agraria;
l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;
m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie;
n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati;
n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonché promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;
n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.
5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 disposizioni in materia di contributi
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **[, tramite le Amministrazioni provinciali,]** un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali, per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o frazione di esso e non è cumulabile con altre sovvenzioni.
3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno **alla Regione**; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'im-

pegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
6. Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5.
[7. Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse.]

Nota all'articolo 25
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 funzioni delle Province
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
[a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);]
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h) della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;
d) ABROGATA
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
[b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;]
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
e) ABROGATA
f) ABROGATA
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h) ABROGATA
h bis) ABROGATA.

Note all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 funzioni della Regione e degli enti locali
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, **[provinciali,]** comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.
4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6. ABROGATO.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 61 deroghe
1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici e officinali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 73 disciplina del transito
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone **con disabilità**.
2. I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione **alla Regione**;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga **ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria**;
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. La Regione provvede:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d) ABROGATA.
4. La Regione, sentiti i Comuni, **[le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,]** adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate **dalla Regione**;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

- Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 82 tutela e gestione dei monumenti naturali
1. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario di cui all'articolo 81, fatti salvi gli

interventi di conservazione e manutenzione di cui al comma 4.
2. I Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario sono tenuti ad adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla presente sezione.
3. Il decreto di cui all'articolo 81, comma 2, costituisce titolo per l'apposizione d'indicazioni informative dei beni soggetti a tutela.
4. **La Regione assicura**, mediante specifici interventi conservativi e di manutenzione, la buona conservazione dello stato vegetativo dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti che garantisca il mantenimento delle funzioni assegnate.

Note all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.
4 bis. ABROGATO.
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 abilitazione
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato **dalla Regione**. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 14/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 relazione informativa
1. **I parchi** naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 estensione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
[1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.]
[1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996. L'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sentite le Province interessate che forniscono l'assistenza e la collaborazione necessarie.]
[1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.]
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 13 sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone;
e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.

4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. **Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.**
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Note all'articolo 28
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 funzioni della Regione
1. La Regione esercita, **anche mediante una organizzazione articolata sul territorio**, le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione **e gestione** di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione faunistica e venatoria;
j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza i seguenti corsi:
1) per dirigenti venatori;
2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione **faunistica e** venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per

singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 Comitato faunistico regionale
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche

promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 bis istituzione di zone destinate a protezione della fauna
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:
a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, **ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione** che provvede, in particolare:
a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti;
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica. In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di produzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 monitoraggio sanitario
1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie **[provinciali e]** volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano,

vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
1. È istituito il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi", di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalità:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
[2. Le disponibilità del Fondo sono assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.]
[3. Il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 39.]
4. ABROGATO.
5. **La Regione** provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria. Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1.
5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
6. **La Regione può** stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.

- Il testo dell'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 bis fauna selvatica ferita
1. **La Regione disciplina** il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati **dalla Regione** in base agli indirizzi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate **dalla Regione** o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla **Regione** e pubblicato sul proprio sito informatico.
5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della **Regione** competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
[8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente.]
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali

14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 13 Piano venatorio distrettuale
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie **stanziale** può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.
8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) **la relazione di verifica di significatività dell'incidenza** che il PVD può avere sui siti compresi nella rete "Natura 2000", predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 controllo dei risultati di gestione del PVD
1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, **e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione**.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 disposizioni generali per le aziende venatorie
1. **La Regione** autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agrituristico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agrituristico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. **La Regione provvede** a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
[10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovra provinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda venatoria.]

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 23 aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
1. **La Regione** autorizza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;
c) trasmettere **alla Regione** una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. **La Regione autorizza** l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.
8. ABROGATO
9. ABROGATO

10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 24 aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione **[, dalle Province]** o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 25 zone per le attività cinofile
1. **La Regione**, su richiesta **dei Distretti venatori**, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l'area interessata sia di scarso rilievo faunistico.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. **La Regione può autorizzare** l'istituzione di zone cinofile richieste **dai Distretti venatori o** da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia.
4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
6. La **Regione** provvede a disciplinare, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.
[8. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.]
[9. Per promuovere le attività disciplinate al comma 3, le Province concedono contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori dei terreni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.]

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 26 gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
1. La **Regione** autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia.
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a) ABROGATA;

b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 29 formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).
2. Dall'istituzione dell'Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l'Associazione medesima.
3. L'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori istituito presso l'Associazione dei cacciatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, previo conseguimento dell'attestato di frequenza di apposito corso, consiste:
a) in una prova orale sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi, di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno.
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla **Regione**.
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati, previo conseguimento dell'attestato di frequenza del relativo corso, si svolge sulla base degli indirizzi dell'INFS in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8. **La Regione promuove** l'organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 30 tesserino regionale di caccia
1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla **Regione**, su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla **Regione**.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata **all'Amministrazione regionale** entro il 31 marzo di ogni anno.

[2. L'Associazione dei cacciatori svolge le attività connesse all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione.]

3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

4. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata **alla Regione**.

2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato **alla Regione**.

3. **La Regione organizza** annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.

[4. Le Province inviano annualmente alla Regione una relazione sugli illeciti venatori, commessi sul territorio di competenza, sulla base del modello adottato dalla Regione con decreto del Presidente della Regione.]

5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:

a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;

c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;

g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;

h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;

i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;

j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;

k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;

l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.

2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve

essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 38 sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la **Regione**, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e l), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.
3. La **Regione** sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La **Regione** disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 39 regolamenti di esecuzione
1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:
[a) in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, sono individuati i criteri di riparto del Fondo tra le Province;]
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;
e) in esecuzione dell'articolo 19, comma 8, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi all'Associazione dei cacciatori e la tipologia delle spese ammissibili a contributo;
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori;
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 44 cattura temporanea e inanellamento
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata **[alle Amministrazioni provinciali]** con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:

allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) ABROGATA.

Note all'articolo 29
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 oggetto e finalità
1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtù della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni **[, delle Province]** e delle loro forme associative, e detta i criteri generali **[per l'accesso ai ruoli di polizia locale e]** per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale;
e) i patti locali di sicurezza urbana;
e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;
f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:
a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del "vigile di quartiere";
d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private;
f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.
3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la

sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni **[ovvero Presidenti di Provincia]** interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:
a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 volontari per la sicurezza
1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'operatività delle associazioni è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni **[e le Province]** interessati.
2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.
3. Il comandante o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
4. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:
a) le modalità esecutive del servizio svolto;
b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.
5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.
6. La Regione contribuisce alle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 esercizio delle funzioni di polizia locale
1. I Comuni **[e le Province]** sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni **[e le Province]** organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone;
m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna;

n bis) svolgono le funzioni amministrative propedeutiche e compatibili con le mansioni indicate nel presente articolo.
3 bis. Nei Comuni montani e parzialmente montani i Corpi e/o i Servizi di polizia locale possono anche esercitare le funzioni di vigilanza e di gestione tecnico-amministrativa delle proprietà comunali forestali.
4. Al Sindaco **[, al Presidente della Provincia]** o all'Assessore **da lui** delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.
6. ABROGATO.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 principi organizzativi
1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni **[e le Province]** istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.
3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;
b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unità: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unità: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;
4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;
c) svolgimento delle attività di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.
[6. Le Province disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneità una unità operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.]
7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. La determinazione delle unità operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale
1. Il personale della polizia locale si suddivide nelle categorie previste dal contratto collettivo di lavoro. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, il personale non dirigenziale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.
2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:
a) l'anzianità di nomina;
b) l'ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;
c) l'anzianità anagrafica;
d) l'anzianità di servizio nel grado inferiore;
e) l'anzianità di servizio nella polizia locale.
3. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
b) le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale;
b bis) le attività riguardino l'acquisizione di dotazioni strumentali dello stesso personale di vigilanza finalizzate allo svolgimento del servizio.

5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia
1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
b) corsi **[di qualificazione professionale per ispettore e commissario e]** di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attività di addestramento secondo le disposizioni vigenti.
5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.
6. La Scuola si avvale, per le attività organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM. Per l'espletamento delle attività formative la Scuola può ricorrere ad esperti.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 Comitato tecnico regionale per la polizia locale
1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione, vicepresidente;
c) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia;
[d) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Province;]
e) da due comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
g) da due responsabili di Servizi di polizia locale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono designati dal Consiglio delle autonomie locali; il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; svolge le funzioni di segretario un funzionario della competente struttura regionale. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore provvede direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:
a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.
4. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio.

Nota all'articolo 31
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.
2. Il Direttore generale, Direttore centrale o il Direttore di Ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.
2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e **dei contratti quadro stipulati.**

Note all'articolo 32
- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 21 Assemblee di comunità linguistica
1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia

della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

- Per il testo dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali
1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.
2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.
3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):
a) a decorrere dall'1 novembre 2016 le funzioni di cui al punto 7, lettera a);
b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016.
4. A decorrere dall'1 ottobre 2016 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e dai Comuni che non vi aderiscono.

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 43 finalità della Centrale unica di committenza regionale
1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;
b) degli enti locali della Regione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.
5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44 attività della Centrale unica

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, **nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza**, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione **di appalti svolte autonomamente** dai soggetti di cui all'articolo 43 **e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.**

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014.

4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 contratti quadro

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula **contratti** quadro **aventi natura normativa** con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 sono obbligati ad aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contrati di appalto derivati ai prezzi ed alle condizioni ivi previste.

[3. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Centrale unica di committenza regionale.]

[4. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati.]

[5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilità residua delle stesse.]

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi **nei contratti** quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 programma annuale

1. La **Regione**, sulla base dei fabbisogni raccolti, **adotta** un programma annuale e una previsione triennale **delle attività di centralizzazione della committenza**.

2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, **di norma**, entro il 31 **gennaio** di ogni **anno**.

2 bis. Il programma di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali

1. Le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale il Piano dei propri fabbisogni **riferito al triennio successivo**, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.
2. La Centrale unica di committenza regionale, **analizzati** i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.
2 bis. Le attività indicate nella Relazione politico-programmatica regionale costituiscono parte integrante del programma annuale di cui all'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 49 attività di committenza per gli enti locali della Regione
1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale.
2. I ruoli e le modalità di svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza per gli enti locali sono disciplinati con regolamento.
[3. L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'artico 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.]
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. Le Unioni territoriali intercomunali trasmettono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), alla Centrale unica di committenza regionale i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione.
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel programma di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

Note all'articolo 33
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 equilibri di bilancio
1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.
2. Per la determinazione del saldo di cui al comma 1 sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.
4. ABROGATO
5. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali;
b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.
6. La Giunta regionale può ridefinire l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali nonché le relative tempistiche, tenendo conto:
a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;
b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;
c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.
7. Le tempistiche previste per la ridefinizione dell'obiettivo di saldo agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo **e dagli articoli 21 e 22**, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel

rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.
9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.
10. In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:
a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 1.
11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano il saldo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate.
12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto dal presente articolo, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.
13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 19, comma 1.
14. ABROGATO
15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del **20 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione dei risultati conseguiti, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 contenimento della spesa di personale
1. Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio **al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali**. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale **[, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente,]** anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 1, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni **dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione.**
3 bis. I Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011, a seguito di fusione assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio oppure di uno specifico esercizio di riferimento, qualora più favorevole. In sede di prima applicazione assicurano il contenimento della spesa di personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 oppure entro i limiti del valore dell'esercizio 2008.

Note all'articolo 34
- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 60 potere sostitutivo
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.
1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni.
2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o

l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

Note all'articolo 35
- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

- Il testo dell'articolo 97 della Costituzione è il seguente:
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Note all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni
1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite **entro il 15 aprile 2016**.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 26/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'Unione
1. A decorrere **dall'1 luglio 2016** i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
h) pianificazione di protezione civile **[e coordinamento dei primi soccorsi]**;
i) statistica;
l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
m) gestione dei servizi tributari.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'Unione
1. A decorrere **dall'1 luglio 2016** i Comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni, **anche** avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attività:
a) opere pubbliche e procedure espropriative;
b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
c) procedure autorizzatorie in materia di energia;
d) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.
3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni, **anche** avvalendosi degli uffici delle rispettive Unioni, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
4. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 36 soppressione delle Comunità montane
Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto **dall'1 luglio 2016**.
2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.
3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 39 trasformazione delle Comunità montane in Unioni
1. Qualora il territorio della costituenda Unione **[prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6,]** coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione.
2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 40 scioglimento di forme collaborative
1. **A far data dall'1 luglio 2016, sono sciolte** le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. **Il Presidente della forma associativa sciolta svolge le funzioni di commissario liquidatore**.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003.
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003.
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

- Il testo dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 56 ter norma transitoria in materia di servizi sociali dei Comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'**avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6.**

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 15 settembre dell'anno di attivazione della funzione.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ciascun anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ciascuna funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, **[come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti),]** spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, **[come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015]** se diverse da quelle di cui al comma 3, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di tre previsto dall'articolo 26, comma 2, della legge regionale 26/2014, se diverse da quelle di cui al comma 5, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014 entro il termine di cui al medesimo articolo 27, comma 1, **[come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015]** spetta un'assegnazione di 40.000 euro e un'assegnazione di 10.000 euro per ciascuna delle funzioni di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014.
8. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014, spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
9. Per l'attivazione dall'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 norma transitoria per il finanziamento degli enti locali su leggi di settore

1. Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, **[come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015]** e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.
2. L'Unione territoriale intercomunale valuta la coerenza delle domande di cui al comma 1, con i contenuti del Piano dell'Unione previsto nell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 26/2014.
3. La Regione adegua i regolamenti regionali alle previsioni di cui al comma 1.
4. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei procedimenti contributivi di settore a favore degli enti locali.

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 66 norme finanziarie

1. La Regione è autorizzata a finanziare le Unioni territoriali intercomunali con un fondo straordinario una tantum di 5 milioni di euro per l'avvio del nuovo ente locale in relazione alle spese per il funzionamento dell'ente e per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli uffici, da ripartire per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente e per il 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale del nuovo ente locale.
2. L'assegnazione prevista nel comma 1 è concessa ed erogata d'ufficio in unica soluzione entro il 15 settembre 2015:

a) a favore del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione territoriale intercomunale, che la destina per le spese iniziali connesse all'avvio dell'Unione territoriale intercomunale, approvate dalla Conferenza dei Sindaci fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente, salvo quanto disposto nella lettera b);

b) a favore delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli che si avvalgano delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014.
3. L'Unione territoriale intercomunale, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, **[come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015]**, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale **entro trenta giorni dalla costituzione della stessa** la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
4. Entro il 31 gennaio 2017 il Comune di cui al comma 2, lettera a), e l'Unione territoriale intercomunale presentano la rendicontazione dell'assegnazione regionale ricevuta, per la parte di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e tramite la Piattaforma digitale dedicata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 14, la Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015 a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014 un fondo straordinario di perequazione delle risorse finanziarie, da ripartire secondo i criteri definiti con regolamento e conformemente a quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 26/2014.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: "Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali".
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. La Regione è autorizzata ad assegnare d'ufficio, entro il 31 ottobre 2015, ai Comuni risultanti da fusione istituiti nell'anno 2015, un fondo di 4 milioni di euro, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.
16. Per accedere al riparto del fondo di cui al comma 15, entro il 30 settembre 2015 i Comuni interessati al percorso di fusione presentano domanda, tramite il Comune più popoloso, specificando i Comuni coinvolti, il beneficiario del finanziamento regionale, le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
18. Il riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.
19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.
20. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 15 è concessa ed erogata entro il 31 ottobre 2015.

21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni".
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Note all'articolo 38
- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 18/2015 è il seguente:
Art. 45 norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:
a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.
b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 5 a 9, 17, 19, 20, 22, 60 e 61, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, è il seguente:
Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica
Omissis
5. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 1.053.059.838,45 euro per il triennio 2016-2018 e a 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e a 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è assegnato per l'anno 2016:
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);
b) per 287.516.444,10 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;
c) per 50.738.196,02 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.
6. In via straordinaria per l'anno 2016 i Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 5 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino alla fine dell'esercizio 2016.
7. Il trasferimento di cui al comma 5 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre

1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.
8. Per l'anno 2017, il fondo di cui al comma 5 è assegnato:
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);
b) per 234.888.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;
c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
9. Per l'anno 2018 il fondo di cui al comma 5 è assegnato:
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);
b) per 184.555.140,92 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;
c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
Omissis
17. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è pari a 19.125.500 euro per il triennio 2016-1018, di cui 5.613.500 euro per l'anno 2016 e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.
Omissis
19. Per la finalità prevista al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 19.125.500 euro, suddivisa in ragione di 5.613.500 euro per l'anno 2016, e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.
20. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, è assegnato un fondo straordinario per l'anno 2016 di 1.082.500 euro da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 22 e 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, comma 24, della legge regionale 20/2015.
Omissis
22. Per la finalità prevista al comma 20 è destinata la spesa di 1.082.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.
Omissis
60. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 è pari a 36.400.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018.
61. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 60 è destinato:
a) per la quota di 5.500.000 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 5.500.000 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali.
Omissis

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 è il seguente:
Art. 14 tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione

del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
8. Il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è sostenuto con il fondo per i Comuni risultanti da fusione, previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014.
9. Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;
b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.
9 bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.
10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b).
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

Nota all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 4, commi 49 e 50, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio
Omissis
49. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare il finanziamento concesso al Comune di Treppo Grande con decreto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, n. PMT6751/UES/CAG, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi compresa l'acquisizione delle aree in luogo della costruzione di un centro di aggregazione giovanile. L'erogazione delle annualità concesse e maturate potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.
50. Per le finalità previste dal comma 49 il Comune di Treppo Grande presenta alla struttura regionale competente entro il termine del 30 **settembre** 2016, a pena di revoca del finanziamento, **un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento** di sistemazione e di messa in sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi.
Omissis

Nota all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 14, commi 53 e 54, della legge regionale 27/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili
Omissis
53. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, nonché di cui all'articolo 13, comma 45, della legge regionale 18/2011, è confermato a favore del Comune di Majano per la ristrutturazione e l'adeguamento delle scuole medie, dell'annessa biblioteca e della palestra facenti parte del Centro studi, della vicina scuola materna, nonché per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".
54. **Entro il 30 giugno 2017**, a pena di revoca del finanziamento, il Comune di Majano trasmette, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli edifici suddetti e presenta la rendicontazione di tutte le spese sostenute, di cui al comma 53, **entro il 31 dicembre 2018**.
Omissis

Note all'articolo 43
- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/2015 è il seguente:
Art. 47 norma transitoria in materia di entrate delle Province
1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
4. Una quota dello stanziamento di cui al comma 1, quantificata annualmente con legge finanziaria regionale:
a) può essere finalizzata per interventi risanatori urgenti delle Province in condizioni strutturali che potrebbero portare al dissesto e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32;
b) può essere finalizzata per il concorso agli oneri, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, nonché da interventi ritenuti urgenti.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.

- Il testo dell'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015 è il seguente:
Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica
Omissis
25. Il fondo di cui al comma 23 è assegnato d'ufficio in unica soluzione entro il 30 aprile 2016.
26. Il fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, pari a 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è ripartito in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 10, commi 6, 20, 22, 26, della legge regionale 27/2014, e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 20/2015.
27. Per l'anno 2016 il 50 per cento delle risorse di cui al comma 26 è erogato in base alle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 e delle relative intese in conformità al principio di cui all'articolo 1, comma 97, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché in base ai conguagli disposti in relazione a quanto previsto dal comma 32; il restante 50 per cento è erogato con le modalità di cui al comma 34.
Omissis

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15, è il seguente:
Art. 2 misura attiva di sostegno al reddito
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
5. La misura di cui alla presente legge sarà coordinata con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.

Note all'articolo 44
- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
Art. 38 Piano di successione e subentro
1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.
2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:
a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;
b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.
3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:
a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;
b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;
c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;
d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;
f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;
g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.
4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.
5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
7. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.
9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.
10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 36.

Nota all'articolo 45
- Per il testo dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 vedi note all'articolo 32.

Nota all'articolo 47
- Per il testo dell'Allegato A della legge regionale 26/2014 vedi nota all'articolo 3.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge
n. 136
- di iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale l'1 febbraio 2016 e assegnato alla V Commissione permanente il 2 febbraio 2016, con parere delle Commissioni permanenti I e IV;

- espresso parere dalla IV Commissione permanente nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 9 e 15 febbraio 2016 e, in quest'ultima, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza con modifiche, con relazioni di maggioranza del consigliere Martines e, di minoranza, dei consiglieri Ziberna e Zilli;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 23 e 24 febbraio 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2729/P dd. 4 marzo 2016.

16_11_1_DPR_41_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 041/Pres.

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", il quale dispone che al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento sono determinati, per il predetto personale di polizia locale, tra gli altri, i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi;

VISTO l'articolo 22, comma 3 della citata legge regionale 9/2009 il quale prevede che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22, svolge funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;

ATTESO che l'abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2009, operata dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", ha determinato il venir meno della corrispondenza fra posizioni economiche e gradi della polizia locale;

PRESO ATTO che, attualmente, l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/2009 suddivide il personale non dirigenziale della polizia locale in agenti, ispettori e commissari;

RITENUTO, nelle more dell'adeguamento del contratto collettivo risalente al 2002, di fare riferimento alle articolazioni del personale della polizia locale previste dalla legge regionale 9/2009, che attualmente non configurano categorie previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO di valorizzare l'anzianità di servizio del personale di polizia locale, unitamente alla partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonché, ai fini dell'attribuzione e della progressione nel grado, di prevedere che possa essere richiesta una maggiore anzianità di servizio in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari e un'anzianità di servizio inferiore in relazione al conferimento di encomi;

RITENUTO di prevedere un riconoscimento alla professionalità maturata dal personale che abbia svolto incarichi di coordinamento e controllo, dal personale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, conseguita mediante procedure concorsuali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002 e dal personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali già concluse alla medesima data;

CONSIDERATO che, alla luce della generalizzata previsione di prossimo superamento delle Province, l'articolo 17, comma 1 bis, del proprio decreto n. 068/Pres. di data 8 aprile 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del proprio decreto n. 045/Pres. di data 6 marzo 2015, ha già previsto il mantenimento, nei confronti del personale della polizia provinciale, dell'applicazione dei rispettivi regolamenti sulle caratteristiche delle divise;

RITENUTO, pertanto, di prevedere, per ragioni di economicità amministrativa e finanziaria, in relazione

all'avviato processo di superamento delle Province e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, il mantenimento dei gradi attualmente rivestiti dal personale della polizia provinciale;
ATTESO che il citato Comitato tecnico regionale per la polizia locale ha collaborato alla redazione della proposta di regolamento, istituendo nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro;
ATTESO che l'Ufficio stampa regionale ha collaborando alla redazione della rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado;
SENTITO il Comitato tecnico per la polizia locale nella seduta del 13 ottobre 2015;
PRESO ATTO della effettuazione dell'informativa ai sindacati confederali regionali in data 11 novembre 2015 e 23 novembre 2015;
PRESO ATTO che il Comitato tecnico per la polizia locale, convocato in data 4 dicembre 2015, non ha espresso il proprio parere in ordine alle modifiche alla proposta di regolamento per mancanza del quorum deliberativo;
RITENUTO urgente sostituire il regolamento emanato in vigenza dell'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), con una disciplina conforme alla legge regionale 9/2009;
CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2015, n. 2505, è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della richiamata legge regionale 9/2009, per l'approvazione definitiva del regolamento, è stato sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed è stato acquisito il parere della V Commissione consiliare, competente in materia, i quali, rispettivamente, in data 19 gennaio 2016 e 9 febbraio 2016, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 19 febbraio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_41_2_ALL1

Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

art. 2 Denominazione dei gradi

1. Il personale della polizia locale del Friuli Venezia Giulia è articolato, secondo la suddivisione previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/2009, nei seguenti gradi:
a) gli agenti si articolano in:
1) agente;
2) agente scelto;
3) assistente;
4) assistente scelto.

b) gli ispettori si articolano in:
1) vice ispettore;

2) ispettore;
3) ispettore capo;
4) ispettore superiore;

c) i commissari si articolano in:

1) commissari inferiori, a loro volta articolati in:
   1.1) vice commissario;
   1.2) commissario aggiunto;
   1.3) commissario;

2) commissari superiori, a loro volta articolati in:
   2.1) commissario capo;
   2.2) commissario superiore;

d) i dirigenti si articolano in:
1) dirigente;
2) dirigente generale.

art. 3 Criteri di attribuzione dei gradi e caratteristiche dei distintivi di grado

1. I criteri per l'attribuzione dei gradi e la descrizione delle caratteristiche dei distintivi di grado sono contenuti nella tabella di cui all'allegato A.
2. Per i comandanti dei Corpi di polizia locale i distintivi di grado rappresentati da stellette e trine sono bordati di rosso.

art. 4 Rappresentazione grafica dei distintivi di grado

1. La rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado è contenuta nella tabella di cui all'allegato B.

art. 5 Anni di servizio

1. Sono considerati utili sia i periodi di servizio svolti nei Corpi e servizi di polizia locale degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia sia quelli svolti negli analoghi Corpi e servizi negli enti locali di altre regioni.
2. In caso di provvedimenti disciplinari più gravi della multa il passaggio al grado successivo è ritardato di un anno. Gli anni di ritardo dovuti ai provvedimenti disciplinari incrementano il numero di anni di esperienza richiesto per ogni passaggio previsto.
3. I regolamenti degli enti locali possono prevedere anticipazioni nelle assegnazioni dei gradi, nella misura massima di un anno, in relazione ad encomi di particolare rilievo.

art. 6 Formazione

1. Sono considerate valide le sole ore di formazione e di aggiornamento debitamente certificate ed acquisite al fascicolo personale dell'ente locale di appartenenza.

art. 7 Conferimento dei gradi

1. I gradi sono conferiti dal comandante del Corpo di polizia locale di appartenenza.
2. Il titolare dell'organo di governo di vertice dell'ente locale di appartenenza conferisce il grado al comandante del rispettivo Corpo di polizia locale.

art. 8 Norma di salvaguardia

1. Al personale della polizia locale al quale, in applicazione del presente regolamento, sarebbe conferito un grado inferiore a quello attualmente rivestito secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato C è comunque conferito il grado corrispondente secondo tale tabella.

art. 9 Norme transitorie e finali

1. In relazione al processo di superamento delle Province e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, il personale della polizia provinciale mantiene i gradi rivestiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali provvedono all'applicazione del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A
(riferito all'art. 3)
CRITERI DI ATTRIBUZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO

Denominazione dei gradi	**Criteri di attribuzione**	**Caratteristiche dei distintivi di grado**	
		Spalline	**Copricapo**
AGENTI			
Agente	Fino al quinto anno di servizio nella polizia locale	nulla	Sottogola nero
Agente scelto	Dal sesto al decimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Gallone dorato a V con vertice basso	Sottogola nero
Assistente	Dall'undicesimo al quindicesimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Due galloni dorati a V con vertice basso	Sottogola dorato con linea nera centrale
Assistente scelto	Dal sedicesimo al ventesimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Tre galloni dorati a V con vertice basso	Sottogola dorato con linea nera centrale
ISPETTORI			
Vice Ispettore	Dal ventunesimo al venticinquesimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Un rombo dorato	Soggolo dorato con linea nera centrale ed una trina dorata
Ispettore	Dal ventiseiesimo al trentesimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Due rombi dorati	Soggolo dorato con linea nera centrale e due trine dorate
Ispettore Capo	Dal trentunesimo anno di servizio nella polizia locale e almeno 30 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Tre rombi dorati	Soggolo dorato con linea nera centrale e tre trine dorate
Ispettore Superiore	a) Dal trentunesimo anno di servizio nella polizia locale, unitamente a cinque anni consecutivi di effettivo e formalmente assegnato esercizio di funzioni di coordinamento e controllo	Tre rombi dorati ed una stelletta dorata a cinque punte	Soggolo dorato con linea nera centrale e quattro trine dorate

	o b) personale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, conseguita mediante procedure concorsuali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002 e dal personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali già concluse alla medesima data		
	COMMISSARI		
	COMMISSARI INFERIORI		
Vice commissario	Fino al decimo anno di servizio nella categoria PLB	Una stelletta dorata a cinque punte	Soggolo dorato e una trina dorata
Commissario aggiunto	Dall'undicesimo al ventesimo anno di servizio nella categoria PLB e almeno 60 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Due stellette dorate a cinque punte	Soggolo dorato, due trine dorate
Commissario	Dal ventunesimo anno di servizio nella categoria PLB e almeno 60 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Tre stellette dorate a cinque punte	Soggolo dorato e tre trine dorate
	COMMISSARI SUPERIORI		
Commissario capo	Fino al decimo anno di servizio nella categoria PLC	Tre torri dorate unite da barra ed una stelletta dorata a cinque punte	Soggolo in cordoncino dorato ed una trina dorata
Commissario superiore	Dall'undicesimo anno di servizio nella categoria PLC e almeno 60 ore di formazione e aggiornamento nel grado inferiore	Tre torri dorate unite da barra e due stellette dorate a cinque punte	Soggolo in cordoncino dorato e due trine dorate

DIRIGENTI			
Dirigente	Dirigente	Tre torri dorate unite da barra e tre stellette dorate a cinque punte	Soggolo in cordoncino dorato e tre trine dorate
Dirigente Generale	Dirigente comandante del Corpo del Comune capoluogo di Regione ovvero dell'Unione territoriale intercomunale che comprenda il Comune capoluogo di Regione, qualora il Comune abbia conferito ad essa la funzione della polizia locale	Una greca dorata ed una stelletta dorata a cinque punte con robbio in panno rosso debordante dalle stesse	Treccia in cordoncino dorato ed una trina dorata con robbio in panno rosso debordante dalle stesse

Allegato B

(riferito all'art.4)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO

Denominazione dei gradi	Caratteristiche dei distintivi di grado	
	Spalline	Copricapo
AGENTI		
Agente		
Agente scelto		
Assistente		
Assistente scelto		
ISPETTORI		
Vice Ispettore		
Ispettore		
Ispettore Capo		
Ispettore Superiore		
COMMISSARI		
COMMISSARI INFERIORI		
Vice commissario		
Commissario aggiunto		
Commissario		

COMMISSARI SUPERIORI		
Commissario Capo		
Commissario Superiore		
DIRIGENTI		
Dirigente		
Dirigente Generale		

Allegato C
(riferito all'art.8)
CORRISPONDENZA FRA I GRADI PREVISTI DAL D.P.REG. 197/2003 E QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Gradi previsti dal D.P.Reg. 197/2003	Gradi previsti dal presente Regolamento
Agente (PLA 1)	Agente
Agente scelto (PLA2)	Agente scelto
Maresciallo (PLA3)	Vice ispettore
Maresciallo ordinario (PLA4)	Ispettore
Maresciallo capo (PLA5)	Ispettore capo
Sottotenente (PLB1)	Vice commissario
Tenente (PLB2) Tenente (PLB3)	Commissario aggiunto
Capitano (PLB4)	Commissario
Capitano (PLC1) Maggiore (PLC2)	Commissario capo
Tenente colonnello (PLC3) Tenente colonnello (PLC4)	Commissario superiore

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_42_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 042/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale", di seguito legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 28;
VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1, della legge come modificato dall'articolo 5, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018";
CONSIDERATA la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto del 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.;
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 287;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_41_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

Art. 1 Modifiche all'articolo 5 del D.P.Reg. 265/2014

1. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2bis. E' altresì ammesso a contributo, nella misura massima del 50 per cento e comunque in relazione alle risorse disponibili, il premio versato per l'assicurazione di massimo due veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto di persone disabili.
2ter. Alla domanda di contributo ai sensi del comma 2bis è allegata copia della ricevuta del versamento effettuato con scadenza nell'anno di presentazione della domanda, nonché copia della carta di circolazione intestata all'organizzazione di volontariato in cui sia annotato l'adattamento del veicolo.
2. Il comma 4 è abrogato.

Art. 2 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 265/2014

1. Al comma 6, lettera b), dopo la parola "attrezzature" sono aggiunte le seguenti ", comprese eventuali spese accessorie di prestazioni di servizi;" .

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_43_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 043/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione promuova e finanzi la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS;
VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 11 che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 5 febbraio 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 17 febbraio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 186/2016;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 288;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_43_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale:

a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);

b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).

Art. 2 ammontare del finanziamento annuale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge, l'ammontare del finanziamento annuale destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è stabilito ogni anno dalla legge regionale di stabilità.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per teatro nazionale, l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connoti per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;

b) per teatro di rilevante interesse culturale, l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;

c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale

1. Possono accedere al finanziamento annuale di cui all'articolo 2 la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.
2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, i soggetti di cui al comma 1 non possono accedere al finanziamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'articolo 10, comma 4.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, presentano domanda al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità.
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario delle attività del soggetto richiedente relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sulle attività svolte nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
c) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 12, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto richiedente dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

4) la non pendenza, nei confronti del soggetto richiedente di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 8 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida a titolo di acconto un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art.9 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto degli incentivi

1. Tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge:
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:
a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo dell'annualità cui si riferisce l'incentivo;
b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.
6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 10 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è revocato ai soggetti destinatari del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, nei cui confronti sia stata successivamente disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1 luglio 2014.

Art. 11 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative alle attività finanziate;
- b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 12 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese:
a) spese direttamente collegabili alle attività, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per

concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio (vigili del fuoco) in occasione delle rappresentazioni teatrali;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario; retribuzione lorda del personale artistico e tecnico del soggetto beneficiario, impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto stesso;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;
e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.
2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.
3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.
4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 13 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese per oneri finanziari.

Art. 14 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 15 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 16 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 17 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo per il finanziamento annuale stabilito dalla legge regionale di stabilità 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_45_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 045/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPReg. 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) ove si prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della citata legge regionale 1/2015, previo parere della Commissione consiliare competente;
VISTO il proprio decreto del 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1";
RAVVISATA la necessità di apportare talune modifiche al suddetto "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1" in relazione a diverse scelte organizzative in ordine all'attribuzione delle funzioni in materia di internal Audit;
ATTESO che il suddetto Regolamento di modifica al "Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1", emanato con proprio decreto 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. è stato oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della Direzione generale del giorno 12 gennaio 2016 n. 608/P e visti i pareri resi dal Segretariato generale (nota di data 18 gennaio 2016 R/5.1/2/16), dall'Avvocatura della Regione (nota di data 19 gennaio 2016 n. 260 AVV/c 14-9786/2016) e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (nota di data 20 gennaio 2016 n. 1065/P);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2016, n. 96, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres";
ATTESO che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del 19 febbraio 2016, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto Regolamento;
RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2016, n. 271;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_45_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 del DPReg 0137/Pres./2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. (Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1) le parole: <<Servizio Audit della Direzione generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di seguito denominato Servizio>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del DPReg 0137/Pres./2015)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 6 del DPReg 0137/Pres./2015:

a) al comma 1 le parole: <<Servizio audit>> sono sostituite dalla seguente: <<Servizio>>;

b) al comma 2 le parole: <<Servizio audit>> sono sostituite dalla seguente: <<Servizio>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Servizio, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e al Ragioniere generale che provvede, a sua volta, a darne comunicazione al Direttore generale per le finalità di cui al comma 4. >>;

d) al comma 4 dopo le parole: <<Direttore generale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentito il Ragioniere generale, >>;

e) al comma 5 le parole: <<Direzione generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie>>.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2016.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_46_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 046/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;
VISTO il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
VISTI i propri decreti del 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., del 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., del 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., del 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., del 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., del 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., del 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., del 26 gennaio 2015, n. 017/Pres. e del 24 marzo 2015, n. 065/Pres. e del 22 settembre 2015, n. 0193/Pres. con i quali sono state apportate modificazioni al suddetto Regolamento;
RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto Regolamento con riferimento, in particolare, alle competenze in materia di funzioni di internal Audit e di definizione del Piano annuale di internal Audit;
ATTESO che l'ipotesi di modifiche è stata oggetto di diramazione in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della Direzione generale del 12 gennaio 2016 prot. 609/P e visti i pareri resi dal Segretariato generale (nota di data 18 gennaio 2016 R/5.1/2/16) e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (nota di data 18 gennaio 2016 n. 915/P);
DATA INFORMATIVA alle parti sindacali in ordine alle suddette ipotesi di modifiche con nota mail della Direzione generale del 12 gennaio 2016 n. 647/P PER8;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 22 gennaio 2016, n. 95 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";
ATTESO che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del giorno 19 febbraio 2016, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto Regolamento;
RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2016, n. 272;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_11_1_DPR_46_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 14 ter del DPReg 0277/Pres./2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 ter del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: <<del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di internal Audit>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2014 è sostituito dal seguente:

<<3. Al Direttore generale compete l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della prestazione nonché la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione nonché per l'esame di particolari problematiche. Il Direttore generale attua, altresì, sentito il Ragioniere generale, gli opportuni interventi in relazione agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa operato dalla struttura direzionale competente in materia di internal Audit.>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2014)

1. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2014 è aggiunta la seguente:

<<b bis) la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit.>>.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2016.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_11_1_DDC_ATT PROD_307_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione 7 marzo 2016, n. 307

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, art. 8. Approvazione dello schema di domanda per la concessione di contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres. e s.m.i.

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali", emanato con DPReg. 27.8.2004 n. 0277/Pres, e successive modifiche;

VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003 che, prevede che le Regioni definiscano le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, in favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste;

VISTA la Legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003";

VISTO, altresì, l'articolo 8, comma 1, della Legge regionale n. 27/2006, il quale prevede che la Regione, in attuazione dell'art. 7 comma 5 della legge n. 363/2003, conceda contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste e di interventi di promozione della sicurezza, di cui all'art. 5 commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali;

TENUTO CONTO che il secondo comma del citato articolo 8 della legge regionale n. 27/2006, stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi sono disciplinati con regolamento regionale;

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 0376/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 12 dicembre 2007, è stato emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27";

VISTO, in particolare, l'art. 6 comma 1, del regolamento citato, che prevede tra l'altro che le domande di contributo siano presentate secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") pubblicato in data 24 dicembre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, n. 352, da applicarsi a partire dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2015, n. 0245/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 2015 con cui è stato emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 376/Pres".

RITENUTO OPPORTUNO apportare le necessarie modifiche allo schema di domanda approvato con decreto n. 4172 del 18 dicembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2008, conseguentemente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato;

VISTO lo schema predisposto dal Servizio Turismo ai sensi del regolamento sopra richiamato;

RITENUTO di approvare lo schema predisposto dal Servizio competente in quanto conforme alla normativa regionale di riferimento e rispondente alle finalità di legge relative ai contributi di cui trattasi;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate di:

1. di approvare, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 0376/Pres., lo schema di domanda per la concessione di contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
2. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

MILAN

16_11_1_DDC_ATT PROD_307_2_ALL1

MARCA DA BOLLO

Spazio riservato al protocollo

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale attività produttive, turismo
e cooperazione- Area attività produttive-
Servizio Turismo
Via Sabbadini, 31
33100 Udine

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN FAVORE DEI GESTORI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE E PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA

(articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 e decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres. e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a____________________________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, quale gestore dell'area sciabile

____

____

con sede legale in____ cap. _______ prov.______

via, piazza, frazione____n°_____

tel. n°___________________, fax n°___________________ e-mail ____________________

codice fiscale______________________ partita I.V.A n° ______________________________

eventuale sede operativa (via, n. civico, cap., stato, comune, provincia)_______________________

____

Chiede

la concessione di un contributo di euro ……………………..ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres.

per la seguente iniziativa (barrare l'iniziative prescelta):

- ❑ acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione;
- ❑ acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza;
- ❑ acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;
- ❑ realizzazione di materiale informativo destinato anche alla promozione dell'utilizzo generalizzato del casco protettivo, dell'adozione di forme assicurative individuali e dell'utilizzo di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore;
- ❑ acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve;
- ❑ intervento di sistemazione delle piste di discesa esistenti finalizzato alla messa in sicurezza delle medesime aree;
- ❑ intervento concernente i sistemi di innevamento delle piste di discesa;
- ❑ intervento di sistemazione delle piste di fondo esistenti finalizzato alla messa in sicurezza delle medesime aree;
- ❑ intervento concernente i sistemi di innevamento delle piste di fondo;
- ❑ l) allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati;
- ❑ m) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un'assistenza tempestiva agli infortunati;

riferita alla/e area/e sciabile/i attrezzata/e ____

per un totale di spesa preventivata, pari a euro______________________;

Chiede

che il pagamento dell'eventuale contributo sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata:
(barrare con "X" l'ipotesi prescelta e completarla con i dati richiesti)

- ❑ accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° ____________________ intestato a:

____

codice IBAN _________________________ aperto presso l'Istituto di Credito________

_________________________________ dipendenza _____________________________

- ❑ accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° ______________________ intestato a:

____

- ❑ ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a:

____;

Dichiara

-di essere a conoscenza delle disposizioni normative contenute nel "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0376/Pres..

Al fine della concessione del contributo, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

- ❑ che l'iniziativa riguarda aree sciabili attrezzate localizzate nel territorio della regione;
- ❑ che il soggetto richiedente possiede i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la/e area/e sciabile/i attrezzata/e cui si riferisce l'iniziativa oggetto del contributo;
- ❑ c) (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l'impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, in corso o concluse, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria;
- ❑ d) (da compilare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l'impresa rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- ❑ e) (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) che l'impresa non è destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche pribve di personalità giuridica, a norme dell'art. 11 delle Legge 29 settembre 2000 n. 300;

Si impegna

- ❑ (da barrare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) a comunicare ogni successiva variazione rilevante in merito al rispetto della regola del "de minimis" di cui all'articolo 4 del regolamento;

Allega

la seguente documentazione (indicare le voci che interessano):

- ❑ per l'iniziativa comportante lavori, relazione tecnica comprendente la descrizione dell'iniziativa, la planimetria dell'area che evidenzi l'intervento e il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento;
- ❑ per l'iniziativa non comportante lavori, relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
- ❑ eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, corredata della dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione dell'iniziativa;
- ❑ preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
- ❑ per i soggetti privati, piano finanziario di copertura della spesa;
- ❑ per i soggetti pubblici, provvedimento dell'ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e l'impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte da contributi pubblici;
- ❑ copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento delle domande).
- ❑ (da attestare solo se il soggetto richiedente ha natura di impresa) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in " de minimis" ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Luogo e data______________________

Timbro del soggetto richiedente e firma del legale rappresentante

____

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Direttore centrale delle attività produttive; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive.

16_11_1_DDS_COORD POL MONT_94_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 4 marzo 2016, n. 94

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi. Rettifica graduatoria approvata con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015 e prenotazione risorse anno 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)";

VISTO in particolare l'art. 8, come modificato da art. 2 comma 25 della L.R. 12/2010 "Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive" commi da 69 a 73, in base ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo";

CONSIDERATO che il comma 70 del citato articolo 8, prevede che detti finanziamenti siano concessi nella forma di contributo entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, in regime "de minimis";

VISTO regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

CONSIDERATO ancora il comma 72 dell'articolo 8 della LR 18 gennaio 2006 n. 2, il quale prevede che i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi, siano determinati da un apposito regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento di esecuzione riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, approvato con D.P.Reg. 16 settembre 2015 n. 0189/Pres.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014, con cui si approva il Programma operativo di gestione per l'anno 2015 (POG) e successive variazioni, che destina i fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso sul capitolo 1093, per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006, modificato da art. 2, comma 25, L.R. 12/2010 ed individua nel Direttore del Servizio il soggetto autorizzato alla prenotazione delle risorse;

ATTESO che le domande di contributo presentate dalle società di gestione, per l'annualità 2015, entro il termine previsto dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione, sono le seguenti:

1. Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont soc. coop., prot. n. SPM/0013560-0013562-0013563-10.8 del 28 ottobre 2015;
2. Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop., prot. n. SPM/0013705-10.8 del 2 novembre 2015;
3. Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop., prot. n. SGR/0013686-10.8 del 30 ottobre 2015;
4. Albergo diffuso Borgo Soandri soc. coop., prot. n. SGR/0013569-10.8 del 29 ottobre 2015;
5. Albergo diffuso Sauris soc. coop., prot. n. SGR/0013559-10.8 del 28 ottobre 2015;
6. Albergo diffuso Val Meduna, Val Cosa e Val d'Arzino S.c.arl, prot. n. SPM/0013680-10.8 del 30 ottobre 2015;
7. Albergo diffuso Val Degano Turismo e Servizi soc. coop. S.c.arl, prot. n. SPM/0013620-0013621-0013629-10.8 del 29 ottobre 2015;
8. Albergo diffuso Comeglians S.c.arl, prot. n. SGR/0013637-10.8 del 30 ottobre 2015;
9. Forgaria Viva S.c.arl, prot. n. SGR/0013653-10.8 del 30 ottobre 2015;
10. Albergo diffuso Foresta di Tarvisio s.r.l., prot. n. SGR/0013448-10.8 del 26 ottobre 2015;
11. Albergo diffuso Polcenigo s.r.l., prot. n. SGR/0013689-10.8 del 30 ottobre 2015;
12. Albergo diffuso Tolmezzo soc. coop., prot. n. SGR/0013574-10.8 del 29 ottobre 2015;
13. Albergo diffuso Magredi di Vivaro soc. coop., prot. n. SGR/0013635-0013636-10.8 del 30 ottobre 2015;
14. Albergo diffuso La Marmote di Paluzza soc. coop., prot. n. SGR/0013558-10.8 del 28 ottobre 2015;
15. Albergo diffuso Lago di Barcis - Dolomiti friulane soc. coop., prot. n. SGR/0013568-10.8 del 29 ottobre 2015;

CONSIDERATO che il Regolamento di esecuzione prevede che la graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, è approvata con decreto del Direttore del Servizio competente ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento di esecuzione, il contributo concedibile è calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e

non è mai superiore a quanto richiesto, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate dal bilancio regionale;
VISTO il Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1486/SG del 30 novembre 2015, pubblicato sul BUR n. 49 del 9 dicembre 2015, con il quale si approva la graduatoria delle domande di contributo ammissibili a finanziamento, si escludono dal finanziamento le istanze presentate dalle società di gestione "Albergo diffuso Foresta di Tarvisio s.r.l.", "Albergo diffuso Sauris soc. coop." e "Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop." per le motivazioni espresse nel decreto stesso e contestualmente si prenotano risorse, pari a € 243.964,56, a carico del bilancio per l'anno 2015 con imputazione all'Unità di Bilancio 1.5.1.1028, capitolo 1093, competenza 2015;
ATTESO che le società di gestione ammesse a finanziamento hanno presentato entro i termini previsti formale accettazione del contributo;
ATTESO che il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 3, comma 1), lettera b), punto 2 del Regolamento è stato valutato in sede di istruttoria come riferito ad atti convenzionali disciplinanti rapporti finalizzati ad attività ancora da porre in essere al momento della sottoscrizione e per tanto escludendo tutti quelli presentati dalle società di gestione riferiti ad attività già realizzate;
CONSIDERATO che i soggetti richiedenti il contributo hanno potuto disporre di un tempo limitato per poter formalizzare le convenzioni di cui sopra e presentare le domande di finanziamento, considerato che il Regolamento di esecuzione è stato approvato con D.P.Reg. 16/09/2015 n. 0189/Pres. ed è stato pubblicato sul BUR n. 39 del 30/09/2015 ed il termine per la presentazione della domanda veniva in scadenza il 30 ottobre 2015;
ATTESO che, in ragione del limitato tempo accordato ai soggetti richiedenti, era invece rispondente alle finalità e prescrizioni del Regolamento di esecuzione considerare ammissibili tutte le convenzioni rispondenti al contenuto di cui all'articolo 3, comma 1), lettera b), punto 2 del Regolamento, ancorché riferite a servizi alla comunità espletati anche prima della presentazione della domanda, per la mancanza di una disposizione regolamentare esplicita che ne disponesse l'inammissibilità;
RILEVATO che l'applicazione della disposizione regolamentare come sopra esplicitata è altresì coerente con la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del Regolamento stesso, la quale ammette a finanziamento le spese di competenza dell'intero esercizio finanziario cui si riferisce il contributo;
RITENUTO per tanto necessario disporre un supplemento istruttorio finalizzato a valutare positivamente la presenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 1), lettera b), punto 2 del Regolamento, anche quando siano presenti convenzioni per servizi alla comunità riferite ad iniziative attuate sin dall'inizio dell' esercizio finanziario cui si riferisce il contributo;
VISTO l'avvio del procedimento di riesame istruttorio finalizzato alla riformulazione della graduatoria, comunicato alle diverse società di gestione già in data 26.02.2016;
VISTI i verbali istruttori di riesame, che qui si intendono integralmente richiamati, con i quali si conferma il punteggio già assegnato alle società di gestione Albergo diffuso Comeglians soc. coop., Borgo Soandri soc. coop., Albergo diffuso Val Meduna, e Val d'Arzino soc. coop., Forgaria viva soc. coop., Albergo diffuso Lago di Barcis-Dolomiti friulane soc. coop., La Marmote albergo diffuso di Paluzza soc. coop., Albergo diffuso di Tolmezzo soc. coop., Val Degano turismo e servizi soc. coop., Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont soc. coop., Albergo diffuso Polcenigo s.r.l., Albergo diffuso Magredi di Vivaro soc. coop., come risulta dall'allegato A al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO il verbale istruttorio di riesame della domanda di finanziamento presentata dalla società di gestione Albergo diffuso Sauris soc. coop., che qui si intende integralmente richiamato, dal quale, alla luce della nuova valutazione del criterio di ammissibilità sopra evidenziato, emerge l'ammissibilità delle convenzioni sottoscritte tra la stessa e le Associazioni Lilium e Fulgenzio Schneider, mentre non viene ammessa la convenzione sottoscritta con il Comune di Sauris per carenza dell'atto giuntale autorizzativo alla sottoscrizione stessa, e si determina in 374 il punteggio assegnato all'istanza stessa;
VISTO il verbale istruttorio di riesame della domanda di finanziamento presentata dalla società di gestione Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop., che qui si intende integralmente richiamato, dal quale, alla luce della nuova valutazione del criterio di ammissibilità sopra evidenziato, emerge l'ammissibilità delle convenzioni sottoscritte tra la stessa e l'Associazione Gruppo Giovanile Davaj e si determina in 209 il punteggio assegnato all'istanza stessa;
VISTI i verbali istruttori di riesame, che qui si intendono integralmente richiamati, con i quali si conferma la non ammissibilità delle istanze di finanziamento presentate dalle società di gestione "Albergo diffuso Foresta di Tarvisio s.r.l.", e "Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop." per le medesime motivazioni indicate nel decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015, come risulta dall'allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTO pertanto necessario riformulare la graduatoria stessa sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, rettificando la graduatoria approvata con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare il contributo già concesso alle singole società di gestione sulla base della nuova graduatoria, calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna istanza, e mai superiore a quanto richiesto, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a carico del capitolo 1093 del bilancio per l'anno 2015, nonché delle risorse finanziarie stanziate a carico del capitolo stesso competenza 2016, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
RITENUTO di confermare la prenotazione delle risorse, disposta con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015, per € 243.964,56 a valere sul capitolo 1093 esercizio finanziario 2015 a titolo di finanziamento in favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006, così come modificato da art. 2 comma 25, della L.R. 12/2010;
RITENUTO di prenotare l'importo di € 24.463,87, di cui € 21.895,97 a favore della società di gestione Albergo diffuso Sauris soc. coop. ed € 2.567,90 a favore della società di gestione Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop. a valere sul capitolo 1093 in conto competenza 2016 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2646/2015 a titolo di finanziamento in favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006, così come modificato da art. 2 comma 25, della L.R. 12/2010;
RITENUTO di provvedere, con autonomo e successivo provvedimento, al disimpegno dell'importo complessivo di € 19.278,92 dal capitolo 1093 conto residui 2015, da ripartirsi tra le società di gestione Albergo diffuso Comeglians soc. coop., Borgo Soandri soc. coop., Albergo diffuso Val Meduna, e Val d'Arzino soc. coop., Forgaria viva soc. coop., La Marmote albergo diffuso di Paluzza soc. coop., Val Degano turismo e servizi soc. coop., Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont soc. coop., Albergo diffuso Polcenigo s.r.l., Albergo diffuso Magredi di Vivaro soc. coop., conseguentemente alla nuova determinazione proporzionale del contributo;
RITENUTO di confermare il contributo come determinato con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015 alle società di gestione Albergo diffuso Lago di Barcis-Dolomiti friulane soc. coop. e Albergo diffuso di Tolmezzo soc. coop., le quali hanno richiesto un contributo comunque inferiore a quello a cui hanno potenzialmente diritto sulla base del punteggio ottenuto;
VISTA la legge regionale n. 20 di data 6 agosto 2015 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, con cui si approva il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale n. 1 di data 13 febbraio 2015 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

DECRETA

Art. 1

di approvare la graduatoria delle domande di contributo presentate dalle società di gestione degli Alberghi diffusi per l'anno 2015, ammissibili a finanziamento ai sensi del Regolamento di esecuzione approvato con DPReg. 16 settembre 2015, n. 0189/Pres., rettificando la graduatoria approvata con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015, come risulta dall'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Art. 2

di disporre la rideterminazione dei contributi concessi alle singole società di gestione sulla base della nuova graduatoria come risulta dall'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Art. 3

di confermare la prenotazione delle risorse, disposta con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015,

per € 243.964,56 (duecentoquaranta tremilanovecentosessantaquattro/56) a valere sul capitolo 1093 esercizio finanziario 2015 a titolo di finanziamento in favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006, così come modificato da art. 2 comma 25, della L.R. 12/2010;

Art. 4

di prenotare l'importo di € 24.463,87 (ventiquattromila quattrocentosessantatre/87), di cui € 21.895,97 a favore della società di gestione Albergo diffuso Sauris soc. coop. ed € 2.567,90 a favore della società di gestione Albergo diffuso Altopiano di Lauco soc. coop. a valere sul capitolo 1093 in conto competenza 2016, del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2646/2015 come da "Allegato contabile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di finanziamento in favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi per le finalità di cui all'art. 8, comma 69, della L.R. 2/2006, così come modificato da art. 2 comma 25, della L.R. 12/2010;

Art. 5

di disporre, con autonomo e successivo provvedimento, il disimpegno dell'importo complessivo di € 19.278,92 dal capitolo 1093 conto residui 2015, da ripartirsi tra le società di gestione Albergo diffuso Comeglians soc. coop., Borgo Soandri soc. coop., Albergo diffuso Val Meduna, e Val d'Arzino soc. coop., Forgaria viva soc. coop., La Marmote albergo diffuso di Paluzza soc. coop., Val Degano turismo e servizi soc. coop., Albergo diffuso Valcellina e Val Vajont soc. coop., Albergo diffuso Polcenigo s.r.l., Albergo diffuso Magredi di Vivaro soc. coop., conseguentemente alla nuova determinazione proporzionale del contributo;

Art. 6

di confermare il contributo come determinato con decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015 alle società di gestione Albergo diffuso Lago di Barcis-Dolomiti friulane soc. coop. e Albergo diffuso di Tolmezzo soc. coop., come risulta dall'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Art. 7

di confermare la non ammissibilità delle istanze di finanziamento presentate dalle società di gestione "Albergo diffuso Foresta di Tarvisio s.r.l.", e "Albergo diffuso Valli del Natisone soc. coop." per le medesime motivazioni indicate nel decreto n. 1486/SG del 30 novembre 2015, come risulta dall'allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Art. 8

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 4 marzo 2016

TONEGUZZI

16_11_1_DDS_COORD POL MONT_94_2_ALL1

Allegato A

Posizione graduatoria	Società di gestione	Punteggio	Contributo richiesto	Contributo concedibile	Contributo rettificato
1	AD Comeglians soc. coop.	424	35.000,00	24.823,238	24.823,24
2	AD Borgo Soandri soc. coop.	414	50.000,00	24.237,784	24.237,78
3	AD Albergo diffuso Valmeduna e Val d'Arzino soc. coop.	392	25.000,00	22.949,786	22.949,79
4	AD Forgaria Viva soc. coop.	384	30.000,00	22.481,423	22.481,42
5	AD Albergo diffuso Lago di Barcis - Dolomiti Friulane soc. coop.	380	18.000,00	22.247,242	18.000,00
6	AD La Marmote albergo diffuso di Paluzza soc. coop.	379	32.800,00	22.188,696	22.188,70
7	AD Sauris soc. coop.	374	30.000,00	21.895,969	21.895,97
8	AD Tolmezzo soc. coop.	369	15.000,00	21.603,243	15.000,00
9	AD Zoncolan Val Degano Turismo e Servizi scarl	369	25.000,00	21.603,243	21.603,24
10	AD Valcellina e Val Vajont soc. coop.	339	70.000,00	19.846,881	19.846,88
11	AD Albergo diffuso Polcenigo srl	214	25.000,00	12.528,710	12.528,71
12	AD Altopiano di Lauco soc. coop.	209	30.000,00	12.235,983	12.235,98
13	AD Albergo diffuso Magredi di Vivaro soc. coop.	194	15.000,00	11.357,802	11.357,80
	Totale	4441	400.800,000	260.000,000	249.149,51

16_11_1_DDS_COORD POL MONT_94_3_ALL2

Allegato B

Società di gestione	Motivazione non ammissione a finanziamento
AD Valli del Natisone soc. coop.	Assenza requisito di ammissibilità ex art. 3, comma 1), lettera b), punto 3 del Regolamento, in quanto non dispone di un orario di apertura al pubblico della reception di almeno 3 ore al giorno per 6 giorni su 7, per almeno 270 giorni all'anno.
AD Foresta di Tarvisio srl	Assenza requisito di ammissibilità ex art. 3, comma 1), lettera b), punto 2 del Regolamento, in quanto non sono state presentate convenzioni in sede di domanda.

16_11_1_DDS_LLPP_275_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 8 febbraio 2016, n. 275/TERINF/D/ESP/327/40. (Estratto)

DPR 327/2001, art. 22-bis. Espropriazione parziale, mediante costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto a 132 Kv di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Aree site nei Comuni di Cormons, Moraro e Gorizia. Decreto definitivo di asservimento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in premessa è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, a favore della società Terna Rete Italia S.p.a. con sede in Via San Crispino, 22 Padova , l'espropriazione parziale, mediante costituzione coattiva di una servitù di elettrodotto, a peso dei seguenti immobili, di proprietà delle ditte di seguito segnate, evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento;

Comune di Cormons

1) foglio 16, mapp. 1103, di mq. -
superficie da asservire: mq. 100 + 167 + 3263
indennità provvisoria depositata: € 1.550,68

foglio 16, mapp. 1106, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 17 + 329
indennità provvisoria depositata: € 111,16

foglio 21, mapp. 1107, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 44 + 870
indennità provvisoria depositata: € 586,20

foglio 22, mapp. 1112/1, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 55 + 1.102
indennità provvisoria depositata: € 370,16

foglio 22, mapp. 3.330, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 4 + 80
indennità provvisoria depositata: € 26,88

foglio 22, mapp. 1088/1, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 40 + 782
indennità provvisoria depositata: € 263,76

foglio 22, mapp. 1089, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 17 + 331
indennità provvisoria depositata: € 111,72

foglio 22, mapp. 1101, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 64 + 1.278
indennità provvisoria depositata: € 429,52

foglio 22, mapp. 1099, di mq. -
superficie da asservire: mq. 100 + 80 + 1.545
indennità provvisoria depositata: € 972,20

foglio 22, mapp. 1093/1, di mq. -
superficie da asservire: mq. 0 + 0 + 1

indennità provvisoria depositata:	€	0,28
foglio 22, mapp. 1091, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 51 + 1.011 indennità provvisoria depositata:	€	340,20
foglio 22, mapp. 1093/6, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 26 + 525 indennità provvisoria depositata:	€	176,12
foglio 22, mapp. 3329/1, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 6 + 120 indennità provvisoria depositata:	€	40,32
foglio 22, mapp. 1081/2, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 0 + 22 indennità provvisoria depositata:	€	6,16
foglio 22, mapp. 1080, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 16 + 300 indennità provvisoria depositata:	€	101,93
foglio 22, mapp. 1077, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 10 + 195 indennità provvisoria depositata:	€	65,80
foglio 22, mapp. 1076/2, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 23 + 456 indennità provvisoria depositata:	€	153,44
foglio 22, mapp. 1076/1, di mq. - superficie da asservire: mq. 0 + 81 + 1.552 indennità provvisoria depositata:	€	525,28
foglio 22, mapp. 1073/1, di mq. - superficie da asservire ed occupare: mq. 50 + 6 + 131 indennità provvisoria depositata:	€	268,40

Ditta tavolare: Tenuta di Angoris s.r.l. con sede legale in località Angoris, 7, p.i. 00051120319, rappresentata da Locatelli Luciano nato a Padova il 15.11.1936;

Comune di Moraro

foglio 3, mapp. 1598/1, di mq. - superficie da asservire : mq. 0 + 7 + 256 indennità provvisoria depositata:	€	71,00

Ditta tavolare:
Donda Maria nata a Moraro (GO) il 21.11.1905, c.f. DNDMRA05S61F710R;
Presunti eredi:
Donda Roberto nato a Gorizia il 29.12.1955, c.f. DNDRRT55T29E098D,
Donda Gianfranco nato a Gorizia il 14.03.1959, c.f. DNDGFR59C14E098D.

Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - (omissis).

Trieste, 8 febbraio 2016

PADRINI

16_11_1_DDS_PROG GEST_1146_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 marzo 2016, n. 1146

LR 76/82 - Anno formativo 2015/2016. Approvazione progetti e loro finanziamento (attività formative previste da specifiche

norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali). Mese di gennaio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;
VISTO in particolare l'articolo 4, lettera h) della citata legge regionale che autorizza l'intervento della Regione per iniziative finalizzate alla preparazione e al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;
VISTO l'"Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2015/2016, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, approvato con decreto n. 5711/LAVFORU del 21 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 2015;
PRECISATO che con lo stesso decreto 5711/LAVFORU/2015 è stata prenotata sui capitoli 5808 e 5810 del bilancio pluriennale della Regione (EPF 2015 ed EPF 2016) la somma complessiva di euro 800.000,00;
PRECISATO che, con il decreto 6691/LAVFORU del 17 novembre 2015, è stata disposta la variazione della prenotazione delle risorse finanziarie;
VISTI i decreti n. 7361/LAVFORU del 30 novembre 2015, n. 26/LAVFORU del 13 gennaio 2016 e n. 1101 del 29 febbraio 2016 con i quali sono stati approvati e finanziati i progetti presentati nei mesi precedenti a fronte dell'avviso di cui al decreto n. 5711/LAVFORU del 21 ottobre 2015;
PRECISATO che i progetti approvati comportano una spesa di euro 452.987,60, per cui è rimasta disponibile la somma di euro 347.012,40;
VISTI i progetti formativi elencati nell'allegato "A" quale parte integrante di questo decreto, presentati nel mese di GFENNAIO 2016, e accertato che gli stessi sono stati valutati positivamente sotto il profilo didattico;
ATTESA l'opportunità di disporre l'approvazione dei progetti di cui si tratta e di provvedere al loro finanziamento;
VISTO l'elenco dei progetti finanziabili, allegato "B" quale parte integrante di questo provvedimento, e precisato che la spesa complessiva ammonta ad euro 47.000,00;
PRECISATO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015;

DECRETA

1. E' approvata nei termini di cui allegato "A" la graduatoria dei progetti presentati nel mese di GENNAIO 2016 in relazione all'avviso di cui al decreto n. 5711/LAVFORU del 21 ottobre 2015;
2. E' approvato nei termini di cui all'allegato "B" l'elenco dei progetti finanziabili in relazione all'Avviso di cui al decreto n. 5711/LAVFORU del 21 ottobre 2015;
3. La spesa di euro 47.000,00 trova copertura nella autorizzazione di spesa di cui ai decreti n. 5711/LAVFORU del 21 ottobre 2015 e n. 6691/LAVFORU del 17 novembre 2015.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1146_2_ALL1

Allegato A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2015/2016

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	COMUNE DI SVOLGIMENTO
FP1605680001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 3	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	TRIESTE
FP1605680002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 4	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	GORIZIA
FP1604797001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSION	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - TS1	120	15	85,00	0,50	10.200,00	720,00	10.920,00	TRIESTE
FP1605692001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	UDINE

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1146_3_ALL2

Allegato B

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.R. 76/82 - Attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali 2015/2016

CODICE	ENTE	TITOLO	ORE PREV	ALL PREV	PAR O/C	PAR O/A	CONTR. ORA CORSO	CONTR. ORA ALL.	CONTR. TOTALE	
FP1605680001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 3	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	AMMESSA
FP1605680002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALN	AGRONOMIA GENERALE 4	150	12	85,00	0,50	12.750,00	720,00	13.470,00	AMMESSA
FP1604797001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSION	CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - TS1	120	15	85,00	0,50	10.200,00	720,00	10.920,00	AMMESSA
FP1605692001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E	CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI	100	16	85,00	0,50	8.500,00	640,00	9.140,00	AMMESSA
								TOTALE	47.000,00	

Note

1 I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002, e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo, maggiorati del 10% nel caso di attività rivolta ad utenza svantaggiata

2 Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso

3 Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo ad almeno l'ottanta percento delle ore del corso, e precisamente: ore previste x allievi previsti x 80% x parametro ora/allievo

4 Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo

5 Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1247_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1247

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la presentazione e realizzazione dell'operazione relativa all'attività di individuazione e validazione delle competenze acquisite in servizio civile nell'ambito del Programma garanzia giovani.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
- la menzionata deliberazione comprende l'allegato parte integrante, di seguito denominato "documento PIPOL", il quale descrive l'articolazione ed i contenuti del Piano;
- con deliberazione 22 dicembre 2015 n. 2601 è stato previsto l'inserimento al paragrafo 8.2 del citato documento PIPOL denominato "Le misure orientative di carattere specialistico" di una nuova misura 8.2.5 "Individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze in Servizio civile";
- con decreto 8770/LAVFORU è stato individuato il soggetto titolato alla realizzazione delle attività;

RITENUTO necessario pertanto dettare delle apposite direttive per lattivazione del servizio di individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze in Servizio Civile da parte del soggetto titolato;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la presentazione e realizzazione dell'operazione relativa all'attività di individuazione e validazione delle competenze acquisite in servizio civile nell'ambito del programma Garanzia Giovani.
2. La spesa complessivamente prevista in Euro 16.188,00 Euro fa carico al programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1247_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
Servizio Programmazione e gestione Interventi Formativi

PIPOL

FVG Progetto giovani

Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile – PON IOG.

DIRETTIVE PER LA PRESENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL' OPERAZIONE RELATIVA ALL' ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN SERVIZIO CIVILE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

INDICE

1. PREMESSA

1. La delibera giuntale n. 2532 del 21/12/2015 recepisce il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 227\ii\2015 del 2.7.2015 riguardante la procedura e i parametri di costo per l'individuazione, la messa in trasparenza e la validazione delle competenze in servizio civile, nell'ambito del programma Garanzia Giovani.
2. La delibera giuntale n. 2601 del 29 dicembre 2015 modifica il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (Pipol) approvato con DGR 731/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo la nuova misura 8.2.5. "Individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze in Servizio civile".
3. Il decreto direttoriale n. 8770/LAVFORU del 23/12/2015 individua, in via occasionale e transitoria come soggetto titolato dalla Regione, l'Associazione temporanea di Scopo EFFE.PI (di seguito ATS EFFE.PI) per la realizzazione delle attività di individuazione e validazione delle competenze acquisite in servizio civile nell' ambito del programma Garanzia Giovani.
4. Le presenti direttive si rivolgono all'ATS EFFEPI e forniscono le indicazioni per la presentazione e la realizzazione dell'operazione relativa alle attività di individuazione e validazione delle competenze acquisite in servizio civile nell' ambito del programma Garanzia Giovani.
5. L' operazione disciplinata dalle presenti Direttive è attuata nel rispetto di quanto previsto:
   - dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227\ii\2015 del 2.7.2015, di seguito decreto direttoriale, riguardante la procedura e i parametri di costo per l'individuazione, la messa in trasparenza e la validazione delle competenze in servizio civile, nell'ambito del programma Garanzia Giovani
   - dal Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (Pipol) approvato con DGR 731/2014 e successive modifiche ed integrazioni
   - dal Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2011;
   - dal documento "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo" , di seguito Linee Guida FSE, approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013e successive modifiche ed integrazioni;
   - dal documento "Unità di costo standard-UCS- calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1304/2013.Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard-UCS", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 278/2015 e successive modifiche e integrazioni.
6. L' operazione disciplinata dalle presenti Direttive è rivolta ai giovani volontari inseriti in un progetto di Servizio civile, nazionale o regionale, nell'ambito del programma Garanzia Giovani
7. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nelle presenti Direttive si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L' operazione può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR delle presenti Direttive ed entro il **12 aprile 2016** presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, via San Francesco 37, Trieste.
2. L'operazione è presentata, anche in forma cartacea, utilizzando il formulario on line predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it, lavoro formazione, formazione, area operatori, avvisi e bandi.

3. Nella sezione "Dati per l'orientamento" del formulario, il soggetto proponente deve riportare una descrizione sintetica ma significativa dell'operazione proposta (cosa si realizza e a quale scopo).
4. Per accedere ai formulari on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti Direttive nel Bollettino Ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it specificando:
   a. cognome e nome
   b. codice fiscale
   c. codice d'identificazione (username utilizzato)
5. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
6. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

3. TERMINI DI CONCLUSIONE DELL' OPERAZIONE

1. L'operazione deve concludersi entro il 30/06/2017.

4. REQUISITI E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

1. L' operazione oggetto delle presenti Direttive riguarda il finanziamento delle attività di individuazione, messa in trasparenza, validazione delle competenze in servizio civile, nell'ambito del programma Garanzia Giovani:
2. I destinatari dell'intervento sono i giovani volontari di Fascia 2 e 3 partecipanti ai progetti di Servizio civile, nazionali e regionali, attivati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.
3. La realizzazione dell'attività deve rispettare la procedura, la modulistica ed i ruoli coinvolti e quanto previsto:
   - dal documento allegato al decreto direttoriale "Procedura per la individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze in SC Programma GG" ;
   - dal documento "Linee guida per la individuazione e messa in trasparenza delle competenze in Servizio civile nel Programma Garanzia Giovani" a cura di Isfol.
4. La realizzazione dell'attività deve tenere conto del profilo di certificabilità elaborato da Isfol relativamente a tutti i progetti di Servizio civile in Friuli Venezia Giulia (nazionali e regionali).
5. Per la realizzazione delle attività di cui trattasi è prevista una durata massima di 8 ore per ogni volontario.
6. Nel formulario di presentazione verranno indicate le ore complessive dell'attività prevista per tutti i 57 volontari.

5. VALUTAZIONE DELL' OPERAZIONE

1. La proposta di operazione viene selezionata dal Servizio sulla base del documento *Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013)* approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:
   a. **fase di ammissibilità**: la selezione della proposta di operazione prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza dei requisiti necessari previsti dall'Avviso pubblico. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
1. Conformità della presentazione	1. mancato rispetto dei termini di presentazione **(art. 2, comma. 1)** 2. mancato rispetto delle modalità previste (**art. 2, comma 2)**
2. Conformità del proponente	1. Operazione presentata da un soggetto diverso da ATS EFFEPI **(art. 1, comma.4**)
3. Conformità del progetto	1. Mancata compilazione della sezione "Dati per l'orientamento" (**art. 2, comma 3)** 2. Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. **4, comma 3**

b. **fase di valutazione di coerenza**, incentrata sulla verifica della presenza nelle proposte dei requisiti necessari, previsti dal presente avviso, per accedere al finanziamento con l'applicazione dei seguenti criteri:
- utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
- coerenza e qualità progettuale;
- coerenza finanziaria.

2. In caso di esclusione della proposta di operazione ne viene consentita la ripresentazione secondo i termini previsti dalla nota di comunicazione.

6. APPROVAZIONE DELL' OPERAZIONE

1. L' operazione viene approvata, a seguito del positivo esito della valutazione, con atto amministrativo del Servizio.
2. La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene con le seguenti modalità:
   a. pubblicazione del decreto di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
   b. pubblicazione dell'atto amministrativo di approvazione sul sito www.regione.fvg.it, lavoro formazione, formazione, area operatori, graduatorie.. La pubblicazione sul sito istituzionale del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo al soggetto attuatore di consultare il menzionato sito ai fini dell'informazione sull'esito dell'attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
3. In caso di mancata approvazione dell'operazione ne viene consentita la ripresentazione secondo i termini previsti dalla nota di comunicazione.
4. E' data possibilità di avviare l'operazione prima che intervenga la formale approvazione da parte del Servizio, ma successivamente alla presentazione della stessa. In tal caso la documentazione relativa all'avvio deve essere accompagnata da una nota sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta l'avvio dell'operazione sotto la propria responsabilità e si solleva il Servizio da ogni onere nel caso di mancata ammissione al finanziamento dell'operazione.

7. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL' OPERAZIONE

1. L'operazione ha inizio con la prima attività di individuazione, messa in trasparenze e validazione delle competenze e si conclude con la chiusura dell'ultima. L'inizio dell'attività va comunicato attraverso l'applicativo Webforma con l'invio del modello FP/1 .Tale modello dovrà contenere i nominativi di tutto il personale già individuato coinvolto nell'attività (che successivamente sarà esposto a rendiconto) con le ore previste. Se non ancora individuati al momento dell'avvio i dati del personale dovranno essere aggiornati. La conclusione dell'operazione è documentata dall'invio del modello NF3 avendo cura di allegare l'elenco (cognome ,nome e codice fiscale) dei volontari coinvolti.
2. Per ogni volontario coinvolto in un percorso di servizio civile (mappato nel PAI come azione INSERIMENTO IN SERVIZIO CIVILE) il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare l'azione denominata ATTESTAZIONE, VALIDAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE sul portale PIPOL (www.regione.fvg.it – selezionando FORMAZIONE LAVORO – RETELAVORO – PER GLI OPERATORI – ACCESSO alle funzioni di gestione di PIPOL). I campi obbligatori da compilare sono i seguenti:
   - **la data di proposta:** coincide con la data di presa in carico del volontario (accoglienza) ;
   - **la data di inizio (prevista ed effettiva):** coincide con la data di inizio dell'attività di validazione;
   - **la data fine (prevista ed effettiva):** coincide con la data di fine dell'attività validazione o nel caso di mancata adesione del volontario con la data di comunicazione (anche informale);
   - **l'esito:** concluso o interrotto.

   Sul medesimo sistema andranno caricati i documenti di sintesi delle attività svolte.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari a 16.188,00 Euro a valere su Pipol, Scheda 1C – Orientamento Specialistico - Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

9. GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERAZIONE

1. Il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione dell'UCS 24 –Attività di orientamento specialistico relative all'attuazione della Scheda 1.C di Garanzia Giovani, del documento UCS nel modo seguente:

Euro 35,50 *8 ore*57 volontari

2. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.

10. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Come sottolineato dal **Documento UCS**, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni, gestite con l'applicazione di tabelle standard, costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto. Il soggetto gestore pertanto non deve provare i pagamenti effettuati con l'esibizione dei documenti di spesa, ma dimostrare il corretto effettivo svolgimento della formazione in conformità a quanto previsto dalle presenti Direttive. In tale fattispecie infatti si prescinde dalla presentazione di documentazione contabile a giustificazione delle spese sostenute fatto salvo l'obbligo per il soggetto attuatore della sua conservazione. Ciò premesso, ai fini della dimostrazione dell'effettivo e legittimo impiego delle risorse assegnate si precisa che il soggetto gestore è tenuto a presentare la documentazione attestante l'avvenuta effettiva attività di individuazione, messa in trasparenza e validazione entro il **31 dicembre 2017**.

2. La documentazione deve essere presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37, 34133, Trieste.
3. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva attività deve essere presentata come indicato dall'articolo 26 del Regolamento, per quanto pertinente. Inoltre dovrà essere presentato il timesheet del personale coinvolto relativo all'attività svolta con l'indicazione dei nominativi dei volontari seguiti.

11. RIDETERMINAZIONE FINANZIARIA

1. In fase di rendicontazione il finanziamento dell'operazione avviene in base all'effettivo numero di ore di impegno svolte.

12. FLUSSI FINANZIARI

1. È prevista l'erogazione del contributo ad avvenuta verifica della documentazione attestante la realizzazione dell'operazione.
2. L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del Patto di Stabilità.

13. IINFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto gestore è tenuto a informare la platea dei destinatari che l'operazione è finanziata dal … Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
2. Tutta la documentazione rilasciata deve recare i seguenti emblemi.

UNIONE EUROPEA Iniziativa a favore dell'Occupazione Gio Fondo Sociale Europeo	
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

14. MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio dell' operazione.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a fornire ulteriori dati di monitoraggio su richiesta della Servizio in seguito a sopravvenute indicazioni nazionali o comunitarie.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1251_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1251

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 7 marzo 2016 e presa d'atto delle rinunce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015, e n. 277 del 25 febbraio 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 277 del 25 febbraio 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 450 del 13 marzo 2015 di modifica tecnico operativa alle modalità di gestione riguardanti l'organizzazione dei tirocini per destinatari di fascia 4;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento

denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale”;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR.FP del 15 aprile 2015, n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015 e n. 3812/LAVFORU del 3 settembre 2015;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all’estero)”;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell’11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l’Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l’attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l’usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che, ai sensi della Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, dal 1° luglio 2015 le funzioni in materia di lavoro svolte dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l’impiego, sono di competenza della Regione, che le esercita attraverso l’Agenzia regionale per il lavoro;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l’applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all’articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 6882/LAVFORU del 23 novembre 2015 con il quale, in esecuzione della succitata delibera n. 450 del 13 marzo 2015, ed ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, è stato disposto che lo stanziamento di euro 1.500.000,00 destinato al finanziamento di tirocini per giovani laureai è suddiviso in base provinciale nei seguenti termini:

Provincia di Trieste	euro 650.000,00	Provincia di Gorizia	euro 75.000,00
Provincia di Udine	euro 700.00,00	Provincia di Pordenone	euro 75.000,00

RICHIAMATA la delibera n. 2346 del 27 novembre 2015 con la quale, fermo restando l’importo complessivo di euro 10.325.618,00, ai tirocini riservati alla fascia 4 per giovani laureati viene destinata la somma di euro 2.500.000,00, ed a seguito della quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.799.892,14	1.110.817,98	4.286.759,56	2.128.148,32

RICHIAMATO il decreto n. 951/LAVFORU del 22 febbraio 2016 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 22 febbraio 2016, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.428.205,73	1.647.182,46	812.106,47	1.498.786,50	1.470.130,30

EVIDENZIATO che in data 24 febbraio 2016 sono pervenute le rinunce da parte dell’En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia ai seguenti progetti formativi di tirocinio
- FP20150002341001 “Tirocinio in addetto alla gestione commerciale - B.C.” approvato e finanziato con il decreto n. 98/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.050,00
- FP20150025446001 “Tirocinio in pizzaiolo” approvato e finanziato con il decreto n.1361/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 1.660,00
- FP20150033374001 “Tirocinio in addetto alle vendite” approvato e finanziato con il decreto n.2684/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.600,00
- FP20150038681001 “Tirocinio in addetto alle vendite” approvato e finanziato con il decreto n.3053/LAVFORU/2015 per un importo pari ad euro 2.600,00

EVIDENZIATO che in data 24 febbraio 2016 è pervenuta la rinuncia da parte dell’Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20160004697001 “Tirocinio in valutazione e progettazione

dell'efficienza energetica degli edifici - T.E." approvato e finanziato con il decreto n.951/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.400,00;
EVIDENZIATO che in data 1° marzo 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Pordenone) al progetto formativo di tirocinio FP20160008882001 "Tirocinio in addetta al back office" approvato e finanziato con il decreto n. 951/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.100,00;
EVIDENZIATO che in data 2 marzo 2016 è pervenuta la rinuncia da parte dell'Università degli Studi di Udine al progetto formativo di tirocinio FP20160009443001 "Tirocinio in marketing management - V.F." approvato e finanziato con il decreto n. 951/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.400,00;
EVIDENZIATO che in data 4 marzo 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Pordenone) al progetto formativo di tirocinio FP20160012576001 "Tirocinio in addetto supporto applicativo software" approvato e finanziato con il decreto n. 951/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.100,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua, a seguito delle succitate rinunce, è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.446.115,73	1.651.442,46	814.706,47	1.503.586,50	1.476.380,30

EVIDENZIATO che alla data odierna (7 marzo 2016) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 7 marzo 2016;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 89 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 218.023,36, di cui 14 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 29.440,96, 22 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 55.510,40, 13 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 46.326,00, e 40 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 86.746,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.228.092,37	1.605.116,46	785.265,51	1.416.840,50	1.420.869,90

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto delle rinunce pervenute da parte dell'En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, dell'Università degli Studi di Udine e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Pordenone) alle operazioni descritte in narrativa.
2. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 7 marzo 2016, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

3. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 89 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 218.023,36, di cui 14 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 29.440,96, 22 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 55.510,40, 13 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 46.326,00, e 40 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 86.746,00.
4. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1251_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 15271	29/02/2016	Tirocini	FP20160015271001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (GO)	TIROCINIO IN OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA N.P.	2.180,00
N° 17532	07/03/2016	Tirocini	FP20160017532001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (GO)	TIROCINIO FORMATIVO PER ADDETTA AL SERVIZIO BAR/PASTICCERIA E.M.	2.600,00
N° 12943	22/02/2016	Tirocini	FP20160012943001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	2.100,00
N° 12955	22/02/2016	Tirocini	FP20160012955001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'ONICOTECNICA	2.100,00
N° 12957	22/02/2016	Tirocini	FP20160012957001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	2.100,00
N° 13951	24/02/2016	Tirocini	FP20160013951001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'UFFICIO TECNICO	2.988,96
N° 14097	25/02/2016	Tirocini	FP20160014097001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ESTETISTA B.J.	1.890,00
N° 14099	25/02/2016	Tirocini	FP20160014099001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	ADDETTO AL SERVIZIO DI SALA S.D.	1.932,00
N° 15926	01/03/2016	Tirocini	FP20160015926001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE	1.050,00
N° 15941	01/03/2016	Tirocini	FP20160015941001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN CAMERIERA DI SALA	2.100,00
N° 15994	02/03/2016	Tirocini	FP20160015994001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE IMPIANTI SU CARAVAN B.M.	2.100,00
N° 15995	02/03/2016	Tirocini	FP20160015995001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN AIUTO FALEGNAME T.G.	2.100,00
N° 16305	02/03/2016	Tirocini	FP20160016305001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN TECNICO DI SALA PROVE (D.D.)	2.100,00
N° 16639	03/03/2016	Tirocini	FP20160016639001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE P.E.	2.100,00
Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 14						**29.440,96**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato

N° 15316	29/02/2016	Tirocini	FP20160015316001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA UFFICIO COMMERCIALE - C.G.	2.600,00
N° 14078	25/02/2016	Tirocini	FP20160014078001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA (PN)	TIROCINIO IN GESTIONE STAMPA FOTOGRAFICA E POST PRODUZIONE - TD	2.180,00
N° 14111	25/02/2016	Tirocini	FP20160014111001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICHE DI RENDERING - SA	2.600,00
N° 14627	26/02/2016	Tirocini	FP20160014627001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICHE COMMERCIALI - BA	3.957,20
N° 15095	29/02/2016	Tirocini	FP20160015095001	FORMINDUSTRIA - CONSORZIO DI FORMAZIONE PER L'INDUSTRIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO PER IMPIEGATO TECNICO - LS	2.250,00
N° 14643	26/02/2016	Tirocini	FP20160014643001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER ADDETTO UFFICIO TECNICO T.Z.	3.957,20
N° 14872	29/02/2016	Tirocini	FP20160014872001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER ADDETTA ALLE VENDITE A.S.	2.600,00
N° 17131	04/03/2016	Tirocini	FP20160017131001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER COMMESSA DI NEGOZIO A.L.	2.600,00
N° 11208	19/02/2016	Tirocini	FP20160011208001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	2.100,00
N° 12731	22/02/2016	Tirocini	FP20160012731001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICHE DI PARRUCCHERIA	2.100,00
N° 12734	22/02/2016	Tirocini	FP20160012734001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICO DI DIAGNOSTICA AUTO-T.E.C.	2.100,00
N° 13755	24/02/2016	Tirocini	FP20160013755001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE	2.100,00
N° 13788	24/02/2016	Tirocini	FP20160013788001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO	2.100,00
N° 13908	24/02/2016	Tirocini	FP20160013908001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN CARPENTERIA METALLICA E MONTAGGI	2.100,00
N° 14090	25/02/2016	Tirocini	FP20160014090001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN "IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE"	2.100,00
N° 14580	26/02/2016	Tirocini	FP20160014580001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA VENDITA ALIMENTARI	2.100,00
N° 14594	26/02/2016	Tirocini	FP20160014594001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICO GEOLOGO	2.100,00
N° 14998	29/02/2016	Tirocini	FP20160014998001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN IMPIEGATA IN AGENZIA DI VIAGGI	2.100,00

N° 15112	29/02/2016	Tirocini ex	FP20160015112001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO PER SETTORE COSMESI	5.466,00
N° 16140	02/03/2016	Tirocini	FP20160016140001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE	2.100,00
N° 16562	03/03/2016	Tirocini	FP20160016562001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ATTREZZISTA ADDETTO ALLE MACCHINE CNC	2.100,00
N° 17473	07/03/2016	Tirocini	FP20160017473001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	2.100,00

Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 22 **55.510,40**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 13376	23/02/2016	Tirocini	FP20160013376001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE - P.V.B.	2.600,00
N° 14427	26/02/2016	Tirocini	FP20160014427001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN ACCONCIATURA M.P.C.	2.600,00
N° 11011	18/02/2016	Tirocini	FP20160011011001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN OPERATORE FRONT E BACK OFFICE MEDIATECA	1.680,00
N° 13534	23/02/2016	Tirocini ex	FP20160013534001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	ARCHITECTURAL DESIGN	3.749,00
N° 14437	26/02/2016	Tirocini ex	FP20160014437001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	MINING & GEOLOGY ENGINEER	6.525,00
N° 14699	26/02/2016	Tirocini ex	FP20160014699001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	COMMUNICATION OFFICER - EUROPEAN PROJECT DESIGN & DEVELOPMENT	4.564,00
N° 13658	24/02/2016	Tirocini	FP20160013658001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRAZIONE E ALL'AREA INVESTIMENTI DEL FONDO SVILUPPO - V.J.	2.500,00
N° 13838	24/02/2016	Tirocini	FP20160013838001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTA AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA - B.C.	1.588,00
N° 14387	25/02/2016	Tirocini ex	FP20160014387001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	MARKETING E GESTIONE AZIENDALE	6.825,00
N° 15154	29/02/2016	Tirocini	FP20160015154001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ARCHHITETTURA - DE L F	1.870,00
N° 16112	02/03/2016	Tirocini	FP20160016112001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SETTORE ACQUISTI E FORNITORI - C.P.	2.500,00
N° 16293	02/03/2016	Tirocini ex	FP20160016293001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN GENOMICA FUNZIONALE C.M.	6.825,00
N° 16445	03/03/2016	Tirocini	FP20160016445001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN GESTIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE - B.F.	2.500,00

Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 13 **46.326,00**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 15153	29/02/2016	Tirocini	FP20160015153001	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ACCONCIATORE - S.B.	2.600,00
N° 9552	15/02/2016	Tirocini	FP20160009552001	COMUNITA' PIERGIORGIO ONLUS (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO - B.S.	2.600,00
N° 17074	04/03/2016	Tirocini	FP20160017074001	ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - B.I.	2.600,00
N° 11124	19/02/2016	Tirocini	FP20160011124001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ COGNITIVE E RICERCA DELLE RISORSE SUL TERRITORIO	2.016,00
N° 11125	19/02/2016	Tirocini	FP20160011125001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO CAMERIERE - AIUTO CUCINA	2.058,00
N° 11126	19/02/2016	Tirocini	FP20160011126001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA CONTABILITÀ	2.100,00
N° 13069	23/02/2016	Tirocini	FP20160013069001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA COMMERCIALE	2.100,00
N° 14415	26/02/2016	Tirocini	FP20160014415001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATO CON MANSIONI DI CONTATTO CON IL PUBBLICO	2.100,00
N° 14660	26/02/2016	Tirocini	FP20160014660001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	1.848,00
N° 14667	26/02/2016	Tirocini	FP20160014667001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA SEGRETERIA	1.890,00
N° 14669	26/02/2016	Tirocini	FP20160014669001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERE / ACCONCIATORE	2.100,00
N° 14672	26/02/2016	Tirocini	FP20160014672001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI CARBURANTE CON AUTOLAVAGGIO	2.100,00
N° 15097	29/02/2016	Tirocini	FP20160015097001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN BANCONIERA	2.100,00
N° 15121	29/02/2016	Tirocini	FP20160015121001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI MATERIE PLASTICHE	2.058,00
N° 15251	29/02/2016	Tirocini	FP20160015251001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA BONIFICA E ALLA DEMOLIZIONE DI AUTOVEICOLI	2.100,00
N° 15305	29/02/2016	Tirocini	FP20160015305001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA CON MANSIONI CONTABILI E SEGRETERIA	2.100,00
N° 15319	29/02/2016	Tirocini	FP20160015319001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA - B.G.	2.100,00

N° 15329	29/02/2016	Tirocini	FP20160015329001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN MAGAZZINIERE / AUTISTA	2.100,00
N° 15339	29/02/2016	Tirocini	FP20160015339001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	2.100,00
N° 15472	29/02/2016	Tirocini	FP20160015472001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO E FATTURAZIONE	2.100,00
N° 15574	01/03/2016	Tirocini	FP20160015574001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN TECNICO COMMERCIALE ADDETTO ALLE VENDITE E MANUTENZIONI - B.G.	2.100,00
N° 15899	01/03/2016	Tirocini	FP20160015899001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PROGRAMMATORE	2.100,00
N° 15915	01/03/2016	Tirocini	FP20160015915001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITA ABBIGLIAMENTO	2.100,00
N° 16242	02/03/2016	Tirocini	FP20160016242001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ODONTOTECNICO	2.100,00
N° 16260	02/03/2016	Tirocini	FP20160016260001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO PARRUCCHIERA	2.100,00
N° 16265	02/03/2016	Tirocini	FP20160016265001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO CAMERIERE	2.100,00
N° 16363	03/03/2016	Tirocini	FP20160016363001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PASTICCERA	2.100,00
N° 16811	04/03/2016	Tirocini	FP20160016811001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROGETTI SU WEB	1.764,00
N° 16933	04/03/2016	Tirocini	FP20160016933001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ASSISTENTE IDRAULICO	2.100,00
N° 16938	04/03/2016	Tirocini	FP20160016938001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA COMMERCIALE E PICCOLA AMMINISTRAZIONE	2.100,00
N° 17047	04/03/2016	Tirocini	FP20160017047001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN COMMESSO DI NEGOZIO	2.100,00
N° 17174	04/03/2016	Tirocini	FP20160017174001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN COMMESSO DI VENDITA	2.100,00
N° 17181	04/03/2016	Tirocini	FP20160017181001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN "ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE" - M. V.	2.100,00
N° 13957	24/02/2016	Tirocini	FP20160013957001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI PROGETTISTA JUNIOR FACCIATE CONTINUE - L.C.	2.500,00
N° 14769	26/02/2016	Tirocini	FP20160014769001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI SEGRETERIA UFFICIO CREDITO E UFFICIO FISCALE - C. B.	2.416,00
N° 15093	29/02/2016	Tirocini	FP20160015093001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINI DI ADDETTA ALLA CONTABILITÀ' E ALL'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA - L.B.	2.500,00
N° 15388	29/02/2016	Tirocini	FP20160015388001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPIEGATO BANCARIO - J.A.G.	2.374,00
N° 15417	29/02/2016	Tirocini	FP20160015417001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPIEGATO BANCARIO - C.V.	2.374,00

N° 15434	29/02/2016	Tirocini	FP20160015434001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPIEGATO BANCARIO - ADDETTO AREA CREDITI - D.R.	2.374,00
N° 15473	29/02/2016	Tirocini	FP20160015473001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI IMPIEGATO BANCARIO - D.C.	2.374,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 40						**86.746,00**
Totale progetti: 89						**218.023,36**

16_11_1_DDS_PROG GEST_1252_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1252

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Approvazione operazioni formative individuali a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di dicembre 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 5529/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative individuali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via Nievo 20, Udine, dal 02 novembre 2015 al 29 febbraio 2016, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti a euro 190.000,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mensilmente sulla base delle metodologie e criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE nella seduta dell'11 giugno 2015 (paragrafo 7 dell'Avviso);
VISTO il decreto n. 319/LAVFORU dell'8 febbraio 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di novembre 2015 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 0,00;
PRECISATO pertanto che sono esaurite le risorse per il finanziamento di operazioni formative individuali;
VISTE le operazioni presentate nel mese di dicembre 2015;
EVIDENZIATO che la struttura stabile decentrata di Udine del Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di dicembre 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 19 febbraio 2016;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 18 operazioni;
PRECISATO che allo stato attuale non è possibile finanziare le 18 operazioni di cui sopra per mancanza di risorse;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di dicembre 2015 è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 18 operazioni.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1252_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

L.53/20002015

LEGGE 53/2000 - Progetti di formazione continua a carattere individuale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TRATTATIVE SINDACALI - RO.RA	FP1593536001	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	1.834,40	1.834,40	AMMESSO
2	TRATTATIVE SINDACALI - ZE.PA.	FP1593536002	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	1.834,40	1.834,40	AMMESSO
3	LE POLITICHE RETRIBUTIVE AZIENDALI - D.P.OM.	FP1593536003	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	1.834,40	1.834,40	AMMESSO
4	LA GESTIONE DEL PERSONALE:OBBLIGHI LEGALI E AMMINISTRATIVI - TA.SI.	FP1593536004	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	2.174,40	2.174,40	AMMESSO
5	LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - TA.SI.	FP1593536005	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	1.834,40	1.834,40	AMMESSO
6	VALUTATORI AZIENDALI SISTEMI QUALITÀ ISO/TS 16949:2009	FP1593550001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	2.263,68	2.263,68	AMMESSO
7	VALUTATORI AZIENDALI SISTEMI QUALITÀ ISO/TS 16949:2009	FP1593550002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	2.263,68	2.263,68	AMMESSO
8	KEY ACCOUNT MANAGEMENT: VENDERE AI CLIENTI STRATEGICI	FP1593550003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	2.903,04	2.903,04	AMMESSO
9	IT PERFORMANCE & MEASURES	FP1593550004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	3.830,40	3.830,40	AMMESSO
10	SALES EXCELLENCE	FP1593550005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	4.123,20	4.123,20	AMMESSO
11	MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE SOCIALE STRATEGICA	FP1593550006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2015	4.614,65	4.614,65	AMMESSO
12	AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001:2015	FP1593582001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2015	2.045,20	2.045,20	AMMESSO
13	COMPETENZE AVANZATE PER VENDERE	FP1595130001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	3.485,20	3.485,20	AMMESSO
14	ENGLISH AT WORK - UPPER INTERMEDIATE - L.C.	FP1595130002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	1.650,00	1.650,00	AMMESSO
15	ENGLISH AT WORK - INTERMEDIATE - P.S.	FP1595130003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	1.650,00	1.650,00	AMMESSO
16	LA GESTIONE DEL CLIENTE	F15100516001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	2.021,20	2.021,20	AMMESSO
17	LEAN & SALES: APPLICARE I PRINCIPI LEAN ALL'INTERNO DEI PROCESSI SALES	F15100516002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	1.630,80	1.630,80	AMMESSO
18	LEADERSHIP	F15100516003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	1.282,80	1.282,80	AMMESSO

Totale con finanziamento	0,00	0,00
Totale	43.275,85	43.275,85
Totale con finanziamento	0,00	0,00
Totale	43.275,85	43.275,85

16_11_1_DDS_PROG GEST_1253_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1253

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" presentate dal 1° al 31 gennaio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, e n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2601 del 29 dicembre 2015;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n. 6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014, n.8308/LAVFOR.FP del 18 novembre 2014, e n. 185 del 12 febbraio 2015;
VISTO il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015 con il quale è stato approvato il documento denominato "PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 3072/LAVFORU del 28 luglio 2015 e n. 3200/LAVFORU del 5 agosto 2015;
EVIDENZIATO che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PON;
PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 2601 del 29 dicembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3 - PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATI i progetti formativi già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.902.722,00	946.420,00	485.650,00	1.583.332,00	887.320,00

VISTE le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 1° al 31 gennaio 2016 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie dell'8 e 9 febbraio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 - 3 PON (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo - fascia 2 - 3 PON che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 29.700,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.873.022,00	946.420,00	485.650,00	1.553.632,00	887.320,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 1° al 31 gennaio 2016 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate - fascia di utenza 2 - 3 PON (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo - fascia 2 - 3 PON che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 29.700,00.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1253_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PON-FMIL23

PON - FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO FASCIA 2 - 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	FORMAZIONE PER TECNICO DI LABORATORIO PROVE	FP1605694002	2016	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
2	FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE PHP E .NET	FP1605694001	2016	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
3	FORMAZIONE PER OPERATORE AGRICOLO DI MICROFILIERA	FP1602412001	2016	9.900,00	9.900,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			29.700,00	29.700,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			29.700,00	29.700,00	
	Totale con finanziamento PON-FMIL23			29.700,00	29.700,00	
	Totale PON-FMIL23			29.700,00	29.700,00	
	Totale con finanziamento			29.700,00	29.700,00	
	Totale			29.700,00	29.700,00	

16_11_1_DDS_PROG GEST_1255_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1255

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 febbraio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015, e n. 277 del 25 febbraio 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;

EVIDENZIATO che con la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 3521/LAVFORU del 24 agosto 2015;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015 e n. 8743/LAVFORU del 21 dicembre 2015;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni sono rivolte alla fascia di utenza 2 e devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 9 luglio 2015 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.999.347,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099,726,00	1.199.843,00

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 790/LAVFORU del 16 febbraio 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni "Formazione permanente per gruppi omogenei" presentate dal 16 dicembre 2015 al 1° febbraio 2016 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.164.903,00	1.111.270,00	430.924,00	1.789.106,00	833.603,00

VISTE le operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 febbraio 2016 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale e ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie dell'8 e 26 febbraio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 2 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 2 operazioni risultano rinunciate prima della valutazione;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 225.500,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:

Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro 33.825,00
Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro 78.925,00
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro 112.750,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.939.403,00	1.111.270,00	430.924,00	1.563.606,00	833.603,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 febbraio 2016 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale e ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 225.500,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro 33.825,00
Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro 78.925,00
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro 112.750,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1255_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QBAF2

FSE 2014/2020 - OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA FASCIA 2

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'	FP1602450001	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	113.950,00	113.950,00	AMMESSO
2	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	FP1609585005	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	111.550,00	111.550,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		225.500,00	225.500,00	
			Totale		225.500,00	225.500,00	
			Totale con finanziamento		225.500,00	225.500,00	
			Totale		225.500,00	225.500,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420QBAF2	FP1609564005	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CAMERIERE DI SALA E BAR	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'
1420QBAF2	FP1609585006	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

16_11_1_DDS_PROG GEST_1255_3_ALL2

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1609585005	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA [illegible] ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI		111.550,00	55.775,00	39.042,50	16.732,50
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1602450001	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITA'		113.950,00	56.975,00	39.882,50	17.092,50
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**2**	**225.500,00**	**112.750,00**	**78.925,00**	**33.825,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**2**	**225.500,00**	**112.750,00**	**78.925,00**	**33.825,00**

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1271
Gara d'appalto per la formazione del personale della Regione e degli Enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - CUP D23G16000060009 CIG 6601849224 - Decreto a contrarre.

(prenotazione fondi - capp. 3694, 3695 e 3696 - tot. euro 650.000,00)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e ss.mm. ed ii. relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013 di seguito "POR";
RICHIAMATO il documento: "Pianificazione Periodica delle Operazioni relative al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 -annualità 2015- approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e ss.mm.ii di seguito "PPO 2015";
RICHIAMATO in particolare il programma specifico 35/15 "Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione" del PPO 2015;
CONSIDERATO che il succitato programma specifico 35/15 prevede l'attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le prestazioni degli Enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. In particolare si prevedono, nell'ambito dell'obiettivo specifico 11.3 e 11.6 , interventi formativi nelle seguenti aree:
- programmi comunitari a gestione diretta della Commissione europea (personale della Regione);
- le attività di gestione e controllo nell'ambito dei fondi SIE (personale della Regione impegnato nella gestione di fondi SIE);
- la programmazione e gestione dei fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (personale dell'assistenza tecnica assunto con il concorso 104/14 e 105/14);
- la programmazione e gestione di misure di ingegneria finanziaria nell'ambito dei fondi SIE (personale della Regione);
- l'aggiornamento della lingua inglese per il personale impegnato nella programmazione e gestione dei fondi SIE (personale della Regione);
- l'anticorruzione, l'antifrode e gli adempimenti correlati (personale della Regione e degli EE.LL.);
- la riduzione degli oneri amministrativi in un contesto complessivamente orientato alla semplificazione (personale della Regione);
- la valutazione di impatto ambientale-valutazione ambientale strategica SIE (personale della regione);
- misure di formazione specialistica in materia di appalti (personale della Regione e degli Enti locali).

PRECISATO che per il succitato programma specifico 35/15 il PPO 2015 prevede uno stanziamento di euro € 658.110,00;
RITENUTO pertanto di acquisire, per la realizzazione del succitato programma specifico 35/15, un "servizio di progettazione e gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del P.O.R. F.S.E. F.V.G. 2014-2020";
RITENUTO altresì di ricorrere alla procedura di affidamento di un appalto di servizi da reperire sul mercato per il servizio summenzionato finalizzato alla realizzazione del programma specifico 35/15 del PPO;
VISTO l'art. 1, comma 1, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review II), che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure tele-

matiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA;

ACCERTATO che, allo stato, non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello da acquisire;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. ed ii. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito "Codice";

CONSIDERATO che il servizio in argomento costituisce "Servizi relativi all'istruzione anche professionale" - Cat. 24 -cpc 92 - cpv 80511000-9 "Servizi di formazione dei dipendenti" dell' allegato II B del Codice ed è, pertanto, ai sensi dell'articolo 20 del Codice disciplinato esclusivamente dall'articolo 65, 68 e 225 del Codice;

RITENUTO altresì di applicare in regime di "auto-vincolo" alcuni articoli del Codice, specificati negli atti di gara, al fine di meglio soddisfare tutti principi di cui all'articolo 2 comma 1 del Codice stesso;

RITENUTO di individuare la più idonea procedura di scelta del contraente privilegiando - in ossequio ai principi di derivazione comunitaria - la più ampia partecipazione dei concorrenti al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 i servizi oggetto della presente procedura sono da considerarsi servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

ATTESO che si è:

- stabilito l'importo a base d'asta dell'appalto in euro € 650.000,00;
- stabilito il metodo di scelta del contraente mediante gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria;
- stabilito di mandare in pubblicazione il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su due quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione regionale;

ATTESO che si è provveduto altresì a:

- individuare i requisiti specifici dei partecipanti alla procedura di affidamento;
- fissare nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di aggiudicazione della gara;
- individuare i criteri per la valutazione delle offerte tecniche;
- fissare in euro € 500.000,00 l'importo massimo per l'eventuale attivazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, nei successivi tre anni dalla stipulazione del contratto;
- elaborare il disciplinare di gara con la relativa modulistica per l'espletamento della gara (allegato A parte integrante al presente decreto)
- elaborare il capitolato tecnico di gara (allegato B parte integrante al presente decreto);

SPECIFICATO che il requisito relativo al fatturato specifico è stato fissato in euro 1.000.000,00 riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta riconducibili ad attività di formazione professionale per adulti e non ad attività di formazione professionale per la P.A. in maniera da ampliare quanto più possibile il potenziale bacino d'accesso alla gara de qua;

ATTESO che, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale ai sensi di quanto disposto dall'AVCP nella propria Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 ("Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione di rischi (DUVRI) e determinazione di costi della sicurezza - L n. 123/2007 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 e art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 163/2006") è verificata l'inesistenza di rischi di interferenze ed è quindi esclusa preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza; l'importo degli oneri della sicurezza è pertanto pari a € 0,00;

RITENUTO di avviare per le motivazioni suesposte la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione e la gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del P.O.R. F.S.E. F.V.G. 2014-2020;

RITENUTO di individuare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e gli elementi essenziali del contratto, stabilendo che:

- la scelta del contraente viene effettuata mediante gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria;
- il bando di gara venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su due quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione regionale;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la base d'asta dell'appalto è pari ad € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- l'importo massimo per l'attivazione di eventuali servizi analoghi nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa;

- il valore complessivo stimato dell'appalto è dunque pari a € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00) in ragione del servizio da affidare, il quale non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il servizio affidato avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto;
- ulteriori clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara (allegato A) e nel capitolato tecnico (allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.

RITENUTO di approvare i seguenti allegati al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale:
a) disciplinare di gara e relativi allegati (allegato A);
b) capitolato tecnico (allegato B).
VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016, approvato con L.R. 29 dicembre 2015, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, ai capitoli 3694, 3695 e 3696 stanzia i fondi "U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente";
PRECISATO che l'importo a base d'asta ammonta a € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00);
RITENUTO di procedere alla prenotazione delle risorse economiche necessarie all'appalto del servizio di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 650.00,00 (seicentocinquantamila/00), a carico dei capitoli 3694, 3695 e 3696 come specificato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale al presente decreto.
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;

DECRETA

1. Di avviare, per le motivazioni e sulla base delle competenze di cui alle premesse, la procedura per l'affidamento del servizio di progettazione e la gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del P.O.R. F.S.E. F.V.G. 2014-2020.
2. Di individuare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e gli elementi essenziali del contratto, stabilendo che:
- la scelta del contraente viene effettuata mediante gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria;
- il bando di gara viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su due quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione regionale;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la base d'asta dell'appalto è pari ad € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- l'importo massimo per l'attivazione di eventuali servizi analoghi nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) IVA esclusa;
- il valore complessivo stimato dell'appalto è dunque pari a € 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) IVA esclusa;
- l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (zero/00) in ragione del servizio da affidare, il quale non presenta circostanze di c.d. "interferenza" con il personale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il servizio affidato avrà una durata di 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto;
- ulteriori clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara (allegato A) e nel capitolato tecnico (allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.

3. Di approvare i seguenti allegati al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale:
a) disciplinare di gara e relativi allegati (allegato A);
b) capitolato tecnico e relativo allegato (allegato B).
4. Di procedere alla prenotazione delle risorse economiche necessarie all'appalto del servizio di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 650.00,00 (seicentocinquantamila/00), a carico dei capitoli 3694, 3695 e 3696 come specificato nell'allegato contabile parte integrante e sostanziale al presente decreto.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_2_ALL1

Allegato A

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

DISCIPLINARE DI GARA

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

CUP: D23G16000060009

CIG: 6601849224

Indice

Allegato A

****

Gara d’appalto per la formazione del personale della Regione e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito del P.O.R. – F.S.E. 2014-2020.

Capo I – Informazioni generali

Articolo 1 – Oggetto e durata

1.1 L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e la gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia nell’ambito del P.O.R. F.S.E. F.V.G. 2014-2020. Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nel capitolato della presente gara e nel relativo allegato.

Allegato A

1.2 Il servizio oggetto della presente procedura d'appalto rientra tra i servizi di cui all'allegato II B – categoria 24 "Servizi relativi all'istruzione, anche professionale" - richiamato dall'articolo 20 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

1.3 L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non procedere ad alcun affidamento, per ragioni di pubblico interesse.

1.4 Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

2.1 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni – articolo 20 "appalti di servizi elencati nell'allegato II B".

2.2 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, solo per quanto espressamente richiamato nel bando di gara G.U.U.E., nel presente disciplinare e negli atti di gara; d'ora innanzi il summenzionato Decreto legislativo viene citato come "Codice dei contratti".

2.3 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto compatibile con quanto espressamente richiamato nel bando di gara, nel presente disciplinare e negli atti di gara; d'ora innanzi citato come "Regolamento".

2.4 Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e L.R.7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.5 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2.6 Legge136/2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.7 D.Lgs 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice del processo amministrativo)

2.8 L.R.21/2007 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale ".

2.9D.P.Reg.277/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali).

2.10 D.P.Reg. 214/2009 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

2.11 Disposizioni contenute nel Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel presente disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e in ogni altro allegato della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi.

2.12 Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore e successivamente adottati.

Articolo 3 – Importo a base di gara

3.1L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € **650.000,00 (**euro seicentocinquantamila/00).

3.2 La stazione appaltante, visto l'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).

3.3 Per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila,00) la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, nei successivi 3 anni dalla stipulazione del contratto, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice.

3.4 Resta salva la facoltà per il committente di affidare servizi complementari che, a seguito di circostanze imprevedibili, divengano necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto, alle condizioni previste dall'art. 57, comma 5, lett. a) del Codice.

Allegato A

3.5 Ai sensi dell'articolo 29 del Codice, il valore complessivo presunto è pari a € 1.150.000,00 (euro unmilionecentocinquantamila,00).

3.6 Ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 i servizi oggetto della presente procedura sono da considerarsi servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

3.7 Gli oneri aziendali della sicurezza, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati dall'operatore economico nella formulazione dell'offerta economica. Si precisa che tali oneri non rappresentano per l'Amministrazione contraente un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica, bensì una componente specifica della stessa.

Articolo 4 - Riferimenti stazione appaltante

4.1 La Stazione appaltante è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Via San Francesco n. 37 34133 Trieste.
4.2 Il Responsabile unico del procedimento di gara è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Ileana Ferfoglia:
PEC: ileana.ferfoglia@certregione.fvg.it
Email: ileana.ferfoglia@regione.fvg.it
Telefono: +39 040 3772127 +39 040 3772197
Fax: +39 040 3775092

Articolo 5 - Richiesta informazioni/chiarimenti

5.1 É possibile ottenere informazioni/chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti con oggetto "quesiti appalto formazione del personale della Regione F.V.G. e del Comparto Unico" da inoltrare al Responsabile del procedimento di gara, all'indirizzo PEC **lavoro@certregione.fvg.it** o al numero di fax 040377 5092, fino a 14 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi entro il 08/04/2016 ore 12.00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
5.2 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 7 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, quindi entro il 15/04/2016.
5.3 Domande e risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http://www.regione.fvg.it al link "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi ed avvisi".

Capo II - Condizioni di partecipazione

Articolo 6 – Soggetti ammessi a partecipare

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155, le associazioni e le fondazioni. È consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti plurimi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo. Nei casi di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del Codice.

6.2 È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti o reti di imprese, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato

Allegato A

alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o reti di imprese. In caso di violazione di tale previsione **sono esclusi** dalla gara sia il consorziato/ soggetto partecipante al raggruppamento/impresa in rete sia il consorzio/raggruppamento/ reti di imprese.

Articolo 7 – Requisiti di ordine generale

7.1 Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei contratti e dalle altre disposizioni di legge sui requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione a **pena di esclusione**.

7.2 Le dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei concorrenti singoli o raggruppati in merito ai requisiti di ordine generale dovranno essere prodotte in conformità al modello predisposto della stazione appaltante (**Allegato A2/1**).

7.3 I soggetti, diversi dal/i sottoscrittore/i delle dichiarazioni contenute nel modello Allegato 2/1 sui requisiti generali di partecipazione, tenuti a dichiarare separatamente i propri **requisiti morali**, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m ter), del Codice dei contratti, mediante la compilazione del modello **Allegato A3**, sono:

- **per le imprese individuali**: titolare e direttori tecnici;
- **per le Società in nome collettivo**: tutti i soci e direttori tecnici;
- **per le Società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari e direttori tecnici;
- **per le altre società, consorzi o altri soggetti**: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP);
- **per tutti i soggetti: i procuratori speciali con poteri gestori generali e continuativi.**

7.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, **è fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.** Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i e di aver tuttavia formulato autonomamente l'offerta, dovrà indicare il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione.

7.5 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, **la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale**, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Articolo 8 – Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

8.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

di idoneità professionale

a. iscrizione, per attività inerenti il servizio della presente gara, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l'impresa ha sede; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei contratti. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto redatti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Allegato A

b. avere tra i propri fini statutari la formazione professionale;
<u>di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale</u>

c. fatturato/ricavi aziendali riconducibili ad attività di formazione professionale per adulti riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta pari ad almeno 1.000.000,00 di euro. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito richiesto deve essere rapportato al periodo di attività svolta secondo la seguente formula: (fatturato o ricavi richiesti/36) x mesi di attività;
d. due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino la solidità bancaria del concorrente in rapporto al valore dell'appalto, da allegare in originale;
e. avere a disposizione sedi attrezzate per l'erogazione della formazione (sedi didattiche), con le caratteristiche specificate nel capitolato articolo 8 punto 2, in cui realizzare l'attività formativa distribuite sul territorio della Regione FVG con almeno una sede in ogni capoluogo di provincia;
f. essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015 in corso di validità per attività inerenti il servizio della presente gara. Ai fini del riconoscimento del requisito si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del Codice dei contratti;
g. disporre nella propria organizzazione di n. 1 esperto a cui affidare il ruolo di referente responsabile del servizio oggetto del presente disciplinare con almeno 7 anni di esperienza successiva al 1 gennaio 2005 in ruoli di direzione di soggetti erogatori di attività formativa;
h. disporre nella propria organizzazione di almeno n. 1 esperto a cui affidare il ruolo di referente didattico del servizio oggetto del presente disciplinare con almeno 7 anni di esperienza successiva al 1 gennaio 2005 nella attività di coordinamento didattico di attività formative per adulti.

8.2 <u>I requisiti di cui ai punti a), b), d) ed f) nel caso di offerente plurisoggettivo vengono richiesti per ogni singolo soggetto costituente l'aggregazione</u>.

8.3 Il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto, in caso di concorrente plurisoggettivo, dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo e da ciascuna impresa proporzionalmente alle parti del servizio che intende eseguire. Dovranno inoltre essere specificate le quote di partecipazione di ogni singolo operatore economico al raggruppamento che devono corrispondere alla parte dei servizi che verranno eseguiti da ciascuno di essi. I requisiti di qualificazione dovranno essere indicati pro quota da ogni impresa per un valore minimo corrispondente al valore delle parti del servizio che l'impresa intende eseguire, come indicato nell'Allegato A1 (Modello di domanda).

8.4 I requisiti di cui ai punti e), g) e h) devono essere soddisfatti, in caso di concorrente plurisoggettivo, dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

8.5 In sede di gara, il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di capacità del presente articolo in conformità al modello Allegato 2 mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 9 - Pagamento a favore dell'ANAC (già AVCP)

9.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP), ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. CP- del 09 dicembre 2014, per un importo pari a € 140,00.

9.2 La mancata allegazione della ricevuta di pagamento del suddetto contributo può essere regolarizzata ai sensi dell'articolo 46 comma 1-ter del Codice, con applicazione della sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma 1 ter dell'articolo 46.

9.3 Il mancato pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

9.4 Ai fini del versamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011. Il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione sono rinvenibili sul sito web dell'ANAC, sezione "Contributi in sede di gara".

9.5 In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed è effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo.

Allegato A

9.6 In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed è effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Articolo 10 – Avvalimento

10.1 Ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti il concorrente singolo, raggruppato o consorziato può avvalersi di una impresa ausiliaria per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.
10.2 Ai fini della partecipazione alla gara, in caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare la documentazione specificata dal menzionato articolo 49 del Codice e riepilogata nel presente disciplinare **all'articolo 14 – busta A – paragrafo 14.7.**
10.3 Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
10.4 I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e la certificazione di qualità non sono oggetto di avvalimento.
10.5 L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

Articolo 11 – Subappalto

11.1 Non è ammesso il subappalto.

Articolo 12 – Garanzie richieste

12.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una specifica cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento sul c.c. n. 3149712 IBAN: IT57Z0200802230000003149712, intestato a Regione FVG, oppure con versamento presso qualunque sportello Unicredit S.p.A. indicando il codice tesoreria 66054 e precisando in entrambi i casi la causale "garanzia gara progettazione e gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia";

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice dei contratti, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere corredata da copia dell'atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;

Allegato A

3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora stato stipulato il contratto;

5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con forma plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e sottoscritta dalla capogruppo;

6) prevedere espressamente:

   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

   d. **deve essere rilasciata in conformità a quanto previsto dall'art. 38 comma 2 bis del Codice, introdotto dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014 ovvero deve garantire il pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria pari all'1‰ dell'importo complessivo a base di gara (€650,00), che verrà comminata una tantum in caso di mancanze, incompletezze e altre irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentati in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concorrente il pagamento diretto della sanzione, prima di escutere la cauzione provvisoria per la somma corrispondente.**

   e. **a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

12.4 In caso di riduzione della cauzione provvisoria per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all'immediato reintegro dell'importo garantito, **pena l'esclusione dalla gara.**

12.5 La cauzione provvisoria verrà svincolata al momento della stipula del contratto.

12.6 Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice dei contratti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice dei contratti e dall'art. 123 del Regolamento.

12.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. L'importo ammonta pertanto a euro 6.500,00.

Capo III Modalità di partecipazione alla gara

Articolo 13 – Modalità di presentazione e soccorso istruttorio

13.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere sigillato, **a pena di esclusione**, mediante qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la segretezza, e deve pervenire, **a pena di non ammissione alla gara**, entro le ore 12.00 del giorno venerdì 22 aprile 2016, esclusivamente all'indirizzo:

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Allegato A

Via San Francesco, 37

34133 Trieste.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica idonea a garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste, nonché la segretezza dei documenti contenuti.

Si precisa, altresì, che non sono considerati mezzi idonei a garantirne la segretezza né la pec né il fax.

13.2 E' facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, sito al sesto piano, in via S. Francesco n. 37 Trieste. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

13.3 In ogni caso, il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.4 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "**GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 - SCADENZA OFFERTE 22/04/2016 ORE 12.00 -NON APRIRE**". Nel caso di concorrenti con forma plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportate sul plico le informazioni sopraindicate di tutti i singoli operatori .

13.5 Il plico deve contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna delle quali deve essere **non trasparente, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura** e deve recare l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

7) "Busta A - Documentazione amministrativa";

8) " Busta B - Offerta tecnica";

9) " Busta C - Offerta economica".

13.6 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

13.7 Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione in originale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) e devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più allegati distinti;
- in caso di dichiarazioni sottoscritte dai procuratori degli operatori economici concorrenti dovrà essere allegata copia della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

13.8 In caso di concorrenti stranieri: per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli Stati dell'Unione Europea, si applicano gli articoli 2,3 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i legali rappresentanti di imprese concorrenti non appartenenti all'Unione Europea ma che possono partecipare alla gara, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'origine. Le imprese straniere dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza o certificazioni equivalenti a quelle richieste ai concorrenti italiani, rilasciate da organismi dello stato di appartenenza ovvero dichiarazioni sostitutive autenticate, con annessa traduzione in lingua italiana (con

Allegato A

asseverazione del Tribunale Italiano). Si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice dei contratti.

13.9 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13.10 Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante all'indirizzo internet indicato all'articolo 5.3 del presente disciplinare. In ogni caso, dovranno riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili dalla stessa.

13.11 Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 del Codice **in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive** di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché, ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter dello stesso Codice, **in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti** in base alla legge, al bando o al presente disciplinare di gara, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per produrre, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi, anche di soggetti terzi, mancanti, incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale**.** Il concorrente è obbligato al pagamento, in favore della stazione applatante, di una sanzione pecuniaria pari all'1‰ dell'importo complessivo a base di gara (€650,00).

13.12 L'inutile decorso del termine assegnato dalla Stazione appaltante per la regolarizzazione comporterà l'**esclusione dalla gara.**

13.13 La sanzione pecuniaria potrà essere pagata dal concorrente mediante versamento della somma corrispondente sul c.c. n. 3152699 intestato a Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (IBAN: IT56L0200802230000003152699) ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria n. 7700000, precisando in entrambi i casi la causale "cap. 1493/E - sanzione pecuniaria gara servizio di progettazione e gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia".

13.14 Qualora il concorrente non vi provveda, la Stazione appaltante procederà ad escutere la cauzione provvisoria per la somma corrispondente.

13.15 In caso di riduzione della cauzione provvisoria per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al concorrente di provvedere all'immediato reintegro dell'importo garantito, **pena l'esclusione dalla gara**.

13.14 Il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

13.15 La Stazione appaltante, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti e nell'interesse della Stazione appaltante stessa, potrà invitare le imprese concorrenti, a mezzo di comunicazione scritta, inviata via PEC o a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice dei contratti.

Articolo 14 – Contenuto della busta "A – Documentazione amministrativa"

14.1 Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, i documenti indicati ai paragrafi dal 14.2 al 14.11 ed in caso di concorrenti con forma plurisoggettiva i documenti aggiuntivi, secondo la casistica, previsti ai paragrafi dal 14.12 al 14.15.

I documenti sono i seguenti:

14.2 **domanda di partecipazione**, come da modello **Allegato A1**, corredata da marche da bollo come previsto per legge (una marca da € 16,00 ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del

Allegato A

sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, copia della relativa procura. Nella domanda il concorrente deve specificare anche le eventuali imprese ausiliare di cui intende avvalersi.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), la domanda di partecipazione dovrà essere **unica per il raggruppamento** e sottoscritta:

- dal legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese raggruppande/consorziande o facenti parte del GEIE/rete, in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/rete **non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo ovvero dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ordinario, del GEIE/rete, in caso di RTI/ Consorzio ordinario/GEIE/rete **formalmente costituiti** prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative.

14.3 dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali di partecipazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione,** attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti e di possedere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Le dichiarazioni vanno rese conformemente a quanto indicato nell'**Allegato A2/1**.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), la dichiarazione in argomento (**allegato A2/1**), dovrà essere resa dai legali rappresentanti **di ciascun soggetto giuridico** facente parte del concorrente plurisoggettivo.

N.B. = Le **dichiarazioni** circa l'inesistenza delle cause di esclusione **dell'art. 38, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. m-ter)** del Codice dei contratti, vanno rese individualmente anche dai soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara, indicati all'articolo 7.3, di ciascun operatore economico che compone il raggruppamento, conformemente a quanto indicato nell' **Allegato A3**.

14.4 dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali di partecipazione, di cui all'articolo 8 del presente disciplinare, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Le dichiarazioni vanno rese conformemente a quanto indicato nell'**Allegato A2/2**.

Si precisa che, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, nei confronti del soggetto affidatario provvisorio si procede alla verifica dei requisiti dichiarati nei seguenti termini:

- il requisito relativo ai fini statutari di cui all'articolo 8.1 lett. b) del presente disciplinare, in caso di soggetto non iscritto al registro delle imprese, deve essere comprovato mediante la produzione dello statuto redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- il requisito economico finanziario relativo al fatturato/ricavi specifici di cui all'articolo 8.1 lett. c) deve essere comprovato, mediante la produzione degli estratti di bilancio relativi al triennio considerato o di altra idonea documentazione atta a comprovare il requisito;

Allegato A

- il requisito relativo alle sedi di cui all'articolo 8.1 lett. e) deve essere comprovato, mediante la produzione di qualunque atto/documento idoneo a dimostrare di avere a disposizione, a qualsiasi titolo, sedi didattiche secondo le caratteristiche specificate;
- il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 8.1 lett. f) deve essere comprovato mediante la produzione di copia della certificazione stessa;
- il requisito relativo all'esperienza degli esperti di cui all'articolo 8.1 lett. g) e lett. h) del presente disciplinare deve essere comprovato, mediante la produzione dei contratti di lavoro o di incarichi professionali o dichiarazioni/certificati, anche rilasciati da enti pubblici, da cui risultino le date e la tipologia di servizi svolti per ciascun profilo.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), le **dichiarazioni** di cui al presente punto 14.4 (Allegato A2/2) vanno rese in forma congiunta. L'allegato A2/2 dovrà essere **unico per il raggruppamento** e sottoscritto:

- dal legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese raggruppande/consorziande o facenti parte del GEIE/rete, in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/rete **non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo ovvero dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ordinario, del GEIE/rete, in caso di RTI/ Consorzio ordinario/GEIE/rete **formalmente costituiti** prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative.

14.5 due referenze bancarie di cui all'articolo 8 lett. d) del presente disciplinare di gara, da inserire in originale. Tale requisito è comprovato in sede di gara mediante la produzione di due lettere di affidabilità attestanti la solidità bancaria del concorrente in rapporto al valore dell'appalto, al momento della presentazione dell'offerta (da allegare in originale). Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di produrle, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice dei contratti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), le referenze in argomento devono essere rese da ciascun soggetto giuridico facente parte del concorrente plurisoggettivo.

14.6 dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni del servizio contenute nella domanda di partecipazione, così come previsto nell'Allegato A1 e dalle relative istruzioni di compilazione;

14.7 in caso **(eventuale)** di **avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. **dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato (Allegato A4);

N.B.: oltre alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegato, **l'originale o la copia autentica** del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice dei contratti, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento, può essere presentata, da parte del concorrente/ausiliato una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal

Allegato A

quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo posto a base di gara, come previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del Codice dei contratti;

b. **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (Allegato A5), con la quale lo stesso indica:

- ✓ le proprie generalità;
- ✓ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e degli altre prescrizioni per contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente disciplinare, che servono all'ausiliario per l'esecuzione del contratto;

  N.B. = tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria che rivestono le qualifiche di cui alla tabella del paragrafo 7.3, non firmatari della dichiarazione di cui al punto b., devono dichiarare il possesso dei requisiti morali, secondo l'Allegato A3.
- ✓ il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- ✓ di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché a mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, specificando quali e a rendersi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- ✓ che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

14.8 documento attestante l'avvenuta costituzione della **cauzione provvisoria** di cui all'articolo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

14.9 per beneficiare della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, il concorrente allega copia del certificato attestante il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice dei contratti;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

- ➢ in caso di partecipazione in RTI , ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice dei contratti, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ➢ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice dei contratti, il concorrente gode del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

14.10 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (già AVCP);

14.11 nella busta A dovrà altresì essere inserito il **PASSOE** (per ciascun operatore economico), di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. Si veda l'articolo 18 del presente disciplinare.

DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- ➢ **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

14.12 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia, con indicazione delle imprese consorziate;

Allegato A

- **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

14.13 a pena di esclusione, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dei soggetti designati quali mandatario e mandanti e delle relative quote di esecuzione del servizio.

- **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**

14.14 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e delle relative quote di esecuzione del servizio .

- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**

14.15 una dichiarazione con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16 del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà, altresì, specificare che nessun soggetto partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale.

Deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle imprese e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.

Articolo 15 – Contenuto della busta "B – Offerta tecnica"

15.1 La busta "B – Offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**:

- una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, dei servizi offerti. La relazione dovrà essere articolata per punti, seguendo l'ordine previsto nell'Allegato B con riferimento ai criteri e sub-criteri in esso descritti. La relazione (comprese schede e tabelle allegate) dovrà essere composta da al massimo 20 facciate, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine in formato A4 e dimensione 12 dei caratteri. Le pagine aggiuntive non verranno prese in considerazione, né valutate. Si precisa che non verranno conteggiati nelle 20 facciate gli eventuali curricula vitae presentati degli esperti coinvolto nel Servizio.

15.2 L' offerta tecnica, redatta in lingua italiana su carta intestata del proponente, dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

15.3 Nel caso di concorrenti con forma plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara.

Articolo 16 – Contenuto della busta "C – Offerta economica"

16.1 Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione,** l'offerta economica, predisposta secondo l'Allegato D al presente disciplinare di gara, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

a) ►nome e cognome del legale rappresentante del concorrente e la forma giuridica;
b) ►la denominazione o ragione sociale del concorrente nonché la sede legale, il codice fiscale e la partita iva

Allegato A

c) ►la data;
d) ►il prezzo complessivo offerto per il servizio oggetto del presenta appalto sia in cifre che in lettere, IVA esclusa;
e) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale;
f) ►il costo del lavoro ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del Codice.

16.2 L' offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con forma plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

16.3 Gli importi contenuti nell'offerta devono essere espressi sia in cifre che in lettere. L'importo, espresso in euro, va indicato con due cifre decimali al massimo (le cifre ulteriori non saranno considerate). In caso di discordanza si intende prevalente l'importo espresso in lettere, salvo che la stazione appaltante ritenga sia necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale.

16.4 L'offerta economica non dovrà, **a pena di esclusione**:
- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
- essere parziale (riferita a parti del servizio oggetto della presente gara).

16.5 Verranno **escluse** le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16.6 La mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all'art. 87, comma 4 e dei costi del lavoro ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti sarà **causa di esclusione**

Articolo 17 – Condizioni generali

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, dovrà dichiarare, conformemente a quanto indicato nell'Allegato A1 al presente disciplinare:

17.1 nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero di averne richiesto la relativa autorizzazione;

17.2 di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell'appalto;

17.3 di impegnarsi a garantire il personale adeguato al servizio richiesto dall'Amministrazione regionale nei termini stabiliti dal capitolato;

17.4 di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti;

17.5 di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 come novellato dal D.L. 30/12/2015 n. 210 "Milleproroghe 2016" vige l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario di rimborsare l'importo relativo alle spese di pubblicazione sui giornali che la stazione appaltante ha anticipato;

17.6 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

17.7 di autorizzare all'accesso agli atti presentati in sede di gara, come indicato nell'offerta per le motivazioni riconducibili all'articolo 13, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti, salvo per quanto espressamente indicato nella domanda di partecipazione;

17.8 corrispondere ai lavoratori le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e (se Cooperative o Consorzi) che ai soci lavoratori verrà garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

17.9 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi salvo l'adeguamento periodico annuale dei prezzi dei servizi, previsto ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

Allegato A

17.10 di essere a conoscenza, che in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, nella presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, del Codice, l'Amministrazione regionale, dopo aver disposto, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura del concorrente, ne dà segnalazione all'ANAC (già AVCP) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno;

17.11di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o comunque di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della stazione appaltante;

17.12 di aver preso visione e di aver compreso tutte le prescrizioni previste per la presente procedura e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della procedura di gara e del servizio in oggetto, secondo quanto stabilito nel bando GUUE e nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e negli allegati; di aver visionato attentamente i predetti documenti; di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano e per eseguire il servizio a regola d'arte;

17.13 l'appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario del servizio, con la sottoscrizione del contratto e delle apposite clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge;

17.14 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività;

17.15 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

17.16 di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

17.17 di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto;

17.18 di impegnarsi, con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

17.19 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale;

17.20 di essere a conoscenza che i contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal punto precedente sono nulli e che i soggetti che li hanno conclusi o conferiti hanno il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

17.21 qualora il soggetto non risulti aggiudicatario, la somma versata alla Regione Friuli Venezia Giulia a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, al termine delle operazioni, sarà restituita mediante accredito sul conto corrente postale/bancario intestato a ________________________________ Istituto di Credito ____ IBAN ____.

Allegato A

Articolo 18 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1 La **verifica del possesso dei requisiti** di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita dalla Stazione appaltante mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo in materia di verifica del possesso dei requisiti.

18.2 I concorrenti devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, e devono acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

18.3 Nel caso in cui i concorrenti non abbiano proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE che in ogni caso dovrà già essere posseduto al momento dei controlli previsti per legge.

Capo IV Procedure di gara

Articolo 19 – Criterio di aggiudicazione

19.1 L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice verrà nominata dalla stazione appaltante a seguito del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. La selezione dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi valori di cui all'Allegato B del presente disciplinare. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, sarà effettuata secondo la scala di valutazione, i valori e alla formula di seguito riportati.

<table>
<tr><th>CRITERI DI VALUTAZIONE</th><th>PUNTEGGIO MASSIMO</th></tr>
<tr><td>Offerta tecnica</td><td>70</td></tr>
<tr><td>Offerta economica</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti per l' offerta tecnica e per quella economica.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
I concorrenti ammessi saranno valutati dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi che seguono:

<table>
<tr><th>CRITERI TECNICI</th><th>Valore</th></tr>
<tr><td>Affidabilità del soggetto attuatore</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Qualità progettuale e gestionale intesa come grado di efficacia e coerenza dell'assetto organizzativo per la progettazione e gestione dei progetti formativi</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Elementi di qualità e innovazione nella progettazione e gestione del servizio</td><td>10</td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td>70 PUNTI</td></tr>
</table>

I punteggi verranno attribuiti secondo i criteri e sub criteri, e loro relativo valore indicati nell'Allegato B denominato "Tabella attribuzione punteggi offerta tecnica".

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, agli elementi qualitativi</td><td>100</td></tr>
</table>

Allegato A

avverrà secondo le regole di seguito descritte.
A ciascun sub criterio della tipologia QL verrà attribuito da ciascun commissario un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra zero e 1 come nella tabella sottostante.

SCALA DI VALUTAZIONE	**COEFFICIENTE**
Eccellente *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1,00
Ottimo *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90
Molto Buono *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,80
Buono *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.	0,70
Discreto *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.	0,60
Sufficiente *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,50
Parzialmente adeguato *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.	0,40
Insufficiente *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati	0,20

Allegato A

molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	
Non valutabile *Descrizione*: Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun sub criterio verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Per ogni concorrente, si moltiplicheranno, poi, i coefficienti definitivi così attribuiti per i sub punteggi massimi attribuiti al valore del sub criterio, ottenendo i sub punteggi relativi ai sub criteri.

Si specifica che per i sub-criteri di genere quantitativo (QN) non si farà la media del coefficiente attribuito da ciascun commissario, in quanto la commissione nel suo complesso attribuisce il relativo punteggio quantitativo oggettivo, sulla base di quanto documentato nell'offerta tecnica, mediante operazioni aritmetiche che non implicano una valutazione discrezionale.
Una volta attribuiti detti punteggi "secchi" si procederà quindi alla riparametrazione in maniera che al concorrente che ha conseguito, in relazione ad ogni subcriterio di genere quantitativo (QN), il punteggio più alto verrà attribuito il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio. Agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi proporzionali secondo la formula lineare sotto specificata prevista per la riparametrazione del punteggio definitivo da attribuire ai criteri .

Si procederà, poi, per ciascun criterio alla somma dei sub punteggi assegnati relativi ai sub criteri sottostanti, sia qualitativi che quantitativi, per ogni concorrente.
Qualora nessun concorrente raggiunga, per un elemento qualitativo il punteggio massimo previsto per tale criterio, si procederà alla riparametrazione in maniera che al concorrente che ha conseguito, in relazione ad ogni elemento qualitativo, il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo previsto per tale criterio. Agli altri concorrenti saranno attribuiti, per ciascun criterio i punteggi proporzionali secondo la formula:

Pc = (Pi/Pm) x Pmax
Dove
Pc = punteggio **definitivo** assegnato all'offerta per l' elemento (criterio) in considerazione
Pi = punteggio conseguito dall'offerta in esame per l' elemento (criterio) in considerazione
Pm = punteggio migliore per l' elemento (criterio) in considerazione
Pmax= punteggio massimo per l'elemento (criterio) in considerazione

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale verrà presa in considerazione fino alla quarta cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quinta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quinta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.
Il **punteggio finale** da attribuire alle offerte tecniche verrà calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri, come inizialmente specificati, per ciascuna offerta. Sulla base di tali valori verrà redatta una graduatoria che individuerà la miglior offerta tecnica nel suo complesso (punteggio più alto) alla quale verranno attribuiti i **70 PUNTI** definitivi e i punteggi proporzionalmente inferiori vengono attribuiti agli altri concorrenti, utilizzando la seguente formula
PC =(Po/ PMax) x 70

Allegato A

Dove : PC = punteggio **definitivo** offerta tecnica in esame nel suo complesso
Po = punteggio (da graduatoria) relativo offerta tecnica in esame nel suo complesso
PMax = punteggio migliore (massimo) (da graduatoria) relativo offerta tecnica nel suo complesso .

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Le offerte economiche saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, a seguito della apertura delle buste "C-Offerta economica" e della lettura dei prezzi offerti, in base alla indicazioni di seguito riportate .

CRITERIO ECONOMICO	PUNTI
prezzo complessivo offerto per il servizio	30
TOTALE	**30 PUNTI**

Il prezzo complessivo dovrà essere espresso in euro (IVA esclusa) e verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale.

Sulla base del prezzo complessivamente offerto viene attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente all'aumentare dello stesso.

Il punteggio massimo pari a **30 punti** va attribuito al concorrente che offre complessivamente **per il servizio in oggetto il prezzo più basso**. I punteggi proporzionalmente inferiori vengono attribuiti agli altri concorrenti, utilizzando la seguente formula lineare alla migliore offerta (interdipendente):

PE = 30 X (Pb – Pi)/(Pb – Pm)

Dove
PE = punteggio per l'offerta economica assegnato al concorrente in esame
Pb = prezzo a base di gara
Pi = prezzo offerto dal concorrente in esame
Pm = prezzo migliore (minimo o più basso) offerto per il servizio

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale verrà presa in considerazione fino alla quarta cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quinta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quinta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

Articolo 20 - Operazioni di gara

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Via S. Francesco n. 37, II piano -34133 Trieste, il giorno giovedì 28 aprile 2016, alle ore 10.00, alla presenza del Seggio di gara.

20.2 Potranno partecipare attivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

20.3 Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet della Stazione appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.

20.4 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC o fax almeno 24 ore prima della data fissata.

20.5 Nel corso della prima seduta il Seggio di gara procederà alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità, della tempestività dell'arrivo degli stessi e procederà alla loro numerazione progressiva in base all'ordine di arrivo in protocollo; il Seggio di gara procederà, quindi, all'apertura dei plichi e alla verifica, per

Allegato A

ciascun plico, della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, nonché alla verifica della presenza delle buste B, C.

20.6 Al termine della verifica dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa" e constatata la regolarità degli stessi e la corrispondenza con quanto richiesto all'articolo 14 "Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa" del presente disciplinare di gara, si procederà all'esclusione degli offerenti che risultassero privi di uno o più dei requisiti richiesti ovvero, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta.

20.7 Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta "B - offerta tecnica" al solo fine di verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

20.8 La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procederà, quindi, in seduta riservata, all'analisi e alla valutazione delle offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun offerente e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 26.

20.9 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

20.10 In seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "C - offerte economiche", dando lettura delle offerte economiche ivi contenute.

20.11 All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ottenuta sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica, e ne dà lettura.

20.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo (offerta economica più offerta tecnica), sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

20.13 Nel caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa, nell'ordine, ai criteri: "*Qualità progettuale e gestionale intesa come grado di efficacia e coerenza dell'assetto organizzativo per la progettazione e gestione dei progetti formativi*", "*Affidabilità del soggetto attuatore*" ed infine "*Elementi di qualità e innovazione nella progettazione e gestione del servizio*".

20.14 In considerazione del fatto che il servizio oggetto della presente gara rientra nella casistica di cui all'allegato IIB previsto dall'art. 20 del Codice dei contratti, a tale procedura non si applicano le norme del Codice stesso, si stabilisce pertanto che, qualora talune offerte appaiano incongrue, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla loro verifica sulla base di quanto indicato dall'art. 86, comma 3 del Codice. I risultati della suddetta verifica, che verrà effettuata ai sensi dell'art. 87 del Codice saranno tempestivamente comunicati alla Commissione.

20.15 Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità, la Commissione procede, in seduta pubblica, alla comunicazione degli esiti della suddetta verifica dichiarando l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate nel loro complesso inaffidabili o, nel caso in cui sia stata accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale.

20.16 Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione redige la graduatoria definitiva e dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore economico la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Articolo 21 – Aggiudicazione definitiva

21.1 All'esito positivo delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dai concorrenti dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e dei requisiti speciali di partecipazione, il Responsabile del procedimento dispone con provvedimento l'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Allegato A

21.2 Ai sensi dell'art. 79, comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, la Stazione appaltante dà comunicazione motivata dei risultati della presente procedura di gara, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all'operatore economico aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutte le imprese che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, alle imprese le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

21.3 La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla relativa motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, dall'indicazione di eventuali limiti all'accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente a cui potranno essere richieste eventuali informazioni anche in riferimento all'accesso che viene garantito durante tutto l'orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi della Stazione appaltante.

Articolo 22 – Documenti da presentare in caso di aggiudicazione definitiva

22.1 Il soggetto aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, è tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ridotta alla metà, ai sensi del comma 1 del citato articolo, considerato che è requisito di ammissione il possesso della certificazione di qualità.

22.2 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli che eccedono il 10% (cioè quelli dall'11 al 20); e di due ulteriori punti percentuali per ogni punto superiore al 20 (cioè dal 21 in poi). Si applica l'articolo 75, comma 7.

22.3 La fideiussione, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

22.4 Qualora l'aggiudicatario non produca tutta la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta o negli altri casi previsti dalla legge, la stazione appaltante può procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed ha facoltà di aggiudicare l'appalto al secondo in graduatoria, potendosi in ogni caso rivalere sulla garanzia provvisoria prestata, e fatto salvo ogni altro diritto.

22.5 Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione regionale, con l'adozione di apposito atto amministrativo, potrà trattenere sulla cauzione definitiva i crediti derivanti a suo favore dal contratto. In tal caso, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

22.6 In caso di risoluzione del contratto, la garanzia fideiussoria, sempre con apposito atto amministrativo, potrà essere incamerata nelle more della definizione della controversia, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

22.7 Entro lo stesso termine di cui al paragrafo 21.1 del presente articolo il soggetto aggiudicatario deve, altresì, presentare i seguenti documenti necessari per la stipulazione del contratto:

- **comunicazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari** con indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. n. 136/2010;

Allegato A

- **copia del capitolato tecnico** sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
- **indicazione del referente responsabile e di un suo sostituto**, con potere decisionale, per tutte le problematiche relative all'esecuzione del contratto (nominativo, numero di telefono fisso, mobile e fax, recapiti di posta elettronica ordinaria/certificata);
- **indicazione del rappresentante fiscale** per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972;
- **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti **di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011** e ss.mm.ii. e riferita ai loro familiari conviventi.

22.8 L'impresa aggiudicataria entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque entro la data di stipulazione del contratto, ha l'obbligo di corrispondere alla Stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara pubblicato su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 come novellato dal D.L. 30/12/2015 n. 210 "Milleproroghe 2016". Per la presente procedura tali spese ammontano presumibilmente a euro 5.500,00. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione appaltante. La Stazione appaltante provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'importo definitivo che dovrà essere rimborsato, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento. **La documentazione a comprova del pagamento del rimborso delle suddette spese dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.**

22.9 Il Responsabile Unico per il Procedimento, in ogni caso, può riservarsi la facoltà di dilazionare i termini per la presentazione di tutta la documentazione prevista per la stipula in caso di motivata richiesta scritta dell'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non produca tutta la documentazione richiesta o negli altri casi previsti dalla legge, la stazione appaltante può procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed ha facoltà di aggiudicare l'appalto al secondo in graduatoria, potendosi in ogni caso rivalere sulla garanzia provvisoria prestata, fatto salvo ogni altro diritto.

Articolo 23 - Ulteriore documentazione da presentare da parte dei soggetti aggiudicatari in caso di concorrenti partecipanti in forma plurisoggettiva non costituiti

23.1 In caso di aggiudicazione, i concorrenti partecipanti alla gara in forma plurisoggettiva non ancora costituiti all'atto di presentazione dell'offerta, devono produrre alla Stazione appaltante entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o GEIE ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

a) che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Codice dei contratti;

b) che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;

c) che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante di tutte le raggruppate;

d) che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della Stazione appaltante;

e) che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Allegato A

23.2 Agli adempimenti di cui al paragrafo 23.1. sono tenute, se del caso, anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-bis) del Codice dei contratti.

Articolo 24 - Aggiudicazione e stipula del contratto

24.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

24.2 E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti valida o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

24.3 La stipula del contratto non potrà avvenire prima di trentacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso nel rispetto dei controlli previsti dalla normativa antimafia, salvi i casi eccezionali previsti dall'articolo 11 del Codice dei contratti .

24.4 La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito del controllo del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.

24.5 Il committente verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica mediante il sistema AVCPass. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

24.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice dei contratti in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

24.7 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza dell'Ufficiale rogante della Regione, ed in applicazione dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti in modalità elettronica. La "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.Lg.vo. 7 marzo 2005, n. 82. (AVCP Determinazione n. 1/2013 "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice dei contratti").

24.8 Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento, fanno parte integrante del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti:

a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale d'appalto;
d) l'offerta tecnico-economica dell'affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

24.9 Le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali sono a carico dell'aggiudicatario.

Capo V Altre informazioni

Articolo 25 - Revoca per sopravvenuta convenzione Consip s.p.a.

25.1 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 7, del DL 66/2014, così come convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, l'Amministrazione si riserva di revocare l'aggiudicazione definitiva e, per l'effetto, di non procedere alla stipula del contratto qualora venga attivata, anteriormente alla stipula del predetto contratto, una convenzione Consip s.p.a. che preveda dei parametri prezzo/qualità migliorativi rispetto all'offerta del concorrente primo in graduatoria e lo stesso non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999.

Articolo 26 - Definizione delle controversie

26.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trieste, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Allegato A

Articolo 27 - L'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale

27.1 L'informativa di cui all'art. 243 bis del Codice dei contratti che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Via S. Francesco n. 37 34133 Trieste, all'attenzione del Responsabile del procedimento.

Articolo 28 - Diritto di accesso

28.1 Si applica la disciplina pervista dagli articoli 13 e 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e per tutto quanto non previsto la legge 241/1990 e s.m.i. e la legge regionale 7/2000 e s.m.i..

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

29.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si forniscono i le seguenti informazioni:

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la partecipazione alle procedure di gara, per la sottoscrizione dei relativi contratti di appalto e per la loro esecuzione;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, nonché, per la parte informatizzata, a cura di Insiel S.p.A;
- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di gara, per la stipulazione dei relativi contratti di appalto e per la loro esecuzione. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non ammissione alle procedure di gara e/o l'impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura;
- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

29.2 Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

29.3 Il Responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura medesima è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, in persona del suo Direttore pro tempore Ileana Ferfoglia.

29.4 - Per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è l'Insiel Spa.

29.5 - I concorrenti potranno esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

29.6 - Si evidenzia, altresì, che i dati di cui trattasi non saranno diffusi.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_3_ALL2

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto:(nome)____________________________(cognome)____
nato a _______________________________ il _______________________; cittadinanza: ______________________
Codice fiscale ____;
residente in (Stato) ______________________________ Comune di ______________________________________
via ____ n. ______ cap _________________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa _____________________________________ con sede legale in ______________________________,
via ______________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_________________________________ via ____n.________
n. telefono ___________________ n. fax ____________________ pec _____________________________________
Codice Fiscale ____ Partita IVA ___________________________________

Natura giuridica **(DA BARRARE):**

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
- ☐ consorzio stabile
- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo n. 240 dd. 23.07.1991
- ☐ Altro ____________________________________

E

Il sottoscritto:(nome)____________________________(cognome)____
nato a _______________________________ il _______________________; cittadinanza: ______________________
Codice fiscale ____;

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

residente in (Stato) ______________________ Comune di ___________________________
via ____ n. _____ cap __________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa ____________________________ con sede legale in _____________________,
via ______________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in ______________________ via ____n.______
n. telefono ______________ n. fax ______________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _______________________

Natura giuridica **(DA BARRARE):**

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
- ☐ consorzio stabile
- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo n. 240 dd. 23.07.1991
- ☐ Altro ___________________________

E

Il sottoscritto:(nome)___________________(cognome)____________________________
nato a _______________________ il _________________; cittadinanza: ________________
Codice fiscale ______________________________;
residente in (Stato) ______________________ Comune di ___________________________
via ____ n. _____ cap __________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa ____________________________ con sede legale in _____________________,
via ______________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in ______________________ via ____n.______
n. telefono ______________ n. fax ______________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _______________________

Natura giuridica **(DA BARRARE):**

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
- ☐ consorzio stabile
- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo n. 240 dd. 23.07.1991
- ☐ Altro ___________________________________

DICHIARA/DICHIARANO di partecipare alla gara di cui all'oggetto in qualità di

A) **concorrente individuale di cui alla lettera a)- b)- c) dell'art. 34, comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:**

❑ imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa;

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono ___________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________

❑ consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
indicare le consorziate per le quali si concorre:

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono ___________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono ___________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono ___________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________

(per tali società opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara)

❑ consorzio stabile
indicare il consorzio stabile e le consorziate per le quali si concorre:

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono ___________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA ______________________________

Denominazione __________________________________ con sede legale in ______________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

_______________________ via ____n._______
n. telefono __________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________

Denominazione ________________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_______________________ via ____n._______
n. telefono __________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________

(per tali società opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara)

❑ altro ____

Denominazione ________________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_______________________ via ____n._______
n. telefono __________________ n. fax ___________________ pec ____________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ____________________________

B) **concorrente plurisoggettivo, di cui alle lettere d)- e) e-bis)-f), f bis) dell'art. 34, comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i., ed in particolare:**

❑ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti a)- b)- c) dell'art.34 comma 1 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

❑ già costituito da ________________ (N.B. allegare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo)
oppure

❑ da costituirsi tra i seguenti operatori economici:

Denominazione _____________________________ con sede legale in _____________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ____________________________

Denominazione _____________________________ con sede legale in _____________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ____________________________

Denominazione _____________________________ con sede legale in _____________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ____________________________

❑ Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all'art.2602 del Codice Civile :

❑ già costituito da ____________ (N.B. allegare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo)
oppure

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

- ❑ da costituirsi tra i seguenti soggetti di cui alle lettere a)- b)- c) dell'art. 34, comma 1, del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i. anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

- ❑ Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34 c.1 lettera e-bis) del d.lg.vo 163/2006 e s.m.i. (N.B. allegare copia del contratto di rete) tra i seguenti operatori economici:

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

- ❑ Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo 23.07.1991, n.240

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
______________________ via ____n._______
n. telefono ________________ n. fax __________________ pec ____________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito o aggregazioni (art. 34 c.1 l.e-bis) i legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati dichiarano che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:____ rappresentata

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

da____ e dichiarano di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle prescrizioni degli atti di gara e alla disciplina richiamata del D.Lg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii. Inoltre, prendono atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), ed f), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Il concorrente in forma plurisoggettiva (Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/consorzi/soggetti aggregati (art. 34 c.1 l.e-bis) deve specificare le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico, che devono corrispondere alla parte dei servizi che verranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

RUOLO IMPRESA	**QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE NEL RAGGRUPPAMENTO**[1]	**DESCRIZIONE DELLA PARTE DEL SERVIZIO CHE SARA' ESEGUITA**
Capogruppo/mandataria: ________________________	_____ %	
Mandante: ________________________	_____ %	
Mandante: ________________________	_____ %	
Mandante: ________________________	_____ %	
TOTALE	**100%**	

C) quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ai sensi dell'art.34 comma 1 lett. f-bis del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

Denominazione ______________________________ con sede legale in ______________________,
via ____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
________________________ via ____n._______
n. telefono _______________ n. fax __________________ pec _____________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ____________________________

Il sottoscritto/i sottoscritti, inoltre,

DICHIARA/DICHIARANO

[1] La somma delle quote di partecipazione dichiarate da ciascun componente del raggruppamento deve essere pari a 100. Si ricorda che il fatturato specifico che ciascun operatore economico del raggruppamento dovrà dimostrare, deve essere almeno pari alla relativa quota di partecipazione al raggruppamento indicata in tabella.

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

Domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la gara:
Via ____ Città ________________________________
Cap _________________ n. tel. ____
n. fax____n. cell. _____________________________________
indirizzo e-mail ____
☐ Si autorizza codesta Regione a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 per posta elettronica certificata al seguente indirizzo_______________________________________
ovvero al seguente numero di fax____
Referente per la gara: (nome)_____________________________(cognome) ____________________________

- che l'impresa si configura quale:

  ☐ **impresa di grande dimensione** (si intende quella con valori superiori a quelli indicati per la media dimensione);
  ☐ **impresa di media dimensione** (si intende quella con un numero sempre inferiore a 250 dipendenti, con un fatturato annuale minore o pari a 50 milioni di euro e un totale di bilancio che non superi i 43 milioni di euro);
  ☐ **impresa di piccole dimensioni** (si intende l'azienda con meno di 50 dipendenti, un fatturato minore o pari a 10 milioni di euro ed un totale di bilancio sempre di 10 milioni);
  ☐ **micro impresa** (si intende l'azienda con meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro, la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale).

- **<u>AVVALIMENTO.</u>** Che intende avvalersi:

  - Denominazione ausiliaria: ____;
  - Per i seguenti requisiti: ____;

- ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, altresì dichiara:
  1. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero di averne richiesto la relativa autorizzazione;
  2. di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell'appalto;
  3. di impegnarsi a garantire il personale adeguato al servizio richiesto dall'Amministrazione regionale nei termini stabiliti dal capitolato;
  4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti;
  5. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012 e ss.mm. ed ii. vige l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di rimborsare l'importo relativo alle spese di pubblicazione sui giornali che la stazione appaltante ha anticipato;
  6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
  7. di autorizzare all'accesso agli atti presentati in sede di gara, come indicato nell'offerta per le motivazioni riconducibili all'articolo 13, comma 5, lettera a) del Codice, salvo per quanto espressamente indicato nella domanda di partecipazione;

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

8. di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale ha sedi dislocate su tutto il territorio regionale;

9. di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e (se Cooperative o Consorzi) che ai soci lavoratori viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

10. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, salvo l'adeguamento periodico annuale dei prezzi dei servizi, previsto ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

11. di essere a conoscenza, che in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione, nella presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, del Codice, l'Amministrazione regionale, dopo aver disposto, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura del concorrente, ne dà segnalazione all'ANAC (già AVCP) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno;

12. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o comunque di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della stazione appaltante;

13. di aver preso visione e di aver compreso tutte le prescrizioni previste per la presente procedura e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della procedura di gara e del servizio in oggetto, secondo quanto stabilito nel bando GUUE e nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e negli allegati; di aver visionato attentamente i predetti documenti; di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano e per eseguire il servizio a regola d'arte;

14. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario del servizio, con la sottoscrizione del contratto e delle apposite clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge;

15. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri e obblighi compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel proprio luogo di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro previste dal C.C.N.L. di riferimento vigente, valutando i costi della sicurezza specifici della propria attività;

16. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

17. che è stata effettuata una verifica della disponibilità degli esperti necessari per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto;

18. di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

19. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto;
20. di impegnarsi, con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsi dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
21. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale;
22. di essere a conoscenza che i contratti e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal punto precedente sono nulli e che i soggetti che li hanno conclusi o conferiti hanno il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
23. di accettare tutte le condizioni del servizio contenute nella presente domanda di partecipazione;
24. qualora non risulti aggiudicatario, la somma versata alla Regione Friuli Venezia Giulia a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, al termine delle operazioni, dovrà essere restituita mediante accredito sul conto corrente postale/bancario intestato a ______________________________ Istituto di Credito ______________________________________ IBAN ____.

- nel caso in cui venga esercitato il diritto di accesso agli atti di gara da parte degli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 13 del d.lg.vo 163/2006 e s.m.i., della L. 241/1990 e s.m.i., della L.R. 7/2000:
  ☐ autorizza l'accesso a tutta la documentazione presentata in sede di gara;
  oppure
  ☐ intende negare l'accesso ai seguenti atti, presentati in sede di gara, per i motivi di seguito indicati quale giustificazione ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 13 :
  ____
  ____
  ____
  ____
  ____

<u>DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</u>:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- se del caso, copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo del Consorzio/GEIE;
- se del caso, copia del contratto di rete.

Luogo, _________________________________, data_____________________________

Timbro del concorrente/concorrenti e firma del legale rappresentante/legali rappresentanti che ha/hanno compilato la presente domanda di partecipazione:

ALLEGATO A1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello di domanda - Busta A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A1 – MODELLO DI DOMANDA

Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, che possono comportare per legge l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, s'invita il concorrente ad avvalersi di questo fac-simile predisposto dall'Amministrazione regionale per presentare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie.

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza.

In caso di sottoscrizione di più documenti necessari per la partecipazione alla gara, da parte della stessa persona, è sufficiente la produzione di un'unica copia del relativo documento di identità/procura.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), la domanda di partecipazione dovrà essere unica e sottoscritta:

- dal legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese raggruppande/consorziande o facenti parte del GEIE/rete, in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/rete **non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo ovvero dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ordinario, del GEIE/rete, in caso di RTI/ Consorzio ordinario/GEIE/rete **formalmente costituiti** prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_4_ALL3

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI

Il sottoscritto:(nome)___________________________(cognome)____
nato a ________________________________ il _______________________; cittadinanza: ______________________
Codice fiscale ____;
residente in (Stato) ______________________________ Comune di _______________________________________
via ____ n. ______ cap ___________________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa ______________________________________ con sede legale in ______________________________,
via ______________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in
_________________________________ via ____n._______
n. telefono __________________ n. fax __________________ pec ____________________________________
Codice Fiscale ____ Partita IVA __________________________________

Natura giuridica **(DA BARRARE):**

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
- ☐ consorzio stabile
- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo n. 240 dd. 23.07.1991
- ☐ Altro ___________________________________

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

a) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

- ❑ I) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o che nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Oppure

- ❑ I) che si trova in stato di concordato preventivo, così come previsto ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Oppure

- ❑ I) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente;

Oppure

- ❑ I) che è venuta meno l'incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

- ❑ I) che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lg.vo n.270/1999

b) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (trasfuso nell'articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell'articolo 67 del D.Lg.vo 159/2011);

III) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423[1] (trasfuso nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell'articolo 67 del D.Lg.vo 159/2011);
(N.B. = *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società*);

IV) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956 e s.m.i. irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

- ❑ V) che nei propri confronti non è stata pronunciata **alcuna sentenza penale** di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Oppure

---

[1] *art. 3 L.n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.*

art. 10 L.n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(…) concessioni di beni demaniali (…); c)concessioni di costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi, finanziamenti(…).

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

❑ V) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a: ____
____
____
ai sensi dell'art. ___________ del C.P. o della Legge ________________ .
N.B. = Ai fini del comma 1, lettera c), dell'articolo 38 del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

❑ VI) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/della lettera di invito/dell'avviso di che trattasi non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.;

Oppure

❑ VI) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lg.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(N.B. = per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) - (vedi determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP, precisazione nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria).

Cognome				
Nome				
Luogo di nascita				
Data di nascita				
Residenza				
Codice Fiscale				
Tipo di carica/qualifica				
Scadenza della carica				

e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:

❑ **non** sono state pronunciate **sentenze** di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.;

Oppure

❑ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, *in conseguenza di attività svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie:*

condanne relative a: ____
____
____
ai sensi dell'art. ___________ del C.P. o della Legge ________________.

Oppure

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

- ❑ nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l'impresa, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:

  Nominativo ____
  Casellario giudiziale ____
  ____

  Nominativo ____
  Casellario giudiziale ____
  ____

  Nominativo ____
  Casellario giudiziale ____
  ____

d) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lg.vo. 163/2006 e s.m.i.:

VII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lg.vo 163/2006 s.m.i. , così come modificato dal DL 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione, ed anche se la violazione non è stata rimossa).

e) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

VIII) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza (D.Lg.vo. n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

IX) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

X) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. , così come modificato dal D.L. 16/2012 – convertito in Legge n. 44/2012, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili).

Indicare l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica delle dichiarazioni:

Ufficio	indirizzo	Città

h) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

XI) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risultano iscrizioni in ordine

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

i) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

XII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
e di mantenere le seguenti **posizioni previdenziali ed assicurative:**

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e CCNL applicato, nonché il numero dei dipendenti legati all'appalto in oggetto:

sede legale e operativa	sede INPS di competenza	Matricola azienda	Sede INAIL di competenza	PAT INAIL	Codice ditta INAIL

Il **CCNL** applicato è il seguente:

Il totale dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto è pari a n. di cui n. sono dipendenti;

Dichiara, altresì, che la dimensione aziendale del contraente come sopra individuato è la seguente:

numero dipendenti (barrare un'opzione)
☐da 1 a 5 ☐da 6 a 15 ☐da 16 a 50 ☐da 51 a 100 ☐oltre 100.

l) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

XIII) che l'impresa

☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell'articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007;

Oppure

☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell'articolo 1. comma 53, della Legge 247/2007;

Indica inoltre che l'indirizzo ed il numero di fax dell'Agenzia per l'impiego (uffici della Provincia) presso cui può essere chiesta la relativa certificazione sono:____

m) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

XIV) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lg.vo 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248);

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

n) Con riferimento all'articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

❑ XVI) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera "b" dell'articolo 38, comma 1, del D.Lg.vo n. 163/2006 e s.m.i.) nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell'articolo 38 sopra citato deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

Oppure

❑ XVI) che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Indicare gli estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria:
____
____

Oppure

❑ XVI) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

o) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

❑ XVII) che l'impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

❑ XVII) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

❑ XVII) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come controllato), ai sensi dell'art.2359 del codice civile, riguarda le seguenti imprese (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale):*
____
____
____

p) Che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

q) Che non sussiste la causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di cui all'articolo 35 del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ovvero di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura, nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- (eventuale) documentazione di cui alla lettera **c**) al punto **VI)**, se del caso, inerente gli atti e misure adottati di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati indicati al medesimo punto VI);

Luogo, ____________________________________Data: _______________________________

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante che ha compilato la presente domanda di partecipazione: __________________________________

ALLEGATO A2/1 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti generali– Busta A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A2/1 – MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI

Il presente modello deve essere presentato da ciascun soggetto giuridico, in forma singola o facente parte di un concorrente plurisoggettivo.

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza.

Ai fini del comma 1, lettera g), dello stesso articolo, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (D.L. 16/2012 - convertito in Legge n. 44/2012). Ai fini del comma 1, lettera i), del suddetto articolo, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), del suddetto articolo il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), la dichiarazione di cui all'articolo 14.3 del disciplinare (allegato A2/1) dovrà essere resa dai legali rappresentanti di ciascun soggetto giuridico facente parte del concorrente plurisoggettivo.

N.B. = Le dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione dell'art. 38, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. m-ter) del Codice, vanno rese individualmente anche dai soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara, indicati all'articolo 7.3 del disciplinare, di ciascun operatore economico che compone il raggruppamento, conformemente a quanto indicato nell' Allegato A3.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_5_ALL4

ALLEGATO A2/2 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti speciali– Busta A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI

Il sottoscritto:(nome)____________________________(cognome)____
nato a _________________________________ il ________________________; cittadinanza: _______________________
Codice fiscale ____;
residente in (Stato) _______________________________ Comune di ____
via ____ n. _______ cap ____________________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa _______________________________________ con sede legale in _______________________________,
via _______________________________ n. ______, con sede operativa [se diversa da quella legale] in __________________________________ via ____n.________
n. telefono ___________________ n. fax ____________________ pec _____________________________________
Codice Fiscale ____ Partita IVA __________________________________

Natura giuridica **(DA BARRARE):**

- ☐ ditta individuale
- ☐ società in nome collettivo
- ☐ società in accomandita semplice
- ☐ società per azioni
- ☐ società in accomandita per azioni
- ☐ società a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità limitata
- ☐ società cooperativa a responsabilità illimitata
- ☐ consorzio di cooperative
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
- ☐ consorzio stabile
- ☐ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lg.vo n. 240 dd. 23.07.1991
- ☐ Altro ___________________________________

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

a) **che è in possesso dei requisiti di idoneità professionale** richiesti per lo svolgimento del servizio:

ALLEGATO A2/2 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti speciali– Busta A

❑ iscrizione, per attività inerenti il servizio della presente gara, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei contratti, e nel caso di concorrente plurisoggettivo iscrizione per ogni singolo soggetto costituente l'aggregazione;

ovvero (in alternativa)

❑ non tenuto all'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (si allega copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata);

ovvero (in alternativa)

❑ nel caso di concorrente plurisoggettivo per alcuni soggetti costituenti l'aggregazione si dichiara l'iscrizione, per attività inerenti il servizio della presente gara, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza ai sensi dell'articolo 39 del Codice dei contratti e per altri soggetti costituenti l'aggregazione si dichiara il non obbligo all'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le quali si allega copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;

❑ il concorrente, e nel caso di concorrente plurisoggettivo ogni singolo soggetto costituente l'aggregazione, ha tra i propri fini statutari la formazione professionale;

b) **che è in possesso della capacità economico-finanziaria** necessaria a svolgere il servizio, comprovata da:

❑ fatturato/ricavi aziendali riconducibili ad attività di formazione professionale per adulti riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta pari ad almeno 1.000.000,00 di euro.

❑ (per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) i requisiti di fatturato/ricavi aziendali devono essere rapportati al periodo di attività svolta secondo la seguente formula: (fatturato o ricavi richiesti/36) x mesi di attività e quindi il fatturato/ricavi aziendali è pari ad € ________________________________.

PER CONCORRENTI IN FORMA PLURISOGGETTIVA:

DENOMINAZIONE	RUOLO IMPRESA	QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO[1]	RICAVI AZIENDALI ANNO_____	RICAVI AZIENDALI ANNO_____	RICAVI AZIENDALI ANNO_____
	Capogruppo/mandataria	_____%	_____ €	_____ €	_____ €
	Mandante	_____%	_____ €	_____ €	_____ €
	Mandante	_____%	_____ €	_____ €	_____ €
	Mandante	_____%	_____ €	_____ €	_____ €

[1] Si ricorda che i ricavi aziendali/fatturato che ciascun operatore economico del raggruppamento dovrà dimostrare, deve essere almeno pari alla relativa quota di partecipazione al raggruppamento indicata in tabella.

ALLEGATO A2/2 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti speciali– Busta A

CONCORRENTE PLURISOGGETTIVO		TOTALE 100%	TOTALE ANNO_____	TOTALE ANNO_____	TOTALE ANNO_____

❑ due idonee **referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino la solidità bancaria del concorrente in rapporto al valore dell'appalto, che allega (in caso di concorrente plurisoggettivo gli allegati sono necessari per ciascun soggetto costituenti l'aggregazione);

c) che è in possesso della capacità tecnico-professionale necessaria allo svolgimento del servizio e richiesta dal disciplinare:

❑ avere a disposizione sedi attrezzate per l'erogazione della formazione (sedi didattiche), con le caratteristiche specificate nel capitolato articolo 8 punto 2, in cui realizzare l'attività formativa distribuite sul territorio della Regione FVG con almeno una sede in ogni capoluogo di provincia;

❑ essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015, in corso di validità, per attività inerenti il servizio della presente gara, che si allega (in caso di concorrente plurisoggettivo gli allegati sono necessari per ciascun soggetto costituente l'aggregazione);

❑ disporre nella propria organizzazione di n. 1 esperto a cui affidare il ruolo di referente responsabile del servizio oggetto del presente disciplinare con almeno 7 anni di esperienza successiva al 1 gennaio 2005 nella direzione di progetti formativi per adulti;

❑ disporre nella propria organizzazione di almeno n. 1 esperto a cui affidare il ruolo di referente didattico del servizio oggetto del presente disciplinare con almeno 7 anni di esperienza successiva al 1 gennaio 2005 nella attività di gestione didattica di progetti formativi per adulti.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura, nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- due lettere di affidabilità di due primari istituti di credito (referenze bancarie di cui alla lettera b) della presente dichiarazione (in caso di concorrente plurisoggettivo due per ogni soggetto costituente l'aggregazione);
- copia della certificazione del sistema di qualità (in caso di concorrente plurisoggettivo una per ogni soggetto costituente l'aggregazione);
- (eventuale) atto costitutivo e statuto.

Luogo, ___________________________________Data: _______________________________

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante che ha compilato la presente domanda di partecipazione: __________________________________

ALLEGATO A2/2 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) –Modello di dichiarazione dei requisiti speciali– Busta A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A2/2 – MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI SPECIALI

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON FORMA PLURISOGGETTIVA

In caso di partecipazione alla gara del concorrente in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia tipologia/GEIE/rete), le **dichiarazioni** di cui al paragrafo 14.4 e 14.5 del disciplinare di gara vanno rese in forma congiunta, mediante la compilazione del presente allegato (A2/2). Pertanto, per il punto:

a) la dichiarazione si intende resa per ciascun operatore economico che compone il raggruppamento per quanto attiene alla sua condizione;
b) per quanto riguarda il fatturato/ricavi aziendali specifici, il concorrente dovrà compilare la tabella prevista per i concorrenti in forma plurisoggettiva, indicando le quote di ricavi aziendali specifici possedute da ciascun operatore economico; per quanto riguarda le referenze bancarie, queste devono essere possedute da ciascun soggetto giuridico facente parte del concorrente plurisoggettivo;
c) la dichiarazione si intende resa dall'aggregazione nel suo complesso salvo la dichiarazione relativa alla certificazione di qualità resa per ciascun operatore economico che compone il raggruppamento.

L'allegato A2/2 dovrà essere unico e sottoscritto:

- dal legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese raggruppande/consorziande o facenti parte del GEIE/rete, in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE **non formalmente costituiti** al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo ovvero dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio ordinario, del GEIE/rete, in caso di RTI/ Consorzio ordinario/GEIE/rete **formalmente costituiti** prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, in caso di Consorzio stabile o di consorzio di cooperative.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_6_ALL5

Allegato A3 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Modello dichiarazione requisiti morali soggetti non firmatari – Busta A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

Dichiarazione requisiti morali soggetti non firmatari

Il sottoscritto:(nome)___________________________(cognome)____
nato a _______________________________ il ______________________; cittadinanza: ______________________
Codice fiscale ____;
residente in (Stato) _____________________________ Comune di ______________________________________
via ____ n. ______ cap __________________________

in qualità di (*carica sociale*) ____

dell'impresa ______________________________________ con sede legale in ______________________________,
via _____________________________ n. _____, con sede operativa [se diversa da quella legale] in _______________________________ via ____n._______
n. telefono __________________ n. fax ___________________ pec ____________________________________
Codice Fiscale ____ Partita IVA _________________________________

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

1) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

I) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (trasfuso nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell'articolo 67 del D.Lg.vo 159/2011);

II) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423[1] (trasfuso nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell'articolo 67 del D.Lg.vo 159/2011);

[1] *art. 3 L.n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.*

art. 10 L.n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(…) concessioni di beni demaniali (…); c)concessioni di costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi, finanziamenti(…).

ALL. 3

III) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956 e s.m.i. irrogate nei confronti di un proprio convivente;

2) Con riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

❑ IV) che nei propri confronti non è stata pronunciata **alcuna sentenza penale** di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Oppure

❑ IV) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a: ____
____
____
ai sensi dell'art. ____________ del codice penale o della Legge ____________ .

NB.: Ai fini del comma 1, lettera c), dell'articolo 38 del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell'art. 33 del DPR 313/2002, presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del DPR 313/2002. In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione.

3) Con riferimento all'articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i.:

❑ V) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera "b" dell'articolo 38, comma 1, del D.Lg.vo n. 163/2006 e s.m.i.) nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell'articolo 38 sopra citato deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

Oppure

❑ V) che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Indicare gli estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria:
____
____

Oppure

❑ V) che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

Il sottoscritto, inoltre,

DICHIARA

ALL. 3

di essere a conoscenza, **che in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione**, nella presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 5/2012 (convertito in Legge n. 35/2012), l'Amministrazione regionale, **dopo aver disposto, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura del concorrente ed inviato gli atti relativi alla Procura della Repubblica italiana competente per le dovute verifiche**[2], ne **dà segnalazione all'Autorità (AVCP)** che, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini **dell'esclusione dalle procedure di gara** e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera h), del D.lg.vo 163/2006 e s.m.i., **fino ad un anno.**

Luogo, ______________________________Data: ___________________________

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante: ___________________________________

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore.

---

[2] D.P.R. n. 445/2000 - Articolo 76 (L) *Norme penali – comma 1*
"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell' articolo 483 del Codice Penale "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico": Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi."

ALL. 3

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A3 – MODELLO DI DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI SOGGETTI NON FIRMATARI

Il presente modello deve essere presentato, per l'affidamento del di progettazione e la gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, dai soggetti diversi dal/i sottoscrittore/i delle dichiarazioni contenute nel modello Allegato A2 sui requisiti di partecipazione, che sono tenuti a dichiarare separatamente i propri requisiti morali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lg.vo 163/2006, come specificati nella tabella sotto riportata.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possono comportare per legge l'esclusione del concorrente dalla manifestazione d'interesse s'invita ad avvalersi del fac-simile predisposto dall'Amministrazione regionale per agevolare i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) attestanti la sussistenza dei requisiti morali richiesti per legge.
Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, allegare appositi documenti integrativi, numerarli e fornire un elenco dei predetti documenti allegati.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali dovrà scegliere l'opzione relativa alla propria situazione.

MODULO PER DICHIARAZIONI DI REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI **NON** FIRMATARI DELL'**ALLEGATO A2:**

- **per le imprese individuali : titolare e direttori tecnici;**
- **per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici ;**
- **per le Società in accomandita semplice : tutti i soci accomandatari e direttori tecnici;**
- **per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci (si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria ad es.: due soci al 50% le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP);**
- **I procuratori speciali con poteri gestori generali e continuativi**[3]

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3 sul punto, ex multis, si vedano le sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178, sez.V, 9 marzo 2010, n. 1373; sez.VI, 24 novembre 2009, n. 7380; sez.V, 26 gennaio 2009 n. 375

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_7_ALL6

ALLEGATO A4 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Avvalimento concorrente – Busta A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE

Io sottoscritto ______________________________

Codice Fiscale ______________________ residente in Via ______________

______________________ Comune ______________________

C.A.P. ________ Legale Rappresentante/Procuratore della società ______________

con sede legale in: Via ______________________________

Comune ______________________________ C.A.P. ________

Codice fiscale ______________________ Partita IVA ______________________

Tel. n .______________________ Telefax n. ______________________

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendone la piena responsabilità,

DICHIARA

A – di volersi avvalere dei seguenti **requisiti** di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di volersi avvalere della seguente **impresa ausiliaria**:

IMPRESA/E AUSILIARIA/E:	**CONCORRENTE**	**DESCRIZIONE REQUISITO OGGETTO DI AVVALIMENTO**
Denominazione______________ Sede legale: Via______________ Comune__________ C.A.P. ______ Codice fiscale ______________		

ALLEGATO A4 al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Avvalimento concorrente – Busta A

Partita IVA ______________________________		
Denominazione__________________________ Sede legale: Via_________________________________ Comune___________________ C.A.P. ________ Codice fiscale _________________________ Partita IVA ____________________________		

B – conferma il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lg.vo 163/2006 e s.m.i., come da dichiarazione resa a parte;

C – ☐ che l'impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che:____

____

ovvero

☐ che l'impresa ausiliaria **NON** appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B. = Dal contratto ovvero dal legame giuridico ed economico esistente nel gruppo discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo) (data)

____

timbro e firma leggibile legale rapp.te

DA ALLEGARE:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_8_ALL7

ALLEGATO A5 – Avvalimento ausiliario – Busta A

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

Io sottoscritto ____

Codice Fiscale ______________________ residente in Via ______________

______________________ Comune ______________________

C.A.P. _______ Legale Rappresentante/Procuratore del concorrente **ausiliario** ___________

____

con sede legale in: Via ____________________________________

Comune ____________________________________ C.A.P. _______

Codice fiscale ____________________ Partita IVA __________________

Tel. n .__________________ Telefax n. ______________________

con espresso riferimento all'ausiliaria che rappresenta

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendone la piena responsabilità,

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

A – che la società è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________ al n. ____________ in data __________;

B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali il concorrente è carente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

C– di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i seguenti requisiti tecnici e le seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento (elenco e descrizione):

1) ____ ;
2) ____ ;
3) ____ ;

ALLEGATO A5 – Avvalimento ausiliario – Busta A

4) ____ ;

5) ____ ;

D – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

E - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione.

F- di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

N.B. = tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria che rivestono le qualifiche di cui alla tabella dell'articolo 7.3 del disciplinare di gara, non firmatari della dichiarazione di cui al punto E, devono dichiarare il possesso dei requisiti morali, secondo l'Allegato A3.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo) (data)

____

timbro e firma leggibile legale rapp.te impresa ausiliaria

<u>DA ALLEGARE</u>:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_9_ALL8

Allegato B al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Tabella attribuzione punteggi offerta tecnica

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

Nr criterio	Nr sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio	Valore criterio	Tipologia Criterio Qualitativo (QL) Quantitativo (QN)
1	***AFFIDABILITÀ DEL SOGGETTO ATTUATORE***			**20**	
	1.1	Sedi didattiche ulteriori rispetto al requisito art. 8.1 lett. e) del disciplinare, messe a disposizione nel territorio regionale. 0,5 punti per ogni sede ulteriore secondo il seguente metodo: sedi in provincia di Udine e/o Pordenone fino a 7 punti sedi in provincia di Trieste e/o Gorizia fino a 3 punti	**10**		**QN**

Allegato B al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Tabella attribuzione punteggi offerta tecnica

	1.2	Esperienza pregressa specifica: interventi formativi per personale della PA riferiti alle aree tematiche di seguito specificate, avviati e conclusi dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015: Aree tematiche: 1. *Programmi comunitari a gestione diretta della CE.* 2. *Programmazione, gestione e controllo dei Fondi SIE* 3. *Semplificazione amministrativa e normativa anticorruzione* 4. *Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica SIE* 5. *Appalti e contratti* 6. *Lingua inglese* Affinchè l'esperienza pregressa specifica venga conteggiata, per ogni area tematica di riferimento dovrà esserci esperienza pregressa specifica per almeno 100 ore. Fino a 2 aree tematiche: 3 punti 3 aree tematiche: 4 punti 4 aree tematiche: 5 punti 5 aree tematiche: 7 punti 6 aree tematiche: 9 punti 6 aree tematiche e monte ore complessivo per oltre 1000 ore di esperienza pregressa specifica: 10 punti Nella relazione tecnica di cui all'articolo 15.1 del disciplinare il concorrente dovrà, per ognuna delle 6 aree tematiche, elencare gli interventi formativi con il titolo, le date di avvio e fine e le ore di durata.	**10**		**QN**
2	***QUALITÀ PROGETTUALE E GESTIONALE INTESA COME GRADO DI EFFICACIA E COERENZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FORMATIVI***			**40**	
	2.1	Strutturazione e modalità di funzionamento del servizio al fine di assicurare l'attuazione dei processi formativi, come previsto negli articoli 5, 6 e 7 del Capitolato Verrà valutata positivamente la proposta che dimostri un'organizzazione e un'articolazione funzionale del soggetto concorrente con l'individuazione dei ruoli e dei processi e che delinei le modalità con cui garantire lo svolgimento di tutte le fasi richieste negli articoli 5, 6 e 7 del Capitolato.	**15**		**QL**

Allegato B al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Tabella attribuzione punteggi offerta tecnica

	2.2	Risorse messe a disposizione del Servizio (strumentali, figure professionali ulteriori rispetto ai requisiti art. 8.1 lett g) e h) del disciplinare, competenze dei docenti/relatori per aree tematiche) Verrà valutata positivamente la proposta che dimostri l'offerta di risorse professionali(figure professionali ulteriori, docenti e altri esperti) e strumentali (ausili/attrezzature didattiche) più qualificate, coerenti e funzionali all'espletamento del Servizio.	**15**		**QL**
	2.3	Qualità del monitoraggio delle azioni formative al fine di introdurre, se necessario, elementi di miglioramento nell'erogazione Verrà valutata positivamente la proposta che preveda la creazione di un dispositivo di valutazione del Servizio offerto e del suo avanzamento, attraverso l'individuazione di indicatori di controllo (di gradimento e apprendimento)che consentano di attivare azioni di miglioramento del Servizio stesso.	**10**		**QL**
3	***ELEMENTI DI QUALITÀ E INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO***			**10**	
	3.1	Elementi innovativi e qualificanti nella progettazione e erogazione del Servizio Verrà valutata positivamente la proposta che proponga elementi innovativi e qualificanti con riferimento a l'organizzazione delle attività in aula, alle metodologie per l'apprendimento e altri aspetti ritenuti innovativi e qualificanti.	**10**		**QL**

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_10_ALL9

ALLEGATO C al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Offerta economica - Busta C

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio programmazione e gestione interventi formativi

GARA D'APPALTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'AMBITO DEL P.O.R. – F.S.E. 2014-2020 .

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ____
(cognome e nome)

nato a ______________________________ (____), il ______________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a __________________________ (____), Via ______________________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente "____"

con sede legale in ______________________ (____), Via ______________________, n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

codice fiscale ______________________ Partita iva ______________________

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore speciale/generale[1]

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

☐ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

☐ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo______________________;

☐ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

☐ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

☐ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)

  ☐ costituito

  ☐ non costituito;

[1] Procura da allegare in copia.

ALLEGATO C al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Offerta economica - Busta C

☐ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

- ☐ costituito
- ☐ non costituito;

☐ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

- ☐ costituito
- ☐ non costituito;

☐ Aggregati tra imprese aderenti al contratto di rete (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. 163/2006);

- ☐ costituito
- ☐ non costituito;

☐ Altro: ___________________________________

OFFRE

per il **servizio** avente un importo a base di gara pari ad **€ xxxxxxx,xx** il seguente prezzo:

TOTALE PREZZO OFFERTO (IVA esclusa)	**TOTALE COSTI SICUREZZA DELL'IMPRESA** (D.Lgs. n. 81/2008)	**TOTALE COSTO LAVORO** (ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del Codice)
€ ____________________ Euro____________________	€ ____________________ Euro____________________	€ ____________________ Euro____________________

DICHIARA INOLTRE

che la presente offerta economica:

1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal disciplinare;

2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;

3) non è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del/i lotto/i per il/i quale si presenta l'offerta);

4) è stata formulata autonomamente.

__________________________, lì _______________

(luogo, data)

Firma

____

(timbro e firma leggibile)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

ALLEGATO C al Disciplinare di gara (CIG 6601849224 CUP D23G16000060009) – Offerta economica - Busta C

Firma_______________________________ per l'Impresa ____
(timbro e firma leggibile)

Firma_______________________________ per l'Impresa ____
(timbro e firma leggibile)

Firma_______________________________ per l'Impresa ____
(timbro e firma leggibile)

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- copia della procura nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_11_ALL10

Allegato B

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Capitolato Speciale d'Appalto per la formazione del personale della Regione e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 (CUP D23G16000060009 CIG 6601849224)

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

L'"**Aggiudicatario o Appaltatore o Affidatario**": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;
Il "**D.Lgs. 163/06**" o anche "**Codice**": il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni;
Il "**Regolamento**": D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii.) ;
Il "**Disciplinare**": il disciplinare di gara che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara;
Il "**Committente o Regione o Direzione**": Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca– Servizio programmazione e gestione interventi formativi;
I "**soggetti offerenti o concorrenti**": i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi partecipanti alla gara in possesso dei requisiti definiti dal disciplinare e dal bando di gara;
Il "**Programma Operativo Regionale o POR**" è il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;
Il "**Servizio**": il servizio di progettazione e gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia 2014-2020;
"**PPO**": Pianificazione Periodica delle Operazioni relative al Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 -annualità 2015- approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e ss.mm.ii;
L'"**Autorità di Gestione o AdG**": Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca– Servizio programmazione e gestione interventi formativi, organo responsabile dell'attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia 2014-2020.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e la gestione di processi formativi per la formazione del personale dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia e del restante personale del Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia. A tal fine si prevede l'attivazione dei seguenti prototipi formativi:

   1. *I programmi comunitari a gestione diretta della CE.*
   2. *Le attività di gestione e controllo di primo livello dei Fondi SIE.*
   3. *La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (trasversale).*
   3a. *La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (Specialistico FSE).*
   3b. *La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (Specialistico FESR).*
   3c. *La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (Specialistico PSR).*
   4. *La programmazione e gestione di misure di ingegneria finanziaria nell'ambito dei Fondi SIE.*
   5. *L'anticorruzione e adempimenti correlati (1).*

Allegato B

6. *L'anticorruzione e adempimenti correlati (2).*
7. *Formazione per la semplificazione amministrativa.*
8. *La valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica SIE.*
9. *Formazione specialistica in materia di appalti.*
10. *Formazione in lingua inglese.*

2. Il servizio avrà esecuzione sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, presso sedi attrezzate per l'erogazione della formazione (sedi didattiche) nella disponibilità dell'affidatario, secondo le caratteristiche stabilite all'articolo 8 del presente capitolato.
3. Il servizio rientra nelle previsioni del programma specifico 35/15 "Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione" del PPO nell'ambito dell'attuazione del POR.
4. Il servizio oggetto della presente procedura d'appalto rientra tra i servizi di cui all'allegato II B indicato all'articolo 20 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA

1. L'offerta formativa oggetto della presente procedura di selezione dell'affidatario si compone di n. 13 prototipi formativi.
2. Per ogni prototipo formativo sono determinati nell'allegato 1 parte integrante del presente capitolato, la durata in ore, le fasi di lezione teorica e pratica, il numero di destinatari totali, il numero di edizioni da realizzare con il numero di partecipanti. Nel suddetto allegato viene descritta inoltre per ogni prototipo l'offerta formativa da realizzare.
3. Le attività che si realizzano in ogni prototipo formativo possono comprendere:
   - formazione in aula (lezione, simulazione, *role play*, *case study*);
   - esercitazioni, visite "sul campo";
4. La Regione si riserva la facoltà di introdurre modifiche, in fase di esecuzione del contratto, sui contenuti dei diversi prototipi formativi, ferma restando la durata in ore degli interventi.
5. Ogni giornata di formazione deve avere una durata pari ad almeno 4 ore e non superiore a 8 ore. Nel caso la giornata di formazione preveda un numero di ore pari a 5 o superiore, deve essere prevista una pausa di almeno 1 ora.
6. Il numero di partecipanti ad ogni edizione dei prototipi formativi varia da un minimo di 3 ad un massimo di 25. Il committente, in condivisione con l'affidatario, può estendere il numero dei partecipanti ovvero provvedere alla formazione di gruppi di dimensione più ridotta, in ragione delle caratteristiche didattiche del corso e delle esigenze organizzative.
7. L'offerta formativa, ai sensi della L.R. n. 76/1982, deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

ARTICOLO 5 – MODALITA' ATTUATIVE

1. L'attuazione dei processi formativi oggetto del presente capitolato avviene attraverso le seguenti fasi, che devono essere eseguite puntualmente e con la massima cura da parte dell'affidatario:
   a) **FASE PROGETTUALE (FP)**
      i. *FP.1 Progettazione*
      ii. *FP.2 Valutazione di coerenza prototipi*
      iii. *FP.3 Pianificazione attività*
   b) **FASE GESTIONALE (FG)**
      i. *FG.1 Accoglienza ed Assistenza d'aula*
      ii. *FG.2 Docenti*
      iii. *FG.3 Tutoring e Testimonianze d'Aula*

Allegato B

iv. *FG.4 Prestazioni didattiche fornite da dipendenti pubblici*
v. *FG.5 Predisposizione Materiale Didattico*
vi. *FG.6 Attuazione dei prototipi formativi, rilevazione partecipazioni e trattamento informatizzato dei dati*
vii. *FG.7 Verifica dei risultati*

ARTICOLO 6 – FASE PROGETTUALE (FP)

1. Con riferimento alla fase **FP.1 Progettazione-** l'affidatario deve predisporre per ogni prototipo formativo il programma didattico coerente con le indicazioni presenti nell'allegato 1 al presente Capitolato. La documentazione predisposta viene presentata al committente entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
2. Il programma didattico dei prototipi formativi deve contenere:
   a) strutturazione dei contenuti in moduli, materie, argomenti e articolazione oraria, secondo le indicazioni contenute nel succitato allegato 1;
   b) definizione delle metodologie didattiche;
   c) verifica dei risultati;
   d) individuazione delle risorse (docenti e relativi curricula, eventuali compresenze e testimonianze, materiali e strumenti didattici individuali e comuni).
3. Con riferimento alla fase **FP.2 Valutazione di coerenza prototipi** il Committente svolge una attività di verifica del programma didattico di cui ai precedenti commi 1 e 2 applicando la procedura di valutazione di coerenza di cui al documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) del regolamento (UE) 1303/2013" approvato nella seduta dell'11 giugno 2015 del Comitato di Sorveglianza FSE POR FVG 2014-2020. La coerenza viene valutata con riferimento alle disposizioni del presente capitolato e dell'annesso allegato 1.
4. Qualora la valutazione di coerenza dei prototipi dia esito negativo l'affidatario viene invitato a ripresentare corretti i prototipi non risultati idonei.
5. La fase **FP.3 Pianificazione attività** prevede, successivamente alla chiusura della fase FP.2, che il committente di concerto con l'affidatario avvii il processo di pianificazione delle attività. Con tale fase si individuano per ogni edizione del prototipo di riferimento il calendario delle attività, le sedi di svolgimento ed i possibili destinatari delle attività. Sarà cura dell'affidatario pubblicizzare l'imminente avvio dell'edizione ed aprire i termini per l'iscrizione.
6. Qualora per eventi eccezionali e non prevedibili ed a cui non possa essere posto rimedio immediato (inagibilità della sede, ecc.) e non possa essere erogato un corso, l'affidatario concorda con il committente la data sostitutiva e fornisce a tutti i partecipanti comunicazione scritta contenente i motivi della sospensione e la nuova data di svolgimento.

ARTICOLO 7 – FASE GESTIONALE (FG)

1. Compete all'affidatario la fase di gestione organizzativa e didattica di tutte le edizioni dei prototipi con riferimento:
   a) all'accoglienza degli utenti;
   b) all'attività di docenza e di tutoraggio;
   c) all'organizzazione dei materiali didattici, delle esercitazioni e degli strumenti necessari;
   d) all'attuazione della prova finale;
   e) alla somministrazione dei questionari di gradimento;
   f) all'assistenza d'aula ai docenti ed ai partecipanti;
   g) alla verifica delle presenze degli allievi, aggiornando e conservando i registri anche ai fini dell'attestazione finale di partecipazione;
   h) alla raccolta dei *curricula vitae* dei docenti e la predisposizione degli incarichi di ogni docente coinvolto nelle attività.
2. L'affidatario è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari che le attività formative sono cofinanziate dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE FVG 2014-2020. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana

Allegato B

Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

Ai suddetti emblemi possono essere aggiunti quelli dell'affidatario con formati non superiori.

3. Con riferimenti alla fase **FG.1 – Accoglienza ed Assistenza d'aula** – l'affidatario garantisce la messa a disposizione di idonei locali da adibire a postazione di segreteria operativa e reception, dotata di collegamento ad Internet e collegamenti telefonici e fax.
4. L'affidatario è tenuto:
   a) a dotarsi di un proprio personal computer e di strumenti minimi di supporto (fax, scanner, possibilità di duplicazioni a bassa tiratura);
   b) a predisporre il servizio di reception ed a garantire l'assistenza d'aula ai docenti ed ai partecipanti da parte del personale di tutoraggio o di segreteria;
   c) a fornire a tutti i partecipanti una cartellina standard stampata in quadricromia con apposto il titolo del corso, con la cancelleria di base (penna biro più fogli per appunti).
5. Qualora sia prevista la presenza di persone disabili non udenti o non vedenti, l'affidatario provvede ad affiancare loro esperti di supporto per l'interpretariato.
6. Con riferimento alla fase **FG.2 – Docenti** – è di norma prevista, la presenza in aula di un solo docente.
7. Il docente può essere affiancato da Tutor o Testimoni d'aula.
8. I docenti devono essere di livello universitario o specialisti operanti nella Pubblica Amministrazione o nel settore privato ovvero liberi professionisti.
9. Con riferimento alla fase **FG.3 – Tutoring e Testimonianze d'Aula –** i docenti possono essere affiancati in aula, a seconda delle esigenze didattiche dei programmi da svolgere, da Testimoni, individuati tra gli esperti nelle materie trattate e/o da Tutor con funzioni didattiche, per la conduzione di gruppi di lavoro e/o esercitazioni d'aula.
10. Con riferimento alla fase **FG.4 – Prestazioni didattiche fornite da dipendenti pubblici –** l'eventuale apporto professionale di funzionari pubblici in qualità di docenti e/o testimoni d'aula avviene sulla base di un rapporto diretto fra l'affidatario ed il dipendente pubblico che fornisce la prestazione didattica. Il funzionario pubblico presta il suo servizio per l'affidatario nel rispetto della normativa vigente
11. Con riferimento alla fase **FG.5 – Predisposizione Materiale Didattico** – l'affidatario è tenuto a predisporre il materiale didattico necessario e a renderlo disponibile (nei formati digitali maggiormente in uso) ai partecipanti ed al committente almeno 5 giorni di calendario prima della data stabilita di avvio di ogni edizione.
12. Il materiale didattico potrà essere arricchito da parte del docente, anche dopo l'avvio del corso, quando se ne presenti la necessità, e quindi reso disponibile ai partecipanti e al committente.
13. Tutto il materiale didattico deve recare i loghi istituzionali previsti ed il logo FSE del committente, secondo le modalità specificate al comma 2.
14. Il committente si riserva altresì la facoltà di chiedere la registrazione delle lezioni ritenute di particolare interesse ad integrazione del materiale didattico, previa comunicazione all'affidatario ed al docente.
15. Con riferimento alla fase **FG.6 – Attuazione dei prototipi formativi, rilevazione partecipazioni e trattamento informatizzato dei dati –** l'affidatario:
   a) dà attuazione ai percorsi formativi in coerenza con quanto previsto dal calendario stabilito nella fase FP. 3 Pianificazione attività;

Allegato B

b) ove non risulti possibile mantenere un livello attuativo conforme al richiamato calendario, avanza proposta motivata di modifica del calendario al committente che l'accetta o propone chiarimenti e/o modifiche ai fini dell'accettazione;
c) monitora l'andamento del prototipo formativo secondo il modello e le procedure che ha cura di descrivere nell'offerta tecnica;
d) è tenuto a rilevare le presenze dei partecipanti con l'utilizzo dei registri nel format adottato dal committente;
e) è tenuto a predisporre, somministrare e valutare le prove di verifica finale dell'apprendimento;

17. Ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni previste, l'affidatario inserisce i dati dell'edizione da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax alla Direzione il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa; la Direzione provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione. Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso la Direzione; la trasmissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data di avvio indicata sul modello medesimo. La Direzione provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti. Qualora la trasmissione del modello da parte dell'affidatario avvenga fuori dal suddetto termine, la Direzione non garantisce la restituzione in tempo utile del modello autorizzato con conseguente blocco dell'avvio dell'attività formativa in questione.
    Tutti i corsi si concludono con una prova finale e con il rilascio di un attestato di frequenza, qualora l'allievo risulti idoneo. Hanno titolo alla partecipazione alla prova finale gli allievi che hanno assicurato una effettiva presenza, certificata sull'apposito registro, pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale. L'affidatario è tenuto a completare il percorso formativo anche qualora un solo allievo sia in possesso dei requisiti di presenza sopraindicati.
18. Per quanto concerne la fase **FG.7 – Verifica dei risultati** – prima del termine di ogni attività formativa viene somministrato in aula a tutti i partecipanti un questionario di gradimento. L'affidatario deve fornire al committente i dati contenuti nei questionari di gradimento entro 5 giorni lavorativi dal termine del corso.
19. L'affidatario è altresì tenuto a prestare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa, se richiesto dal committente, nell'elaborazione dei dati e nella definizione degli strumenti idonei alla verifica dei risultati nel tempo.

ARTICOLO 8 – SEDI FORMATIVE

1. Le sedi attrezzate per l'erogazione della formazione (sedi didattiche) in cui realizzare l'attività formativa devono essere distribuite sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia con almeno una sede in ogni capoluogo di provincia (si veda l'art. 8 del disciplinare).
2. Il numero degli allievi partecipanti alle edizioni deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata. Le sedi nelle quali viene erogata la formazione devono rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la normativa in vigore in materia di igiene e accessibilità. Le aule devono avere una dotazione di attrezzatura didattica quanti-qualitativa adeguata rispetto all'attività formativa di volta in volta erogata e all'utenza interessata.
3. La disponibilità di eventuali ulteriori sedi didattiche individuate dall'affidatario ove svolgere attività formative decentrate, costituisce elemento di valutazione dell'offerta tecnica (si veda l'Allegato B del disciplinare).

ARTICOLO 9 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L'affidatario deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Direzione in tema di monitoraggio e di controllo inerenti le attività oggetto del presente capitolato.
2. Ai fini delle verifiche in loco nell'ambito del sistema dei controlli, l'affidatario deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione inerente le attività oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 10– REFERENTI

Allegato B

1. L'affidatario è tenuto a comunicare al committente un proprio referente responsabile, in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza di cui all'art. 8.1 lett. g) del Disciplinare, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto non strettamente didattici.
2. Il succitato referente responsabile, rappresenta l'affidatario e deve essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del servizio.
3. Il referente responsabile ha la piena rappresentanza dell'affidatario nei confronti del committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate hanno uguale valore come se fossero dirette al legale rappresentante dell'affidatario. In caso di impedimento personale, il referente responsabile deve comunicare, per iscritto, al committente il nominativo di un sostituto.
4. L'affidatario deve altresì individuare un proprio referente didattico, di cui all'art 8.1 lett. h) del Disciplinare, per la gestione degli aspetti organizzativi e di contenuto.

ARTICOLO 11 - VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

1. Il committente accerterà che il Servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità, entro 60 giorni dal termine dell'esecuzione della prestazione relativa ad ogni singolo stato di avanzamento del Servizio. A tal fine, l' appaltatore dovrà produrre idonea documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento. Tale documentazione comprenderà una relazione recante la descrizione dettagliata dell'attività svolta e conclusa nel periodo di riferimento e i relativi registri di presenza allievi.
2. I singoli stati di avanzamento hanno scadenza trimestrale. Gli stati di avanzamento hanno termine al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento.
3. L' appaltatore dovrà presentare la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo entro 20 giorni dal termine di ciascuno stato di avanzamento.
4. L'esito della verifica di conformità è comunicata all'appaltatore.
5. Il committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli a campione ai sensi dell'art. 312 comma 3 del Regolamento.
6. Qualora dal controllo operato il Servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, il committente contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
7. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell'inadempienza) o l' appaltatore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 17.
8. Nei casi di particolare grave recidiva, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
9. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ARTICOLO 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il Committente liquiderà il corrispettivo contrattuale con cadenza trimestrale, a seguito di verifica della conformità della prestazione.
2. Il corrispettivo relativo ad ogni stato di avanzamento viene determinato in proporzione alle ore di formazione erogate per le attività formative concluse rispetto al totale delle ore contrattualmente previste.
2. A seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le norme fiscali in vigore, contenente i seguenti dati:
codice CIG
codice CUP
oggetto delle prestazioni e importo del corrispettivo;
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento)
IVA di legge;
totale fattura.

Allegato B

3. L'Appaltatore invia la fattura in modalità elettronica all'indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia, che verrà successivamente comunicato.
4. Il Committente effettua il pagamento spettante all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
5. In occasione di ogni singolo pagamento, si deve operare sull'imponibile una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Appaltatore dovrà fatturare anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
6. Su richiesta dell'Appaltatore può essere erogata, previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata nel rispetto delle norme nazionali e regionali un'anticipazione pari al massimo al 10% (dieci per cento) del valore dell'offerta economica.

ARTICOLO 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente Capitolato speciale d'appalto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia del committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'affidatario si impegna a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
2. L'affidatario agli eventuali lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, garantisce condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
3. L'affidatario si obbliga a sottostare agli obblighi derivanti dall'applicazione del "Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 39/Pres del 24 febbraio 2015.
4. L'affidatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.
5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nell'assetto organizzativo relativo al Servizio.

ARTICOLO 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali, in particolare, gli obblighi di seguito richiamati.
2. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative presente contratto, l'appaltatore comunica al committente gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina, ai sensi del comma 8 del precitato articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. la risoluzione di diritto del presente contratto.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. In merito alla cauzione definitiva, si fa integrale rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 113 del Codice.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

1. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 116 del Codice.
2. L'affidamento in subappalto non è consentito.

ARTICOLO 17 – PENALITA' ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Allegato B

1. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato e l'esito negativo del contraddittorio previsto all'articolo 11 commi 5 e 6, comporta l'applicazione delle penali di seguito riportate:
   a) **per la carente esecuzione di prestazioni ripetibili**, il committente potrà ordinarne nuovamente la ripetizione entro 15 giorni dalla contestazione;
   b) **per la carente esecuzione di prestazioni non più ripetibili** il committente potrà applicare, secondo la gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile giudizio, una penale il cui valore è determinato applicando al prezzo contrattuale una percentuale pari al massimo al 5 (cinque) %.
   c) **per le inadempienze relative alle prestazioni previste dal presente Capitolato che siano tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa affidata,** il committente applica una penale pari all'importo complessivo dell'edizione di riferimento.
2. Le penali sopra determinate, applicate ad insindacabile giudizio del committente e formalizzate con lettera all'affidatario, verranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture.
3. Qualora sia ripetuta la carente esecuzione della stessa tipologia di prestazione, il valore della penale viene raddoppiato.

ARTICOLO 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

1. E' facoltà del committente recedere unilateralmente dal contratto. In tal caso, all'affidatario è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
2. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 90 giorni.
3. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:
   a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
   b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'affidatario;
   c) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
   d) interruzione non motivata del servizio;
   e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal committente a seguito della comminazione di 3 penali previste dall'art. 17 o qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298, comma 2, del Regolamento;
   f) in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione;
   g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
   h) inosservanza delle norme sulla cessione del contratto;
   i) inosservanza del divieto di subappalto.
4. Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.
6. A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento del decreto di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

Allegato B

7. Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'affidatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
8. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del Regolamento e articolo 140 del Codice, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 19 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il referente responsabile dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del Codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il committente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In ogni caso, il committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 del Codice civile.

ARTICOLO 20 – CODICE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del d. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione n. 39/Pres del 24 febbraio 2015, quali parti integranti del contratto.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
3. La violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.

ART. 21 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si

Allegato B

trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ARTICOLO 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI NON DIVULGAZIONE

1. L'affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verranno a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. L'affidatario deve rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.lgs. n° 196/03 e deve garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. L'affidatario del servizio deve dare istruzione al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. L'affidatario del servizio deve utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 23 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. L'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto.
4. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ARTICOLO 24 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO

1. Le spese relative all'imposta di bollo, alla registrazione e ogni altra spesa relativa al contratto sono ad esclusivo carico dell'affidatario.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della l. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al committente dall'affidatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 25 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, lettera raccomandata A/R o fax.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

1. L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
2. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:
   - alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;

Allegato B

- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

3. Il contratto stipulato con l'affidatario è regolato dalla legge italiana.
4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1271_12_ALL11

Allegato 1 al Capitolato Speciale d'Appalto per la formazione del personale della Regione e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 (CUP D23G16000060009 CIG 6601849224)

Si riporta di seguito l'offerta formativa richiesta declinata in prototipi formativi del servizio oggetto del Capitolato di cui il presente Allegato costituisce parte integrante:

Il prototipo formativo "1. I programmi comunitari a gestione diretta della CE"

Il prototipo formativo "1. I programmi comunitari a gestione diretta della CE" mira ad accrescere la conoscenza dei programmi comunitari gestiti attraverso i cd. fondi a gestione diretta. Diversi dai fondi strutturali, si tratta di quei finanziamenti gestiti direttamente e centralmente dalla Commissione Europea che effettua, senza ulteriori passaggi, il trasferimento dei fondi ai beneficiari. Tali programmi, concepiti per attuare le politiche comunitarie in varie aree tematiche (e perciò detti anche programmi "settoriali" o "tematici") attraverso la cooperazione tra soggetti di diversi Stati membri o di Stati terzi, hanno una durata pluriennale (normalmente corrispondente al ciclo di programmazione dei fondi strutturali) e vengono adottati, su proposta della Commissione, con delle Decisioni (del Consiglio o in co-decisione con il Parlamento europeo) che ne definiscono gli obiettivi, le tipologie di attività, le misure suscettibili di ricevere un finanziamento (sovvenzione), i potenziali proponenti e le percentuali di cofinanziamento.

Il prototipo formativo 1:

a) ha una durata di 24 ore;
b) deve prevedere fasi di lezione teorica e almeno 4 ore di esercitazione pratica connessa a progettazione simulata;
c) si rivolge a 200 dipendenti dell'Amministrazione regionale;
d) si realizza in 10 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 20 dipendenti.

Il programma formativo del prototipo1 si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 - I programmi a gestione diretta; la Cooperazione transnazionale; la Cooperazione transfrontaliera; la Cooperazione interregionale;
- Modulo 2 - Tecniche di redazione dei progetti europei a gestione diretta. Elaborazione e sviluppo preliminare dell'idea progetto: dal fabbisogno all'idea, dall'idea al progetto; Monitoraggio dei bandi; Il corretto approccio ad un bando comunitario; Funzioni della progettazione e della valutazione; Il Valore aggiunto europeo; Principi di autovalutazione della proposta progettuale; L'analisi degli *stakeholders*; Metodologia di progettazione, Project Cycle Management e Logical Framework; L'analisi del contesto e il ruolo dei processi di partecipazione; Strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, *outputs* e *deliverables*; Gli indicatori; I criteri di valutazione; Tecniche di redazione progettuale; Formulari di progetto per programmi comunitari diretti; Strutturazione ed esposizione del budget di progetto; Presentazione di budget afferenti a progetti di diversi programmi;
- Modulo 3 – Prova finale.

Il prototipo formativo "2. Le attività di gestione e controllo di primo livello dei Fondi SIE"

Il prototipo formativo "2. Le attività di gestione e controllo di primo livello dei Fondi SIE" mira a potenziare e integrare le competenze e le conoscenze del personale regionale impegnato nella programmazione, gestione e controllo dei Programmi operativi finanziati dai Fondi SIE.

Il prototipo formativo 2:

a) ha una durata di 48 ore;
b) si rivolge a 220 dipendenti dell'Amministrazione regionale;
c) si realizza in 11edizioni ad ognuna delle quali partecipano 20 dipendenti.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 - Sistema informativo dell'AdG e gestione dei bandi on line. La definizione gestione dei bandi on line: problematiche connesse (di ordine informativo e amministrativo) e buone pratiche; il nuovo sistema informativo e l'informatizzazione delle procedure esistenti: caratteristiche obbligatorie del nuovo sistema e potenziali informatizzazioni delle procedure per la semplificazione;
- Modulo 2 - Nuove procedure del SIGECO. La nuova procedura di chiusura dei conti annuale: le nuove procedure di rendicontazione alla UE introdotte nel quadro normativo 2014/2020 e lo scambio di esperienze nella definizione delle metodologie e delle azioni previste; la valutazione dei rischi antifrode: le azioni previste dal quadro normativo 2014-2020 e il piano nazionale di riduzione del tasso di errore in ambito PSR e lo scambio di esperienze nella definizione delle metodologie e delle azioni previste; la costruzione di metodologie di calcolo dei costi semplificati: i metodi di calcolo già approvati e prontamente utilizzabili, la definizione di nuovi metodi di calcolo, buone pratiche e testimonianze; la gestione e controllo degli interventi di ingegneria finanziaria;
- Modulo 3 - I controlli di I° livello. Le metodologie di controllo: ambiti di controllo e check list, reportistica, modalità di campionamento, analisi di rischio, verifiche delle opzioni di semplificazione dei costi; i controlli sul rispetto delle politiche trasversali: appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità e ambiente; l'esperienza dei controlli di altri organi nazionali deputati al controllo;
- Modulo 4 - Integrazione degli strumenti di finanziamento nella programmazione 2014 – 2020. Integrazione degli interventi nell'ambito dei PO finanziati dai SIE; integrazione degli interventi fra PO e strumenti di ingegneria finanziaria a gestione diretta dell'UE; integrazione dei PO con le strategie macroregionali europee;
- Modulo 5 – Prova finale.

Il prototipo formativo "3. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso trasversale)"

Il prototipo formativo "3. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso trasversale)" mira a facilitare e accompagnare l'inserimento occupazionale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito delle procedure concorsuali esperite nel 2015 con riferimento alla categorie C e D ed a valere sull'asse Assistenza tecnica dei POR FSE e FESR.

In particolare il prototipo formativo 3 mira a fornire le nozioni di carattere generale sulla natura e finalità dei Fondi SIE, con specifica attenzione al FSE e al FESR, e sulle modalità di attuazione della programmazione 2014/2020 sul territorio regionale.

Il prototipo formativo 3:

- ha una durata di 16 ore;
- si rivolge a 19 dipendenti neo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Amministrazione regionale;
- si realizza in una unica edizione a cui partecipano i 19 destinatari.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 – Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e Programma di Sviluppo Rurale (PSR) . La *mission*, la storia, la *governance;*
- Modulo 2 - La programmazione 2014/2020. La normativa di riferimento della programmazione 2014/2020. I regolamenti comunitari, l'Accordo di partenariato, gli obiettivi tematici e le priorità di investimento, le condizionalità ex ante;
- Modulo 3 – Prova finale.

Il prototipo formativo "3a. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico FSE)"

Il prototipo formativo "3a. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico FSE)" mira a fornire ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito delle procedure concorsuali esperite nel 2015 con riferimento alla categorie C e D ed a valere sull'asse Assistenza tecnica dei POR FSE conoscenze specifiche in materia di Fondo sociale europeo con particolare riferimento alle modalità di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del POR FSE 2014/2020 della Regione.

Il prototipo formativo 3a:

a) ha una durata di 24 ore;
b) si rivolge a 8 dipendenti neo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Amministrazione regionale chiamati a operare nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020;
c) si realizza in una unica edizione a cui partecipano gli 8 destinatari.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 – Il Programma Operativo FSE 2014/2020. Il processo di preparazione e la fase negoziale; le scelte strategiche e la definizione delle priorità; la struttura di *governance* del Programma Operativo;
- Modulo 2 – Il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.);
- Modulo 3 – Prova finale.

Il prototipo formativo "3b. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico FESR)"

Il prototipo formativo "3b. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico FESR)" mira a fornire ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito delle procedure concorsuali esperite nel 2015 con riferimento alla categorie C e D ed a valere sull'asse Assistenza tecnica dei POR FESR conoscenze specifiche in materia di Fondo sociale europeo con particolare riferimento alle modalità di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del POR FESR 2014/2020 della Regione.

Il prototipo formativo 3b:

a) ha una durata di 24 ore;
b) si rivolge a 11 dipendenti neo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Amministrazione regionale chiamati a operare nell'ambito dell'attuazione del POR FESR 2014/2020;
c) si realizza in una unica edizione a cui partecipano gli 11 destinatari.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 – Il Programma Operativo FESR 2014/2020. Il processo di preparazione e la fase negoziale; le scelte strategiche e la definizione delle priorità; la struttura di *governance* del Programma Operativo;
- Modulo 2 – Il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.);
- Modulo 3 – Prova finale.

Il prototipo formativo "3c. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico PSR)"

Il prototipo formativo "3c. La programmazione e gestione dei Fondi SIE in Friuli Venezia Giulia (corso specialistico PSR)" mira a fornire ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito delle procedure concorsuali esperite nel 2015 con riferimento alla categorie C e D ed a valere sull'asse Assistenza tecnica dei PSR conoscenze specifiche in materia di Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale con particolare riferimento alle modalità di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 della Regione.

Il prototipo formativo 3c:

d) ha una durata di 24 ore;
e) si rivolge a 2 dipendenti neo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dell'Amministrazione regionale chiamati a operare nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 e agli altri dipendenti dell'Amministrazione regionale coinvolti nell'attuazione del PSR;
f) si realizza in una unica edizione a cui partecipano i destinatari.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:

- Modulo 1 – Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il processo di preparazione e la fase negoziale; le scelte strategiche e la definizione delle priorità; la struttura di *governance* del PSR;
- Modulo 2 –L'Organismo Pagatore AGEA, le modalità di gestione delle domande di aiuto e pagamento su misure strutturali e misure connesse alla superficie e agli animali, il fascicolo aziendale e le altre banche dati certificate nazionali, il sistema dei controlli istruttori (revisioni, controlli in loco);
- Modulo 3 – Prova finale.

Il prototipo formativo "4. La programmazione e gestione di misure di ingegneria finanziaria nell'ambito dei Fondi SIE"

Il tema degli strumenti finanziari assume ampia rilevanza ai fini dell'attuazione dei Fondi SIE nel periodo 2014/2020. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 riserva attenzione agli strumenti finanziari dato anche il loro effetto moltiplicatore sui Fondi SIE e la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private.

Il prototipo formativo 4 mira a ampliare la conoscenza sulle modalità di applicazione e funzionamento degli strumenti finanziari all'interno dei Fondi SIE.

Il prototipo formativo 4:

- ha una durata di 16 ore;
- si rivolge a 40 dipendenti dell'Amministrazione regionale;
- si realizza in 2 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 20 dipendenti.

Il prototipo formativo "5. L'anticorruzione e adempimenti correlati (1)"

A fronte della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione, l'Amministrazione regionale ha adottato una serie di atti e provvedimenti funzionali al rispetto di tale normativa. In tal senso è stata individuata una specifica area di responsabilità, all'interno dell'organigramma dell'Amministrazione, in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ed è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia.

Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione preventiva contro i possibili fenomeni di corruzione, si prevede il coinvolgimento dei dirigenti dell'Amministrazione regionale in un'azione formativa in grado di sviluppare l'approccio preventivo e rafforzare il percorso di rinnovamento culturale che soggiace alla tematica generale dell'anticorruzione.

Il prototipo formativo 5:
a) ha una durata di 24 ore;
b) si rivolge a 100 dirigenti dell'Amministrazione regionale;
c) si realizza in 5 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 20 dirigenti.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:
- Modulo 1 - La legge 190/2012.
- Modulo 2 - Le misure generali di prevenzione.
- Modulo 3 - Le misure generali di prevenzione.
- Modulo 4 - Le misure specifiche di prevenzione.
- Modulo 5 - Il PTPC della Regione Friuli Venezia Giulia.
- Modulo 6 – Prova finale.

Il prototipo formativo "6. L'anticorruzione e adempimenti correlati (2)"

I temi della prevenzione della corruzione e l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in tale area è oggetto di trattazione non solo nei confronti della dirigenza dell'Amministrazione regionale ma anche nei riguardi dei responsabili della prevenzione e corruzione degli enti locali del comparto unico del pubblico impiego.

Il prototipo formativo 6:
a) ha una durata di 24 ore;
b) si rivolge a 450 pubblici dipendenti responsabili della prevenzione e corruzione degli enti locali del comparto unico del pubblico impiego;
c) si realizza in 25 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 18 dipendenti.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:
- Modulo 1 - Conoscere la normativa L. 190/12, D.Lgs. 33/13, DPR 62/13 alla luce del DL 90/14.
- Modulo 2 – Le sinergie fra il Responsabile Anticorruzione, i referenti del Responsabile e i dipendenti dell'Ente in merito all'applicazione della normativa anticorruzione e agli adempimenti previsti dal PTPC.
- Modulo 3 - I PTPC, l'analisi dei procedimenti a rischio e le misure applicabili, alla luce della revisione annuale della documentazione.
- Modulo 4 - Gli obblighi di trasparenza preivsti dal D.Lgs. 33/13 e la risoluzione dei casi più controversi.

– Modulo 5 - Le prescrizioni dei Codici di Comportamento.
– Modulo 6 – Prova finale.

Il prototipo formativo "7. Formazione per la semplificazione amministrativa"

L'ampio disegno di semplificazione che il Friuli Venezia Giulia sta mettendo in campo, anche in sinergia con le iniziative intraprese a livello nazionale, rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica per il territorio regionale.
In tale contesto è sorta la necessità di un intervento formativo che tocchi trasversalmente l'insieme delle strutture dell'Amministrazione stessa e che avvii una fase di accrescimento delle competenze ma anche di sostegno al cambiamento della cultura amministrativa.
Nell'ambito di questo ampio disegno di semplificazione il primo ciclo di formazione ha ad oggetto la semplificazione normativa che si inserisce in un quadro di iniziative volte a soddisfare le esigenze di *better regulation* per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale.
Nell'ambito di tale semplificazione normativa il primo focus è incentrato sul Test PMI, (meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della normazione sulle MPMI) volto appunto alla semplificazione normativa e alla riduzione al minimo degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, rafforzando la cultura del "pensare anzitutto in piccolo" in coerenza con quanto previsto dallo SBA.

Il prototipo formativo 7:
a) ha una durata di 16 ore;
b) si rivolge a 325 funzionari dell'Amministrazione regionale, avendo cura di assicurare la partecipazione di tutte le strutture direzionali e con non più di un partecipante per singolo Servizio;
c) si realizza in 13 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 25 funzionari.

Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli:
- Modulo 1 - Politiche di semplificazione normativa in Europa e in Italia.
- Modulo 2 - Cenni sullo Small Business Act (SBA) – Principio 3 "Pensare anzitutto in piccolo".
- Modulo 3 - Il Test PMI in Europa.
- Modulo 4 - Il Test PMI n Italia e nelle Regioni.
- Modulo 5 - Il Test PMI in FVG.
    - La verifica preliminare.
    - La quantificazione dei costi amministrativi.
    - La consultazione degli *stakeholders*.
    - L'identificazione delle alternative.
    - Sperimentazione pratica (approccio laboratoriale: esercitazione pratica con l'utilizzo di pc da 2 a 4 ore).
- Modulo 6 - Misurare la semplificazione.
- Modulo 7 - Confronto con modelli di Test operativi in altre Regioni anche attraverso le testimonianze di funzionari di altre Regioni.
- Modulo 8 – Prova finale.

Il prototipo formativo "8. La valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica SIE"

La Valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE con lo scopo di integrare i principi di salvaguardia e tutela dell'ambiente durante le fasi di pianificazione e

programmazione. Nell'ambito della Programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 si evidenzia come la VAS rappresenti un importante supporto nella redazione di programmi maggiormente rivolti allo sviluppo sostenibile. La VAS, oltre a dover essere applicata ai programmi (in quanto strumenti con impatti potenzialmente rilevanti sull'ambiente ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Direttiva 42/2001/CE), può senz'altro essere uno strumento di supporto alle decisioni, per garantire che gli effetti ambientali dell'attuazione dei programmi vengano analizzati preventivamente, durante la fase di elaborazione degli stessi.
Al fine di estendere la conoscenza della valutazione ambientale strategica si prevede pertanto uno specifico percorso formativo.
Il prototipo formativo 8:
a) ha una durata di 40 ore;
b) si rivolge a 300 dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali;
c) si realizza in 15 edizioni ad ognuna delle quali partecipano 20 dipendenti.

Il prototipo formativo "9. Formazione specialistica in materia di appalti"

La deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 17 ottobre 2014 ha istituito il Servizio Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) e dal 2015 ha preso avvio l'attività di centralizzazione degli acquisti, che verrà svolta in una prima fase a favore dell'Amministrazione regionale, per essere progressivamente estesa dal 2016 anche a favore delle autonomie locali.
Al fine di estendere la conoscenza specialistica in materia di appalti, si prevede pertanto uno specifico percorso formativo.
Il prototipo formativo 9:
a) ha una durata complessiva di 114 ore (8 Moduli) i cui singoli moduli hanno una durata variabile da 8 a 24 ore
b) si rivolge a 840 dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali;
c) si realizza in 7 edizioni per ciascun modulo (per un totale di 56 edizioni complessive) ad ognuna delle quali partecipano 15 dipendenti, con preferenza per i quelli direttamente impegnati nella progettazione e gestione degli appalti.

L'articolazione in 8 moduli è la seguente:
– Modulo 1 (16 ore) - L'attività di centralizzazione delle committenze
  - La progettazione strategica delle procedure di gara in forma aggregata, la scelta dello strumento più adatto anche per favorire l'ingresso delle PMI
  - I rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti (soggetto aggregatore, amministrazioni committenti/aderenti, fornitori)
  - La suddivisione dei ruoli nelle diverse fasi dell'appalto
  - La gestione degli aspetti esecutivi degli accordi quadro normativi, incluse le convenzioni quadro, ed i riflessi sugli appalti derivati (es. cauzione, penali, subappalto, risoluzione)
– Modulo 2 (8 ore) - Le nuove direttive comunitarie e la promozione dell'*e-procurement*
  - Il recepimento delle nuove direttive comunitarie in materia di appalti
  - La gestione delle gare telematiche e i relativi aspetti di informatica giuridica
– Modulo 3 (24 ore) - La gara d'appalto: dalla progettazione alla gestione
  - La progettazione di una gara: la scelta della procedura più adeguata rispetto all'oggetto (aperta, ristretta, dialogo competitivo, negoziata)
  - Modalità di suddivisione in lotti
  - La redazione dei documenti di gara: criticità

- La gestione delle sedute pubbliche e la commissione giudicatrice
- La redazione dei verbali di gara: criticità
- Esame della documentazione delle imprese: requisiti generali e speciali
- Trasparenza e pubblicità

– Modulo 4 (16 ore) - La verifica dei requisiti di partecipazione
  - Ammissioni, esclusioni e ammissioni con riserva
  - Nuovo soccorso istruttorio
  - La verifica dei requisiti dopo l'attivazione dell'avcpass
  - La banca dati nazionale dei contratti pubblici (bdncp)
  - La verifica antimafia e le misure di contrasto alla corruzione

– Modulo 5 (16 ore) - Tecniche e criteri di aggiudicazione dell'appalto
  - I criteri di aggiudicazione e le tecniche per la predisposizione di una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa
  - Le modalità di valutazione tecnica
  - Le formule dell'offerta economica
  - Le componenti dell'offerta: costo del personale, materiali, utile d'impresa e spese generali
  - L'individuazione della soglia di anomalia e la relativa procedura di verifica
  - Il giudizio di congruità e il giudizio di anomalia – motivazioni

– Modulo 6 (16 ore) - Patologie della procedura di gara
  - i rimedi giurisdizionali dei concorrenti: termini e interesse ad agire
  - processo amministrativo in materia di appalti
  - accesso agli atti

– Modulo 7 (10 ore) - Variazioni contrattuali, inadempimento e risoluzione
  - Il rinnovo, la proroga, la proroga programmata e la proroga tecnica
  - I servizi analoghi e complementari
  - Le varianti
  - Le penali
  - La risoluzione del contratto

– Modulo 8 (8 ore) - Appalti sociali e appalti verdi
  - Gli appalti sociali
  - Utilizzo delle clausole sociali
  - Il Green Public *procurement*

Il prototipo formativo "10. Formazione in lingua inglese"

La conoscenza della lingua inglese è determinante nella gestione di attività connesse all'attuazione dei Fondi SIE.

È necessario avviare una prima fase di approfondimento della conoscenza della lingua inglese attraverso percorsi formativi rivolti a funzionari operanti presso le strutture attuatrici del POR FSE, del POR FESR, del POR PSR.

Il prototipo formativo 10 si realizza in 50 edizioni con la partecipazione complessiva di 150 dipendenti.
Ad ogni edizione di prototipo formativo partecipano 3 dipendenti.

Il prototipo formativo 10 prevede quattro unità corsuali di 50 ore che conducano all'apprendimento della lingua inglese conforme ad uno dei seguenti livelli del Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching. Ogni unità corsuale corrisponde ai seguenti prototipi formativi:

a) unità corsuale a): Lingua inglese livello A2. Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la

geografia locale, l'occupazione), comunicando in attività di routine che richiedono un basilare scambio di informazioni:

b) unità corsuale b): Lingua inglese livello B1. Comprendere i punti chiave di un discorso e produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale, descrivendo esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni;
c) unità corsuale c): Lingua inglese livello B2. Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel campo di interesse, interagendo con una certa scioltezza e spontaneità. Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti spiegando un punto di vista su un argomento e fornendo i pro e i contro delle varie opzioni;
d) unità corsuale d): Lingua inglese livello C1. Comprendere un'ampia gamma di testi complessi e lunghi, riconoscendo il significato implicito ed esprimendosi con scioltezza e naturalezza. Produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

16_11_1_DDS_PROG GEST_1277_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 7 marzo 2016, n. 1277

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° gennaio al 1° febbraio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015, e n. 277 del 25 febbraio 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;

EVIDENZIATO che con la sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015 con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il successivo decreto di modifica n. 3521/LAVFORU del 24 agosto 2015;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 5753/LAVFORU del 23 ottobre 2015 e n. 8743/LAVFORU del 21 dicembre 2015;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni sono rivolte alla fascia di utenza 5 e devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 9 luglio 2015 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 5.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTO il decreto n. 271/LAVFORU del 1° febbraio 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 16 novembre al 31 dicembre 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.210.525,00	694.205,61	369.449,77	1.384.705,94	762.163,68

VISTE le operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° gennaio al 1° febbraio 2016 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie dell'8 e 9 febbraio 2016;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 4 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 1 operazione risulta rinunciata prima della valutazione
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 560.812,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro 84.121,80

Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro 196.284,20
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro 280.406,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.649.713,00	694.205,61	369.449,77	1.384.705,94	201.351,68

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni "Qualificazione di base abbreviata" presentate dal 1° gennaio al 1° febbraio 2016 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 560.812,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro 84.121,80
Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro 196.284,20
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro 280.406,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2016

FERFOGLIA

16_11_1_DDS_PROG GEST_1277_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QBAF5

FSE 2014/2020 - OPERAZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI BASE ABBREVIATA FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA	FP1602404007	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	221.580,00	221.580,00	AMMESSO
2	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO	FP1605987003	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	113.732,00	113.732,00	AMMESSO
3	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	FP1605987005	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	113.950,00	113.950,00	AMMESSO
4	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE-ADDETTO ALLA CONTABILITÀ	FP1605987006	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	2016	111.550,00	111.550,00	AMMESSO
			Totale con finanziamento		560.812,00	560.812,00	
			Totale		560.812,00	560.812,00	
			Totale con finanziamento		560.812,00	560.812,00	
			Totale		560.812,00	560.812,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420QBAF5	FP1605987004	OPERATORE MECCANICO - SALDOCARPENTIERE	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

16_11_1_DDS_PROG GEST_1277_3_ALL2

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3636	QUOTA STATO CAP 3635	QUOTA REGIONE CAP 3634
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1605987006	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE-ADDETTO ALLA CONTABILITÀ		111.550,00	55.775,00	39.042,50	16.732,50
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1605987005	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI		113.950,00	56.975,00	39.882,50	17.092,50
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1605987003	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUOCO		113.732,00	56.866,00	39.806,20	17.059,80
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1602404007	OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA		221.580,00	110.790,00	77.553,00	33.237,00
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti :**	**4**	**560.812,00**	**280.406,00**	**196.284,20**	**84.121,80**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**4**	**560.812,00**	**280.406,00**	**196.284,20**	**84.121,80**

16_11_1_DGR_306_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 306

PSR 2014-2020, Misura 8 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate, sottointervento 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento. Assegnazione delle risorse per l'annualità 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTA la Decisione di Esecuzione C(2015) 6589 final adottata dalla Commissione Europea in data 24 settembre 2015 con la quale la Commissione Europea:
a) approva il PSR ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
b) fissa il contributo massimo del FEASR a € 127.692.000,00 (centoventisettemilioniseiceicentonovantadue/00), che corrisponde al 43,12 % della spesa pubblica;
c) individua le date di ammissibilità della spesa effettivamente pagata dall'Organismo Pagatore Agea per il Programma;
d) approva i finanziamenti integrativi regionali inclusi nel PSR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma;
VISTO il Piano finanziario del Programma approvato e riportato nel capitolo 10 del Programma stesso;
PRESO ATTO che il Piano finanziario stanzia le risorse FEASR per Misura e focus area e per annualità;
PRESO ATTO che nell'ambito della misura 8 di cui al paragrafo 8.2.7. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste è prevista l'attivazione della sottomisura 8.1, sostegno alla forestazione/all'imboschimento, finalizzata a al consolidamento della produzione di legno, anche di qualità, attraverso la pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale;
VISTO in particolare l'operazione operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura con durata del ciclo non inferiore a otto anni;
RITENUTO necessario, al fine di consentire una puntuale programmazione ed una efficiente utilizzazione dei fondi, assegnare le risorse finanziarie suddivise per intervento alla apertura dei termini per la presentazione delle domande riferite all'anno 2016;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. Del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e integrazioni, recante l'Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Sulla base delle disponibilità assegnate dal Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle diverse Misure, focus area e annualità, alla prima apertura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto riferita agli aiuti per il "sostegno alla forestazione/all'imboschimento", con l'operazione: 8.1.1. "imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo non inferiore a otto anni", sono assegnate le seguenti risorse:

- Misura 8.1. - operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento: € 2.500.000,00 di spesa pubblica (dei quali 1.078.000 di quota FEASR sul totale di € 6.899.200,00 di quota FEASR assegnata all'operazione 8.1 dal piano finanziario - Focus Area 5E).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_11_1_ADC_FIN PATR CONC DEMANIALE PORTICCIOLO BARCOLA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del CdN e 24 del Regolamento di esecuzione del CdN, per la variazione al contenuto della concessione (di cui alla licenza rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste n. 2/2008, dd. 27.06.2008 integrata con decreto n.1829/FIN, dd. 25.10.2011 e prorogata al 31.12.2020 con decreto n. 2493/FIN, dd. 26.11.2015) di beni del demanio marittimo, mediante ridefinizione delle superfici di specchio acqueo nel porticciolo di Barcola in Comune di Trieste con acquisizione dell'area in precedenza concessa all'Unione italiana ciechi e incremento della superficie per cavi d'ormeggio. Richiedenti: Società velica di Barcola e Grignano, Gruppo pesca sportiva amici del Bunker, Sirena tržaški pomorski Klub - Club nautico triestino, ASD Amici del mare.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

RICHIAMATO il Codice della navigazione ed in particolare l'art. 36 che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

RICHIAMATO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

RICHIAMATO altresì l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che disciplina le variazioni al contenuto della concessione;

RICHIAMATI gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti" con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009,che ha individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell'efficacia del trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 01.04 2009;

RICHIAMATA l'istanza, prot. 28/2016/MG/ms dd. 03.02.2016 (prot. di arrivo n. 3148/A dd. 11.02.2016),

avanzata dai presidenti e legali rappresentanti della Società Velica di Barcola e Grignano con sede legale a Trieste Viale Miramare 32 CF 80016980320, del Gruppo Pesca Sportiva Amici del Bunker con sede legale a Trieste Via Grilz 8 CF 90012230323, del Sirena Tržaški Pomorski Klub - Club Nautico Triestino con sede legale a Trieste Viale Miramare 32 CF 80020450328, dell'A.S.D. Amici del Mare con sede legale a Trieste Via Nicolodi 7 CF 90019940320 finalizzata alla variazione della concessione demaniale marittima in essere, la cui competenza gestionale è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuata con i mappali 142/1, 142/2, 143, 2026/2 e 2101 Foglio 106 del Comune Censuario di Barcola, assentita con licenza rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trieste n. 2/2008 dd.27.06.2008 integrata con decreto n.1829/FIN dd.25.10.2011 e prorogata al 31/12/2020 con decreto n. 2493/FIN dd. 26.11.2015 mediante ridefinizione delle superfici di specchio acqueo nel porticciolo di Barcola in Comune di Trieste con acquisizione dell'area in precedenza concessa all'Unione Italiana Ciechi e incremento della superficie occupata di un'area di mq. 100 mq. a copertura forfettaria dell'occupazione con cavi d'ormeggio immersi e presenti sul fondale di tutto il porticciolo di Barcola;
RICHIAMATO l'art.21, comma 1, lett.a) ed c) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n.0277/Pres. e smi, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n.1612 dd.13.09.2013 e smi, con la quale sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali, con decorrenza 16.09.2013 e in particolare l'art. 24 comma 1, lett. b) e smi dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio statale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
RICHIAMATO l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

DISPONE

La pubblicazione dell' avviso relativo all'istanza in premessa citata:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. all'Albo pretorio del Comune di Trieste per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.retecivica.trieste.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di 20 (venti) giorni, a partire dal giorno 17.03.2016 e fino al 05.04.2016.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico per la libera consultazione, senza possibilità di riproduzione né di estrazione di copia, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, per il periodo di 20 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune, limitatamente alle aree oggetto di ampliamento, a tutela dei loro eventuali diritti. Entro e non oltre il termine di cui sopra, a pena di decadenza, possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti limitatamente alle aree oggetto di ampliamento. Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in assenza di domande concorrenti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
arch. Giorgio Adami

16_11_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2138/2015 presentato il 30/11/2015
GN 178/2016 presentato il 26/01/2016
GN 181/2016 presentato il 26/01/2016
GN 187/2016 presentato il 27/01/2016
GN 214/2016 presentato il 29/01/2016
GN 239/2016 presentato il 03/02/2016
GN 240/2016 presentato il 03/02/2016
GN 252/2016 presentato il 04/02/2016
GN 268/2016 presentato il 04/02/2016
GN 269/2016 presentato il 04/02/2016
GN 275/2016 presentato il 05/02/2016
GN 291/2016 presentato il 08/02/2016
GN 301/2016 presentato il 09/02/2016
GN 302/2016 presentato il 09/02/2016
GN 304/2016 presentato il 10/02/2016
GN 305/2016 presentato il 10/02/2016
GN 306/2016 presentato il 10/02/2016
GN 307/2016 presentato il 10/02/2016
GN 308/2016 presentato il 10/02/2016
GN 309/2016 presentato il 10/02/2016
GN 310/2016 presentato il 10/02/2016
GN 312/2016 presentato il 10/02/2016
GN 314/2016 presentato il 11/02/2016
GN 327/2016 presentato il 11/02/2016
GN 330/2016 presentato il 11/02/2016
GN 331/2016 presentato il 11/02/2016
GN 332/2016 presentato il 11/02/2016
GN 333/2016 presentato il 11/02/2016
GN 337/2016 presentato il 12/02/2016
GN 338/2016 presentato il 12/02/2016
GN 342/2016 presentato il 12/02/2016
GN 347/2016 presentato il 16/02/2016
GN 348/2016 presentato il 16/02/2016
GN 349/2016 presentato il 16/02/2016
GN 350/2016 presentato il 16/02/2016
GN 354/2016 presentato il 16/02/2016
GN 361/2016 presentato il 17/02/2016
GN 363/2016 presentato il 17/02/2016
GN 365/2016 presentato il 17/02/2016
GN 366/2016 presentato il 17/02/2016
GN 372/2016 presentato il 17/02/2016
GN 378/2016 presentato il 19/02/2016
GN 379/2016 presentato il 19/02/2016
GN 380/2016 presentato il 19/02/2016
GN 382/2016 presentato il 19/02/2016
GN 400/2016 presentato il 22/02/2016
GN 406/2016 presentato il 23/02/2016

16_11_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2078/2015 presentato il 29/12/2015
GN 219/2016 presentato il 10/02/2016
GN 250/2016 presentato il 18/02/2016
GN 253/2016 presentato il 18/02/2016
GN 254/2016 presentato il 18/02/2016
GN 255/2016 presentato il 18/02/2016
GN 263/2016 presentato il 19/02/2016
GN 265/2016 presentato il 19/02/2016
GN 268/2016 presentato il 19/02/2016
GN 273/2016 presentato il 22/02/2016
GN 278/2016 presentato il 23/02/2016
GN 283/2016 presentato il 24/02/2016
GN 285/2016 presentato il 25/02/2016
GN 296/2016 presentato il 25/02/2016
GN 299/2016 presentato il 25/02/2016
GN 304/2016 presentato il 26/02/2016
GN 309/2016 presentato il 26/02/2016
GN 311/2016 presentato il 29/02/2016
GN 314/2016 presentato il 01/03/2016
GN 315/2016 presentato il 01/03/2016

16_11_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 337/2016 presentato il 01/02/2016
GN 502/2016 presentato il 10/02/2016
GN 534/2016 presentato il 12/02/2016
GN 567/2016 presentato il 15/02/2016
GN 568/2016 presentato il 15/02/2016
GN 569/2016 presentato il 15/02/2016
GN 570/2016 presentato il 15/02/2016
GN 588/2016 presentato il 17/02/2016
GN 594/2016 presentato il 17/02/2016
GN 597/2016 presentato il 17/02/2016
GN 602/2016 presentato il 17/02/2016
GN 603/2016 presentato il 17/02/2016
GN 604/2016 presentato il 17/02/2016
GN 605/2016 presentato il 17/02/2016
GN 606/2016 presentato il 17/02/2016
GN 612/2016 presentato il 18/02/2016
GN 617/2016 presentato il 18/02/2016
GN 618/2016 presentato il 18/02/2016
GN 619/2016 presentato il 19/02/2016
GN 620/2016 presentato il 19/02/2016
GN 621/2016 presentato il 19/02/2016
GN 630/2016 presentato il 19/02/2016
GN 631/2016 presentato il 19/02/2016
GN 633/2016 presentato il 19/02/2016
GN 634/2016 presentato il 19/02/2016
GN 635/2016 presentato il 19/02/2016
GN 636/2016 presentato il 19/02/2016
GN 637/2016 presentato il 19/02/2016
GN 638/2016 presentato il 19/02/2016
GN 639/2016 presentato il 19/02/2016
GN 640/2016 presentato il 19/02/2016
GN 645/2016 presentato il 19/02/2016
GN 646/2016 presentato il 19/02/2016
GN 652/2016 presentato il 22/02/2016
GN 658/2016 presentato il 23/02/2016
GN 659/2016 presentato il 23/02/2016
GN 686/2016 presentato il 23/02/2016
GN 687/2016 presentato il 23/02/2016
GN 688/2016 presentato il 23/02/2016
GN 696/2016 presentato il 23/02/2016
GN 697/2016 presentato il 23/02/2016
GN 698/2016 presentato il 24/02/2016
GN 700/2016 presentato il 24/02/2016
GN 705/2016 presentato il 24/02/2016
GN 706/2016 presentato il 24/02/2016
GN 707/2016 presentato il 24/02/2016
GN 709/2016 presentato il 24/02/2016
GN 718/2016 presentato il 25/02/2016
GN 722/2016 presentato il 25/02/2016
GN 723/2016 presentato il 25/02/2016
GN 724/2016 presentato il 25/02/2016
GN 725/2016 presentato il 25/02/2016
GN 726/2016 presentato il 25/02/2016

16_11_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1690/2014 presentato il 19/02/2014
GN 2344/2014 presentato il 07/03/2014
GN 2417/2014 presentato il 10/03/2014
GN 3678/2014 presentato il 11/04/2014
GN 3679/2014 presentato il 11/04/2014
GN 4225/2014 presentato il 30/04/2014
GN 8985/2014 presentato il 12/09/2014
GN 9149/2014 presentato il 16/09/2014
GN 9181/2014 presentato il 17/09/2014
GN 9182/2014 presentato il 17/09/2014
GN 9185/2014 presentato il 17/09/2014
GN 9244/2014 presentato il 18/09/2014
GN 9245/2014 presentato il 18/09/2014
GN 9246/2014 presentato il 18/09/2014
GN 9247/2014 presentato il 18/09/2014
GN 9353/2014 presentato il 22/09/2014
GN 9368/2014 presentato il 23/09/2014
GN 12906/2014 presentato il 31/12/2014
GN 147/2015 presentato il 09/01/2015
GN 1281/2015 presentato il 10/02/2015
GN 2155/2015 presentato il 06/03/2015
GN 2156/2015 presentato il 06/03/2015
GN 2569/2015 presentato il 17/03/2015
GN 2712/2015 presentato il 23/03/2015
GN 2825/2015 presentato il 25/03/2015
GN 3232/2015 presentato il 07/04/2015
GN 3284/2015 presentato il 08/04/2015
GN 3648/2015 presentato il 20/04/2015
GN 4140/2015 presentato il 29/04/2015
GN 4318/2015 presentato il 06/05/2015

GN 5037/2015 presentato il 26/05/2015
GN 6375/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6932/2015 presentato il 10/07/2015
GN 7190/2015 presentato il 17/07/2015
GN 7235/2015 presentato il 20/07/2015
GN 7236/2015 presentato il 20/07/2015
GN 7248/2015 presentato il 20/07/2015
GN 7299/2015 presentato il 22/07/2015
GN 7300/2015 presentato il 22/07/2015
GN 7302/2015 presentato il 22/07/2015
GN 7379/2015 presentato il 23/07/2015
GN 7444/2015 presentato il 27/07/2015
GN 7571/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7572/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7573/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7574/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7575/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7577/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7584/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7587/2015 presentato il 29/07/2015
GN 7609/2015 presentato il 30/07/2015
GN 7611/2015 presentato il 30/07/2015
GN 7831/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7835/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7836/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7837/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7852/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7854/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7855/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7856/2015 presentato il 04/08/2015
GN 7990/2015 presentato il 07/08/2015
GN 8011/2015 presentato il 10/08/2015
GN 8014/2015 presentato il 10/08/2015
GN 8015/2015 presentato il 10/08/2015
GN 8019/2015 presentato il 10/08/2015
GN 8028/2015 presentato il 10/08/2015
GN 8039/2015 presentato il 11/08/2015
GN 8236/2015 presentato il 19/08/2015
GN 8350/2015 presentato il 25/08/2015
GN 8524/2015 presentato il 31/08/2015
GN 8701/2015 presentato il 07/09/2015
GN 8703/2015 presentato il 07/09/2015
GN 8716/2015 presentato il 07/09/2015
GN 8835/2015 presentato il 11/09/2015
GN 8836/2015 presentato il 11/09/2015
GN 9259/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9260/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9262/2015 presentato il 22/09/2015
GN 9301/2015 presentato il 23/09/2015
GN 9370/2015 presentato il 24/09/2015
GN 9371/2015 presentato il 24/09/2015
GN 9936/2015 presentato il 07/10/2015
GN 10027/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10028/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10029/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10030/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10031/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10034/2015 presentato il 09/10/2015
GN 10046/2015 presentato il 12/10/2015
GN 10050/2015 presentato il 12/10/2015
GN 10066/2015 presentato il 12/10/2015
GN 10149/2015 presentato il 14/10/2015
GN 10259/2015 presentato il 16/10/2015
GN 10322/2015 presentato il 19/10/2015
GN 10466/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10467/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10469/2015 presentato il 21/10/2015
GN 10470/2015 presentato il 21/10/2015
GN 11576/2015 presentato il 19/11/2015
GN 11591/2015 presentato il 20/11/2015
GN 11657/2015 presentato il 23/11/2015
GN 11779/2015 presentato il 26/11/2015
GN 12472/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12473/2015 presentato il 15/12/2015

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 2 TARVISIO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Tarvisio n. 02/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 1130, 1165/3, 1129/1, 1165/5, 1137/1, 1146/3, 1203/1, 1165/1, 1160/1, 133/5, 1192, 541/7, 542/8, 453, 115/12, 1/6, 2/1, 1/4, 1/5, 1/14, 115/13, 1195, 1158, 1159, 1203/2, p.ed. .87, 534/7, 534/6, 1150, 1165/2, 1125, 1138, 1147, 1151/1, 542/2, 1205, 1133/2, 536/5, 1146/1, 1161, 1156/2, 1142/2, 1149, 1193, 1165/3 e p.ed. .85, del Comune Censuario di Tarvisio. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 3 CAMPOROSSO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Camporosso in Valcanale n. 03/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 1972/4, 1961/8, 43/1, 1970/2, 43/3, 1961/5, 128/1, 1962/2, 1972/2, 1970/1, 1627/4, 1972/3, 1962/8, 1970/3, 1966/1, 1748/2, 1971, 1962/6, 1962/7, 1962/1, 1962/4, 1965/4, p.ed. .856, 1972/1, 1974/11, 790/4, 1973/2 e 1320 del Comune Censuario di Camporosso in Valcanale. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 4 CAVE PREDIL_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Cave del Predil n. 04/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 463/8, 470, 469, 62/2, 463/14, 182/1 e 473 del Comune Censuario di Cave del Predil.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 5 COCCAU_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Coccau n. 05/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 75/19, 81/6, 674/2, 75/40, 674/1, 75/43, 81/8, 75/39, 81/7, 75/42, 75/41, 75/36 e 677 del Comune Censuario di Coccau. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni

naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 6 FUSINE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Fusine in Valromana n. 06/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 1772, 839/2, 1767, 836/2, 1765/3, 1765/5, 1765/4, 1765/1 e 841/1 del Comune Censuario di Fusine in Valromana.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 7 RUTTE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Rutte di Tarvisio n. 07/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 922, 618/6, 618/8, 621/4, 921 e 906 del Comune Censuario di Rutte di Tarvisio.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_11_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT COMPL CC 8 CAMPOROSSO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Camporosso in Valcanale n. 08/COMPL/2014.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 1978/1, 1979, 1980, 1981/1, 1981/2, 1981/3, 1981/5, 1981/6, 1981/11, 1981/12, 1981/13, 1981/14, 1981/15 e 1981/16 del Comune Censuario di Camporosso in Valcanale.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 16 marzo 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_11_3_GAR_DIR FIN PATR ASTA IMMOBILE TOLMEZZO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di un immobile di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Tolmezzo (UD) - 3° avviso.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RENDE NOTO

che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia VENDE a mezzo di asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo sul prezzo estimativo, il seguente immobile sito in Comune di Tolmezzo (UD) - 3° AVVISO:
Indirizzo: via Divisione Osoppo n. 2 - Tolmezzo (UD)
Dati catastali:
Catasto terreni del Comune di Tolmezzo, Foglio 71, p.c.n. 83, ente urbano, superficie mq. 2.300
Catasto fabbricati: Foglio 71, p.c.n. 83, sub. 31, cat. C/2, cl. 3, consistenza mq. 99, rendita € 219,86
Stato occupazionale: libero
Prezzo a base d'asta: € 46.677,52
Tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili sul sito della Regione www.regione.fvg.it - link: Bandi e Avvisi della Regione, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie.
Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richiesti esclusivamente via mail (amministrativo.immobili@regione.fvg.it) entro il giorno 08/04/2016.
Termine scadenza offerte: 18/04/2016 alle ore 12.00

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Alessandro Zacchigna

16_11_3_GAR_DIR FIN PATR ASTA TERRENO FOSSALON_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di terreno di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Grado (GO), loc. Fossalon - 2° avviso.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RENDE NOTO

che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia VENDE a mezzo di asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo sul prezzo estimativo, il seguente terreno sito in Comune di Grado (GO), loc. Fossalon di Grado - 2° AVVISO:
Dati catastali: Catasto terreni del Comune di Grado, Foglio 52, p.c.n. 2281/1, prati, cl. 5, superficie mq. 2.046
Destinazione urbanistica: "standards urbanistici - attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto"
Stato occupazionale: libero
Prezzo a base d'asta: € 3.719,70
Tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili sul sito della Regione www.regione.fvg.it - link: Bandi e Avvisi della Regione, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie.
Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richiesti esclusivamente via mail (amministrativo.immobili@regione.fvg.it) entro il giorno 08/04/2016.
Termine scadenza offerte: 18/04/2016 alle ore 12.00

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Alessandro Zacchigna

16_11_3_GAR_DIR FIN PATR ASTA TERRENO VILLA SANTINA_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie - Trieste

Bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di terreno di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sito in Comune di Villa Santina (UD) - 3° avviso.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RENDE NOTO

che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia VENDE a mezzo di asta pubblica, con il criterio del massimo rialzo sul prezzo estimativo, il seguente terreno sito in Comune di Villa Santina (UD) - 3° AVVISO:
Dati catastali: Catasto terreni del Comune di Villa Santina, Foglio 15, p.c.n. 241, rel. acq. es., superficie mq. 18.090
Destinazione urbanistica: "zona omogenea D3.1 - attività per lavorazione inerti"
Stato occupazionale: libero
Prezzo a base d'asta: € 68.800,00
Tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili sul sito della Regione www.regione.fvg.it - link: Bandi e Avvisi della Regione, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie.
Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richiesti esclusivamente via mail (amministrativo.immobili@regione.fvg.it) entro il giorno 08/04/2016.
Termine scadenza offerte: 18/04/2016 alle ore 12.00

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Alessandro Zacchigna

16_11_3_AVV_COM AMARO 1 PIPA_010

Comune di Amaro (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano insediamento produttivo agricolo (Pipa).

Si rende noto ai sensi della L.R. 21/2015 e s.m.i. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del

03/03/2016 è stata approvata la Variante n°1 al Piano Insediamento Produttivo Agricolo (PIPA).
Amaro, 4 marzo 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
dott. Raffaele Di Lena

16_11_3_AVV_COM CASARSA DELLA DELIZIA 1 PRPC ZONE A0_002

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone omogenee A0 di Casarsa capoluogo, avente valore di Piano di recupero ai sensi dell'art. 25 della LR 5/2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art 25 della L.R. 5/2007;
Visto l'art. 7 del DPReg 086/Pres/2008;
Visto l'art. 3 della L.R. 12/2008;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 01.07.2009;

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 19 del 25.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica delle zone omogenee A0 di Casarsa capoluogo, avente valore di Piano di Recupero.
Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso la sede comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
Casarsa della Delizia, 1 marzo 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
Pericle Bellotto

16_11_3_AVV_COM GONARS 7 PRGC_017

Comune di Gonars (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 5/2007 ed il DPGR 086/Pres del 25/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03.03.2016, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 63 c. 5 della L.R. 5/2007 e art. 17 comma 9) del DPReg 20 marzo 2008 n. 86.
In base ai disposti degli articoli surrichiamati, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.03.2016 al 15.04.2016 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 15 aprile 2016, chiunque può presentare al Co-

mune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
La delibera di adozione e gli elaborati grafici sono consultabili sul sito del Comune alla voce Amministrazione Trasparente/ Pianificazione e governo del territorio oppure presso l'Ufficio Urbanistica, aperto negli orari Lunedì, Giovedì Venerdì 10.00 - 12.30 e Martedì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 19.30.
Gonars, 16 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
dott.ssa Angela Spanò

16_11_3_AVV_COM GORIZIA ORD 2 DEPOSITO_001

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del Torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 2/2016 del 29.02.2016 è stato autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma determinata dalla differenza fra l'indennità definitiva e quella provvisoria d'esproprio dovuta per le aree destinate alla realizzazione dei lavori in oggetto:

1) Indennità: €. 488,00 dovuti per l'esproprio delle pp.cc. 18/1, 18/3 e 19/12 iscritte del C.C. di Gorizia a favore di GABRIELCIC Antonio nato a Gorizia il 13.06.1937
2) Indennità: €. 92,10 dovuti per l'esproprio di 2/3 i.p. delle pp.cc. 439/11, 439/8, 439/9 e 4649 del C.C. di Gorizia a favore di STERGAR Gabriella nata a Canale d'Isonzo il 24.12.1945 e STERGAR Ladislao, nato a Canale d'Isonzo il 24.12.1945.

Gorizia, 29 febbraio 2016

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

16_11_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 15 PRGC_007

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica non sostanziale n. 15 al vigente Piano regolatore generale comunale, relativa a modifica di zonizzazione e delle Norme di attuazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 del DPReg. 20.03.2008, n. 086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 23.02.2007, n. 5";

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante urbanistica non sostanziale n. 15 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (ai sensi dell'art. 63, comma 5, lettera a) della L.R. 23.02.2007, n. 5), relativa a modifica di zonizzazione e delle Norme di attuazione.
Ai sensi dell'art. 17 del regolamento di attuazione sopra citato, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR del presente avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizio-

ni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pasiano di Pordenone, 2 marzo 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

16_11_3_AVV_COM PREMARIACCO 12 PRGC_008

Comune di Premariacco (UD)
Avviso di approvazione variante n. 12 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. n.5 del 23.02.2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008;
Vista la L.R. 21 del 25.09.2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 17.02.2016, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n.12 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Premariacco.
Premariacco, 4 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Marco Toti

16_11_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE DET 16 LIQUIDAZIONE INDENNITA_003

Comune di Reana del Rojale (UD)
Liquidazione indennità di esproprio, asservimento, servitù di transito per le "Opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche in Comune di Reana del Rojale - 1° e 2° lotto" - Determina n. 16 del 29.01.2016 CUP J82J11000230002.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (omissis)

DETERMINA

(omissis) Di approvare il calcolo delle indennità complessive e a conguaglio relative ai lavori (omissis) e il pagamento a favore degli interessati e relativi immobili di seguito riportati:

Comune censuario di Reana del Rojale

1 - Foglio 10 mappale 352 sup. 80 mq
ditta:
BERTONI NORMA nata a Reana del Rojale il 01/10/1936 prop. Per 4/12
RIBIS CRISTINA nata a Udine il 05/04/1966 prop. Per 2/12
RIBIS FRANCESCA nata a Udine il 13/04/1969 prop. Per 2/12
RIBIS LUIGI nato a Udine il 12/04/1963 prop. per 2/12
RIBIS NICOLETTA nata a Udine il 09/07/1964 prop. Per 2/12
indennità € 168,00

2 - Foglio 10 mappale 349 sup. 645 mq
ditta:
BERTONI NORMA nata a Reana del Rojale il 01/10/1936 prop. Per 4/12
RIBIS CRISTINA nata a Udine il 05/04/1966 prop. Per 2/12
RIBIS FRANCESCA nata a Udine il 13/04/1969 prop. Per 2/12
RIBIS LUIGI nato a Udine il 12/04/1963 prop. per 2/12
RIBIS NICOLETTA nata a Udine il 09/07/1964 prop. Per 2/12
indennità € 1.354,50

3 - Foglio 10 mappale 346 sup. 255 mq
ditta:

MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 535,50

4 - Foglio 10 mappale 343 sup. 470 mq
ditta:
MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 987,00

5 - Foglio 10 mappale 339 sup. 60 mq
ditta:
MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 315,00

6 - Foglio 10 mappale 341 sup. 35 mq
ditta:
CATTAROSSI GIUSEPPE; nato a Reana del Rojale il 14/6/1954 - Utilista della superficie
indennità € 315,00

7 - Foglio 10 mappale 336 sup. 525 mq
ditta:
LAZZARO FRANCA; nata a Montenars il 22/11/1943 - Prop. Per 2/4
STABILE ANDREA; nato a Udine il 2/10/1964 Prop. Per 1/4
STABILE MANUELA nata a Udine il 30/01/1967 Prop Per 1/4
indennità € 3.423,00

8 - Foglio 10 mappale 370 sup. 125 mq
ditta:
PIGANI DOMENICO; nato a Reana del Roiale il 2/5/1955 - Prop. Per 1/1
indennità € 761,25

9 - Foglio 10 mappale 371 sup. 30 mq
ditta:
PIGANI DOMENICO; nato a Reana del Roiale il 2/5/1955 - Prop. Per 1/1
indennità € 105,

10- Foglio 10 mappale 367 sup. 95 mq
ditta:
BENEFICIO PARROCCHIALE di S. Giovanni Battista e di S. Andrea Apostolo in Valle di Reana del Rojale - Prop. Per 1000/1000
indennità € 498,75

11- Foglio 10 mappale 368 sup. 15 mq
ditta:
BENEFICIO PARROCCHIALE di S. Giovanni Battista e di S. Andrea Apostolo in Valle di Reana del Rojale - Prop. Per 1000/1000
indennità € 52,50

12- Foglio 10 mappale 364 sup. 190 mq
ditta:
COMELLO CARLO; nato a Reana del Rojale il 4/10/1921 - Prop. Per 1/2
COMELLO MARCELLO; nato a Reana del Rojale il 7/8/1926 - Prop. Per 1/2
indennità € 1.995,00

13- Foglio 10 mappale 365 sup. 20 mq
ditta:
COMELLO CARLO; nato a Reana del Rojale il 4/10/1921 - Prop. Per ½
COMELLO MARCELLO; nato a Reana del Rojale il 7/8/1926 - Prop. Per 1/2
indennità € 70,00

14- Foglio 10 mappale 361 sup. 95 mq
ditta:
DEGANI MARINO; nato a Reana del Rojale il 26/6/1936 - Prop. Per 1000/1000
indennità € 446,25

15- Foglio 10 mappale 362 sup. 15 mq
ditta:
DEGANI MARINO; nato a Reana del Rojale il 26/6/1936 - Prop. Per 1000/1000
indennità € 17,50

16- Foglio 10 mappale 358 sup. 130 mq
ditta:
GERVASUTTI GINO; nato a Udine il 26/9/1947 Prop. Per 1/2 in regime di comunione di ben
TOMASINO ANNAMARIA nata a Taipana il 24/6/1952 - Prop. Per 1/2 in regime di comunione di beni
indennità € 682,50

17- Foglio 10 mappale 359 sup. 140 mq
ditta:
GERVASUTTI GINO; nato a Udine il 26/9/1947 Prop. Per 1/2 in regime di comunione di beni
TOMASINO ANNAMARIA nata a Taipana il 24/6/1952 - Prop. Per 1/2 in regime di comunione di beni
indennità € 490,00
18- Foglio 10 mappale 355 sup. 130 mq
ditta:
DEGANI MARINO; nato a Reana del Rojale il 26/6/1936 - Prop. Per 1/2
PIGANI CLAUDIA; nata a Udine il 15/4/1945 Prop. Per 1/2
indennità € 682,50
19- Foglio 10 mappale 356 sup. 415 mq
ditta:
DEGANI MARINO; nato a Reana del Rojale il 26/6/1936 - Prop. Per 1/2
PIGANI CLAUDIA; nata a Udine il 15/4/1945 Prop. Per 1/2
indennità € 1.452,50
20- Foglio 10 mappale 75 sup. 220 mq
ditta:
GIORGIUTTI CLORINA nata in Francia il 20/8/1933 - Prop.per 500/1000
In regime di comunione di beni.
GIORGIUTTI ELIO, nato a Povoletto il 22/10/1927 - Prop. Per 500/1000
In regime di comunione di beni.
indennità € 385,00
21- Foglio 10 mappale 184 sup. 90 mq
ditta:
PIGANI CORRADO; nato a Reana del Rojale il 28/91937 Prop. Per 1/3
PIGANI LUCIANO; nato a Reana del Rojale il 26/3/1939 Prop. Per 1/3
PIGANI RENATA; nata a Reana del Rojale il 21/4/1941 - Prop. Per 1/3
indennità € 157,50
22- Foglio 10 mappale 267 sup. 130 mq
ditta:
DEGANI SERGIO; nato a Reana del Rojale il 25/9/1933 - Prop. Per 1/1
indennità € 227,50
23- Foglio 10 mappale 73 sup. 55 mq
ditta:
DEGANI SERGIO; nato a Reana del Rojale il 25/9/1933 - Prop. Per 1/1
indennità € 96,25
24- Foglio 10 mappale 183 sup. 45 mq
ditta:
CASARI ANDREA nato a Udine il 18/10/1971 prop. Per 1/1
indennità € 78,75
25- Foglio 10 mappale 72 sup. 10 mq
ditta:
PICOGNA MARIA; nata a Reana del Roiale il 22/8/1930 Proprietà per 1000/1000
indennità € 22,50
26- Foglio 10 mappale 182 sup. 105 mq
ditta:
PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA - di Cortale di Reana del Friuli - Prop. Per 1000/1000
indennità € 183,75
27- Foglio 10 mappale 48 sup. 13 mq
ditta:
BASSI ALESSANDRO; nato a Udine il 27/11/1963 - Prop. Per 1000/1000
indennità € 22,75
28- Foglio 10 mappale 47 sup. 82 mq
ditta:
BASSI LINO SILVIO; nato in Venezuela il 20/4/1957 - Prop. Per 1/1
indennità € 143,50
29- Foglio 10 mappale 179 sup. 107 mq
ditta:
MAURO MASSIMILIANO; nato a Udine il 21/1/1990 - Prop. Per 1/48
MAURO VALENTINA; nata a Udine il 31/5/1987 - Prop. Per 1/48
SUDERO AMALIA; nata a Reana del Roiale il 3/5/1929 - Prop. Per 38/48

SUDERO ZITA; nata a Reana del Roiale il 18/4/1931 - Prop. per 8/48
indennità € 187,25
30- Foglio 10 mappale 353 sup. 85 mq
ditta:
BERTONI NORMA nata a Reana del Rojale il 01/10/1936 prop. Per 4/12
RIBIS CRISTINA nata a Udine il 05/04/1966 prop. Per 2/12
RIBIS FRANCESCA nata a Udine il 13/04/1969 prop. Per 2/12
RIBIS LUIGI nato a Udine il 12/04/1963 prop. per 2/12
RIBIS NICOLETTA nata a Udine il 09/07/1964 prop. Per 2/
indennità € 59,50
31- Foglio 10 mappale 350 sup. 205 mq
ditta:
BERTONI NORMA nata a Reana del Rojale il 01/10/1936 prop. Per 4/12
RIBIS CRISTINA nata a Udine il 05/04/1966 prop. Per 2/12
RIBIS FRANCESCA nata a Udine il 13/04/1969 prop. Per 2/12
RIBIS LUIGI nato a Udine il 12/04/1963 prop. per 2/12
RIBIS NICOLETTA nata a Udine il 09/07/1964 prop. Per 2/12
indennità € 143,50
32- Foglio 10 mappale 345 sup. 160 mq
ditta:
MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 112,00
33- Foglio 10 mappale 344 sup. 130 mq
ditta:
MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 91,00
34- Foglio 10 mappale 338 sup. 100 mq
ditta:
MODESTI OTTAVIA; nata a Tavagnacco il 21/7/1944 Prop. Per 1000/1000
indennità € 175,00
35- Foglio 10 mappale 335 sup. 195 mq
ditta:
LAZZARO FRANCA; nata a Montenars il 22/11/1943 - Prop. Per 2/4
STABILE ANDREA; nato a Udine il 2/10/1964 Prop. Per 1/4
STABILE MANUELA nata a Udine il30/01/1967 Prop Per ¼
indennità € 424,13

(omissis) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e smi il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e divverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

16_11_3_AVV_COM ROMANS DI ISONZO 44 PRGC

Comune di Romans d'Isonzo (GO)
Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 17 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.02.2016, esecutiva a sensi di legge, è stata approvata la variante n. 44 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Romans d'Isonzo, 4 marzo 2016

IL SINDACO:
dott. Davide Furlan

16_11_3_AVV_COM SAGRADO NUOVO PRGC E VAS_012

Comune di Sagrado (GO)
Adozione "Nuovo Piano regolatore generale comunale (PRGC)" e Valutazione ambientale strategica (VAS).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 63 bis della L.R. 05/2007 e regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 086/Pres. del 25.03.2008 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica n. 8 del 22.02.2016 è stato adottato il "Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Sagrado, nonché la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) connessa al procedimento di adozione.
La predetta deliberazione e gli elaborati progettuali di P.R.G.C. e VAS sono depositati in libera visione presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e l'Ufficio Tecnico per la durata di 30 giorni effettivi dalla data del 16.03.2016 al 28.04.2016 (compreso);
Entro tale termine chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni e opposizioni.
Sagrado, 16 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Sonia Boscarol

16_11_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 84 PRGC_013

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di approvazione variante n. 84 al vigente PRGC denominata "Azienda Agricola Truant".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 63 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.02.2016 - immediatamente esecutiva - è stata approvata la Variante n. 84 al Vigente P.R.G.C. denominata "Azienda Agricola Truant".
San Daniele del Friuli, 7 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
arch. Alessandro De Luisa

16_11_3_AVV_COM SAN FLORIANO DEL COLLIO 7 PRGC_009

Comune di San Floriano del Collio (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 7 Piano regolatore generale comunale.

SI RENDE NOTO

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R n. 5 del 23 febbraio 2007 e dell'art 17 lett. e) del Regolamento di attuazione D.P.R. 20/03/2008 n° 086/pres. si rende noto che il comune di San Floriano del Collio con deliberazione consiliare n. 03 del 18.02.2016 ha adottato la variante n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale.
La variante sarà depositata presso la Segreteria , Comunale, in tutti i suoi elementi, per trenta giorni effettivi, a partire dal giorno 16 marzo 2016 affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opzioni.
Le osservazioni ed opposizioni dovranno essere redatte in carta legale e gli eventuali grafici allegati dovranno essere prodotti in originale e quattro copie.
San Floriano del Collio, 4 marzo 2016

IL RESPONSABILE:
geom. Claudio Fattore

16_11_3_AVV_COM SAN PIETRO AL NATISONE 16 PRGC_016

Comune di San Pietro al Natisone (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art.8 della L.R. 25 settembre 2015, n.21

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2016, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n.16 al Piano Regolatore Generale Comunale.
San Pietro al Natisone, 7 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Gianfranco Terranova

16_11_3_AVV_COM SOCCHIEVE 13 PRGC_005

Comune di Socchieve (UD) - Associazione intercomunale "Alta Val Tagliamento" - Area tecnico - manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica
Avviso di approvazione della variante n. 13 al PRGC.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 di data 17.02.2016, il Comune di SOCCHIEVE ha approvato la Variante n° 13 al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 63 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5, e dall'articolo 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres.
Socchieve, 2 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
per. ind. edile Loris Missana

16_11_3_AVV_COM TARVISIO GRADUATORIA BANDO PISUS_006

Comune di Tarvisio (UD)
Avviso di integrazione ed approvazione di graduatoria parziale degli interventi ammissibili a finanziamento e concessione contributi relativamente alle iniziative di tipo c) del Pisus a favore delle piccole e medie imprese e loro consorzi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 17 comma 5 del "Bando attuativo del POR FESR 2007-2013 Obbiettivo Competitività regionale e occupazione dell'Attività 4.1.a per il sostegno alla realizzazione dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 01/06/2011;

RENDE NOTO

che con determinazione n. 76 del 02/03/2016 è stata approvata integrazione alla graduatoria parziale

già approvata con determinazione n. 684 del 04/12/2015, e successivamente integrata con determinazioni nn. 812 del 30/12/2015 e n. 37 del 10/02/2016, dei progetti ammessi a finanziamento di cui al bando specificato in oggetto (pubblicato sul BUR n.18 del 06/05/2015). L'integrazione alla graduatoria parziale è posta in calce al presente avviso.
Tarvisio, 2 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Riccardo Moschitz

INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA PARZIALE DEI PROGETTI FINANZIATI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 76 DEL 02 MARZO 2016

N° Progressivo	N° Domanda	Ditta rappresentata	Legale Rappresentante /Richiedente	Progetto finanziato	Punteggio	Spesa ammissibile	Contributo concesso
1	38	Macoratti Valentina	Macoratti Valentina	Creazione di servizi per l'accoglimento delle famiglie nell'ambito di un'attività commerciale esistente	37,45	€ 50.700,00	€ 40.560,00
2	7	Chewing Gum snc	Albano Paolo	Ampliamento di un'attività di gelateria-caffeteria con riconversione di un'attività di commercio di abbigliamento	34,70	€ 39.000,00	€ 31.200,00
Totale ulteriore contributo assegnato							€ 71.760,00

16_11_3_AVV_COM VENZONE 31 PRGC_018

Comune di Venzone (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 31 al PRGC.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 23 febbraio 2016 e' stata adottata, ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge Regionale n. 21 del 25 settembre 2015, la variante n. 31 al Piano Regolatore Generale Comunale;
che ai sensi dell'art. 8 della sopra citata L.R. n. 21/2015, tale deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale dal giorno 17.03.2016 al giorno 29.04.2016 nell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
che in tale periodo, corrispondente a trenta giorni effettivi di apertura al pubblico, chiunque può prenderne
visione in tutti i suoi elementi;
che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico potranno presentare opposizioni.
Venzone, 7 marzo 2016

IL SINDACO:
Fabio Di Bernardo

16_11_3_AVV_PROV UDINE DET 970 IMPEGNO SPESA_004

Provincia di Udine
Lavori di rettifica del tracciato stradale lungo la SP 116 "di Arcano". Impegno di spesa a favore delle ditte proprietarie che

hanno convenuto l'indennità e relativa liquidazione. CUP B94E07000130005 - Determinazione n. 970 del 24/02/2016.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTO (omissis) D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 (omissis)

DETERMINA

(omissis) corrispettivo della cessione volontaria dei propri beni a favore della Provincia di Udine, tutti meglio identificati come di seguito riportato
terreno censito catastalmente in Comune di Fagagna, foglio 7, mappale n.547 (ex 71)
destinazione urbanistica prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio: zona agricola E4 (Zona collinare costituente ambito di interesse agricolo-paesaggistico) con presenza di fascia di rispetto stradale
superficie mq. 1590 - indennità: €/mq. 2,80
totale indennità per l'intero mappale: € 4.452,00
BORGNA Liana nata a S. DANIELE DEL FRIULI il 10/01/1958 omissis proprietà per 1/3
BORGNA Valdi nato a FAGAGNA il 13/03/1954 omissis proprietà per 1/3
PUGNALE Maria nata a RIVE D`ARCANO il 14/10/1928 omissis proprietà per 1/3

(omissis)

di pubblicare omissis sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327

(omissis)

di corrispondere le indennità in argomento

(omissis)

DIRIGENTE AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

16_11_3_CNC_AZ AS1 GRADUATORIA AUTISTA 118_011

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - Autista di ambulanza.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile della SC Gestione e Valorizzazione del Personale n. 433 dd. 10.08.2015, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di operatore tecnico specializzato - Autista di ambulanza (cat. Bs del ruolo tecnico).

	Cognome	Nome	Totale
1	DUDINE	ROBERTO	64,490
2	TAUCAR	ENRICO	64,195
3	SACCHI	PAOLO	64,157
4	RUTIGLIANO	ALESSIO	63,213
5	DE GIOSA	GIACOMO	60,955
6	BOTTEON	ERICK	60,692
7	BERTOCCO	ALESSIO	60,295
8	ROCCI	CLAUDIO	60,288
9	BOICO	ALESSANDRO	59,731
10	ESCHER	FABRIZIO	59,582
11	MALATTIA	MAURO	59,350
12	PETRINI	PAOLO	58,500
13	MAYER	GIAN PAOLO	56,715
14	GIAMBENEDETTI	ANNA MARIA	55,790
15	FOGLI	GIOVANNI	55,020
16	VAGLICA	SANTO	53,933

	Cognome	Nome	Totale
17	VOLCIC	LORENZO	52,363
18	COSLOVICH	MARTINA	51,700
19	FURLAN	MASSIMILIANO	51,225
20	DE PAULIS	DANIELE	50,400
21	ERIANI	ROBERTO	47,860

IL TITOLARE DELLA P.O.
ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE:
dott. Gabriele Bosazzi

16_11_3_CNC_CONS ASS CAMPP SELEZIONE OPERATORE MEDIAZIONE_014

Consorzio per l'assistenza medico psicopedagogica - Campp - Cervignano del Friuli (UD)

Avviso selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di "Operatore della mediazione - Cat. C1".

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di "operatore della mediazione - cat. C1".

Requisiti richiesti:

- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore a quattro anni;
- aver prestato servizio, a qualsiasi titolo, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, presso enti pubblici o privati, esclusivamente finalizzato all'inserimento lavorativo di soggetti disabili e/o svantaggiati ai sensi della L. 381/1991.

La data ed il luogo per le prove saranno comunicati, agli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del CAMPP www.campp.it. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 11 APRILE 2016. Copia del bando integrale potrà essere ritirata presso l'Ufficio Personale del CAMPP Cervignano del Friuli - via XXIV Maggio 46, ovvero scaricata dai siti: www.campp.it;
www.regione.fvg.it /concorsi.

IL DIRIGENTE:
dott. Italo Moro

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali